

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

275° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> | 4 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 10 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 29 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 43 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 49 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 54 |
| 10 ^a - Industria | » | 59 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 63 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 70 |

Giunte

| | | |
|--|-------------|----|
| Affari Comunità europee | <i>Pag.</i> | 76 |
| Elezioni e immunità parlamentari | » | 3 |

Organismi bicamerali

| | | |
|--------------------------------|-------------|-----|
| Questioni regionali | <i>Pag.</i> | 82 |
| RAI-TV | » | 119 |
| Assistenza sociale | » | 121 |
| Riforma amministrativa | » | 126 |
| Riforma bilancio statale | » | 144 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Vittorio Cecchi Gori in relazione all'indagine avviata nei suoi confronti dall'Ufficio inquirente della Federcalcio (R135 000, C21ª, 0054ª)

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Vittorio Cecchi Gori ha comunicato al Presidente del Senato, con lettera dell'11 dicembre 1997, che l'Ufficio inquirente della Federcalcio ha avviato una indagine nei suoi confronti in relazione ad alcune dichiarazioni da lui rese nel corso di una trasmissione televisiva dal titolo «Linea diretta con Vittorio Cecchi Gori Senatore di Firenze», andata in onda l'8 dicembre 1997.

Il Presidente informa altresì che il senatore Vittorio Cecchi Gori ha presentato, in data odierna, una dettagliata memoria scritta.

Si apre la discussione nel corso della quale intervengono i senatori PELELLA, PALUMBO, GRECO, BRUNI, VALENTINO, RUSSO, CALLEGARO, BERTONI, che propone di chiedere ai competenti organi della giustizia sportiva copia degli atti relativi all'indagine a carico del senatore Vittorio Cecchi Gori, ed il PRESIDENTE.

La Giunta approva quindi, all'unanimità, la proposta avanzata dal senatore Bertoni.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

225^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali per prevenire il fenomeno della corruzione**

(Esame)

(R048 000, C01^a, 0001^o)

Il presidente VILLONE ricorda che nella relazione introduttiva per l'esame del disegno di legge n. 3015 («Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»), è stata sottolineata la necessità di approfondire le diverse implicazioni dell'argomento, anche attraverso una apposita procedura informativa. Alla Camera dei deputati, l'eventualità di acquisizioni conoscitive in sede di Commissione speciale, pur ritenuta di notevole utilità, fu esclusa in ragione del breve termine assegnato alla stessa Commissione per la conclusione dei propri lavori, considerandosi sufficiente, in quella fase, il rapporto del Comitato di studio precedentemente istituito dal Presidente di quel ramo del Parlamento. L'indagine conoscitiva avrebbe lo scopo di acquisire l'esperienza e le valutazioni di alcuni qualificati soggetti, individuati come particolarmente competenti nella questione in ragione delle funzioni esercitate e delle attività svolte.

In particolare, si tratterebbe di convocare in audizione o di interpellare in altra forma alcuni responsabili politici di Governo, gli esponenti di vertice degli organi ausiliari, i titolari di alcuni uffici giudiziari e gli organi di vertice dei Corpi di polizia a competenza generale, nonché esponenti di articolazioni amministrative rilevanti ai fini di cui si tratta. Sarebbe utile, inoltre, acquisire le valutazioni delle associazioni degli

enti locali e degli organismi rappresentativi delle regioni, come anche di organizzazioni delle imprese e dei sindacati dei lavoratori del settore pubblico, nonché delle organizzazioni sindacali dei dirigenti e dei funzionari pubblici. Sarebbe anche opportuno acquisire elementi di valutazione da parte di associazioni di consumatori e di utenti, come anche da parte di quegli studiosi che hanno diretto o coordinato apposite commissioni istituite dal Governo o dall'altro ramo del Parlamento. Il Presidente mette a disposizione dei commissari un elenco di soggetti da coinvolgere nell'indagine, corrispondente alle indicazioni appena formulate.

Il calendario delle audizioni dovrebbe essere molto concentrato nel tempo, prevedendo sedute straordinarie, anche il lunedì e il venerdì, dal 23 marzo al 9 aprile. Alcuni soggetti potrebbero essere interpellati mediante un questionario.

La pubblicità delle sedute potrà essere assicurata mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito interno ed è anche possibile, in conformità a precedenti analoghi, la redazione del resoconto stenografico a pubblicazione immediata: tale ultima forma di pubblicità è da ritenere particolarmente opportuna considerato il rilievo critico del tema trattato.

Il senatore SPERONI esprime la propria perplessità sulla possibilità di concentrare una simile mole di lavoro in tempi così ridotti come quelli indicati dal Presidente.

Il senatore PARDINI considera interessante e condivisibile la proposta del Presidente ma paventa problemi di coordinamento con altri impegni parlamentari e ricorda che vi sono contributi di studio già disponibili, come la relazione della Commissione Minervini, che potrebbero costituire una adeguata base di documentazione. Quanto ai soggetti da convocare per le audizioni, ritiene che vi debba essere compresa anche l'Associazione bancaria italiana.

Il senatore ANDREOLLI apprezza la proposta del Presidente e ritiene necessario organizzare i lavori dalla Commissione per renderla effettiva, pur nelle inevitabili difficoltà operative. Nel considerare opportuno prevedere una possibile, ulteriore settimana di lavori, auspica l'impegno di ciascuno per una presenza significativa e assicura fin d'ora la sua piena disponibilità.

Secondo il presidente VILLONE, l'indagine conoscitiva sarebbe anche un'occasione importante per riportare a modi appropriati alcune polemiche e contese che si sono sviluppate negli ultimi giorni.

Ad avviso del senatore BESOSTRI, la proposta del Presidente suscita le due contraddittorie esigenze di integrare ulteriormente il programma di audizioni e di assicurare un lavoro proficuo e concentrato nel tempo, compatibile anche con gli impegni internazionali di alcuni senatori. Osserva, inoltre, che dovrebbe essere compresa nel programma delle audizioni anche la convocazione dell'associazione dei costruttori

edili, mentre sarebbe opportuno acquisire la valutazione di organi istituzionali stranieri istituiti *ad hoc*.

Il senatore ANDREOLLI suggerisce di includere nel programma delle audizioni anche la Banca d'Italia.

Il senatore MAGGIORE condivide la proposta di convocare anche l'Associazione bancaria italiana e assicura la piena disponibilità del Gruppo di Forza Italia sul programma di lavoro prospettato dal Presidente.

Il senatore FISICHELLA chiede al Presidente di precisare ulteriormente la ripartizione dei tempi da dedicare ai diversi soggetti convocati per le audizioni.

Il presidente VILLONE, premesso che la rilevanza istituzionale e politica dell'iniziativa indurrà senz'altro i Gruppi parlamentari a farsi carico di perseguire un risultato soddisfacente, precisa che alcune audizioni potrebbero essere svolte in un contesto unico in base a un criterio di omogeneità degli interlocutori e prevede anche la possibilità di convocare alcune sedute per l'indagine nei giorni di lavoro ordinario.

Il senatore MARCHETTI, osserva che a prescindere da ogni valutazione di merito sul disegno di legge n. 3015, che il Senato deve senz'altro approfondire e possibilmente migliorare, l'origine dell'iniziativa legislativa presso la Camera dei deputati e il relativo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento, hanno comportato un cospicuo lavoro preparatorio. A suo avviso, un programma di audizioni così impegnativo e consistente come quello delineato dal Presidente porterebbe la Commissione ad una sorta di percorso speciale, anche se in forme regolamentari ordinarie, che rischierebbe di essere interpretato come un annullamento del lavoro già svolto dalla Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE ricorda che egli stesso ha dimostrato sin dall'inizio dell'esame del disegno di legge n. 3015 una piena consapevolezza del problema appena tratteggiato dal senatore Marchetti. Ricorda anche che in Commissione si è già manifestato un largo consenso sull'esigenza di superare l'impostazione conferita dalla Camera dei deputati al testo normativo di cui si tratta: egli considera pertanto opportuno evitare ogni atteggiamento che possa essere interpretato come una contrapposizione al risultato prodotto dalla Camera dei deputati. Il senso della proposta in esame, infatti, è proprio quello di acquisire una base di conoscenze sulla quale elaborare in modo articolato e approfondito le modifiche che si riterrà di apportare al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. L'argomento in questione, d'altra parte, è di tale rilievo critico che non potrebbe ammettere alcuna contrapposizione o strumentalizzazione; in materia, si è già configurata in modo preciso una obiezione di fondo alla scelta normativa della Camera dei deputati, fondata sull'istituzione di una sorta di «guardiano nazionale» della trasparenza nella vi-

ta pubblica. Si indica, pertanto, una scelta non di semplice revisione del testo normativo ma di consapevole rielaborazione critica al fine di far maturare un consenso sufficiente per soluzioni diverse. In tal senso, la proposta di indagine conoscitiva è a suo avviso coerente alle stesse preoccupazioni espresse del senatore Marchetti. Assicura, quindi, che l'esame del disegno di legge sarà solerte e a ciò è dovuto il programma di lavoro così intenso che egli ha proposto per l'indagine conoscitiva.

Il senatore MARCHETTI prende atto dei chiarimenti forniti dal Presidente.

Il senatore PARDINI condivide l'impostazione di metodo enunciata dal Presidente quanto alla revisione del disegno di legge n. 3015, ma ritiene che le necessità di approfondimento sono risolvibili senza intraprendere la via di una serie molto nutrita di audizioni, che presumibilmente richiedono un tempo assai prolungato. Si potrebbe lavorare, piuttosto, sulla base dell'elaborazione già prodotta dalla Commissione Minervini, senza duplicarne l'attività.

Il presidente VILLONE replica che l'indagine conoscitiva condotta da una Commissione parlamentare ha natura completamente diversa da quella di uno studio compiuto da esperti autorevoli: i risultati di tali lavori, d'altra parte, sono già disponibili come elementi di conoscenza per tutti i Commissari. Su richiesta del senatore Fisichella, precisa quindi che le prime audizioni potrebbero essere programmate in una seduta da convocare per lunedì 23 marzo alle ore 15,30 e da protrarre fino alle 19,30, proseguendo con sedute di pari durata nelle successive mattinate dei giorni di martedì e di venerdì, e così nelle settimane seguenti. Chiede quindi a ciascuno dei Commissari presenti di valutare se la questione sia di sufficiente importanza per impegnare pubblicamente una sede parlamentare in un momento critico come quello attuale.

Secondo il senatore GUERZONI si delinea un lavoro che per il coinvolgimento di personalità istituzionali, economiche e sociali e per il rilievo critico della materia non ha precedenti nella storia repubblicana: egli auspica che si avverta l'importanza della proposta avanzata dal Presidente, relativa a questioni che implicano anche valutazioni impegnative su un tema particolarmente controverso come quello dei rapporti tra giustizia e politica, con un impatto notevole sull'opinione pubblica. Nel comprendere le preoccupazioni per le possibili difficoltà organizzative, confida che tutti i Gruppi parlamentari assicurino il massimo impegno per il buon esito dell'iniziativa.

Il presidente VILLONE assicura modalità flessibili di organizzazione dei lavori, nella consapevolezza che si tratta di un'attività non ordinaria.

Il senatore PASSIGLI risponde al quesito politico formulato dal Presidente riconoscendo l'importanza della questione ma esprimendo ri-

serve sull'utilità e sull'efficacia dell'indagine conoscitiva: si tratta, infatti, di una consultazione così ampia di responsabili istituzionali e di soggetti economici e sociali di particolare importanza, tale da coinvolgere una rappresentanza pressochè completa della vita pubblica italiana. L'ambizioso programma di consultazione può suscitare aspettative molto forti, alle quali egli dubita che si possa corrispondere pienamente. Si dichiara perplesso, inoltre, sulla prospettata concentrazione temporale dell'indagine.

Il presidente VILLONE osserva che la proposta in esame corrisponde coerentemente alla funzione propria del Parlamento.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO afferma che una indagine conoscitiva finalizzata in concreto alla migliore redazione di un testo normativo attiene in modo pertinente ai compiti propri di una Commissione parlamentare: il programma delineato dal Presidente è da considerare adeguato per la sua completezza, anche se potrebbe essere in parte ridimensionato soprattutto in riferimento a settori specifici dell'amministrazione pubblica.

Il senatore SPERONI paventa il rischio che una ricognizione così ampia come quella indicata dal Presidente possa essere troppo estesa e pertanto non sufficientemente puntuale: in alcuni casi, a suo avviso, sarebbe preferibile inviare un questionario agli interlocutori che sono stati individuati.

Il presidente VILLONE ricorda che tale possibile modalità è stata espressamente contemplata e potrebbe essere esperita per quei soggetti che hanno una prevalente qualificazione tecnica. In risposta a un'ulteriore osservazione del senatore Speroni, afferma tuttavia che lo svolgimento dell'indagine esclusivamente attraverso l'invio di un questionario non sarebbe corrispondente allo scopo della proposta.

Il senatore FISICHELLA rammenta che l'obiettivo da raggiungere è quello di pervenire a una soluzione normativa soddisfacente, nella comune valutazione che in una questione così straordinariamente critica è importante acquisire elementi di conoscenza adeguati. La proposta avanzata dal Presidente, pertanto, appare a suo avviso di una coerenza assoluta e limpida. D'altra parte, sarà necessario operare con la dovuta flessibilità nell'organizzazione dei lavori.

Interviene quindi il sottosegretario BETTINELLI, il quale osserva che la proposta di indagine conoscitiva trae origine evidentemente da un giudizio di insufficienza sul disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, condiviso in parte dello stesso ministro Bassanini. Egli suggerisce di far precedere le audizioni dall'invio di una documentazione appropriata, integrata da quesiti tecnici sulle possibili soluzioni normative.

Il presidente VILLONE dissente da quest'ultima indicazione, ritenendo inopportuno chiedere una sorta di parere sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene il senatore MAGGIORE, il quale dichiara anche il suo consenso alla proposta di programma avanzata dal Presidente. Si pronunciano positivamente anche i senatori LUBRANO DI RICCO, d'ALESSANDRO PRISCO e MUNDI.

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno convocare una riunione apposita dell'Ufficio di Presidenza, una volta che l'indagine conoscitiva sia stata autorizzata dal Presidente del Senato.

La Commissione accoglie infine la proposta di indagine conoscitiva avanzata dal Presidente, con le modalità specificate quanto al possibile calendario e alla pubblicità dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

239^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
AYALA.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame dell'emendamento 16.0.1, riferito al disegno di legge n. 2570, adottato come testo base nella seduta del 22 luglio.

Il relatore FOLLIERI auspica che il Governo si determini a modificare l'emendamento in discussione eliminando, al comma 1, la lettera *a*) e, alla lettera *d*) del medesimo comma, sopprimendo il n. 5; lo invita, altresì, a riformulare il n. 1) della lettera *d*) dello stesso comma 1: condive infatti le censure che a tale ultima disposizione sono state rivolte e cioè il fatto che si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra chi è dotato dei mezzi finanziari per riparare efficacemente l'offesa o risarcire il danno e chi invece non abbia tale possibilità economica.

Il sottosegretario AYALA prende atto delle preoccupazioni espresse dal relatore per quanto attiene al contenuto della lettera *d*), n. 1) non-

chè delle altre considerazioni da lui svolte e dichiara che si rimetterà alle decisioni della Commissione.

Il senatore CIRAMI, pur non nascondendosi che vi sono nella proposta del Governo alcuni aspetti di dubbia costituzionalità, ritiene che con opportuni correttivi il testo in discussione costituisca un punto di partenza. In particolare, è necessaria sicuramente una revisione delle sanzioni sostitutive alla detenzione essendo, ormai, la legge n. 689 del 1981 un testo che necessita di essere aggiornato. Non condivide, invece, le riserve del relatore in merito alla lettera *a*) del comma 1, atteso che la eventuale soppressione di tale disposizione non farebbe, comunque, venir meno forme di attenuazione del reato previste in caso di adempimento tardivo, come nell'articolo 62, n. 6) del codice penale. Il senatore Cirami dichiara di concordare, invece, sull'opportunità di eliminare il n. 5) della lettera *d*) dell'emendamento 16.0.1.

Il presidente SENESE auspica che il relatore formuli una proposta di modifica conseguente alle osservazioni da lui evidenziate, con riferimento alla lettera *d*) n. 1).

Il relatore FOLLIERI prospetta l'eventualità che dal medesimo n. 1) vengano eliminate le parole «o risarcirne il danno».

Il senatore RUSSO, premesso che l'emendamento proposto dal Governo presenta in generale profili di particolare delicatezza, in quanto prelude all'esercizio di una delega dell'Esecutivo nelle materie previste, sarebbe favorevole ad accogliere la proposta del relatore di una riformulazione dell'emendamento stesso che sopprimesse la lettera *a*) del comma 1. Infatti, poichè, nella sostanza, la lettera *a*) medesima sarebbe finalizzata ad introdurre cause di estinzione del reato generalizzate, subordinate ad una condotta successiva di riparazione dell'illecito nonchè al pagamento di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, la proposta potrebbe – a suo avviso – avere conseguenze pericolose, incentivando condotte delittuose rispetto alle quali i colpevoli saprebbero di poter comunque avvalersi delle ipotesi di estinzione conseguenti alle condotte di riparazione successive. Diverse considerazioni varrebbero, invece, nel caso di singole e specifiche fattispecie, partitamente indicate, sanabili con un comportamento attivo successivo. Per quanto attiene, poi, al n. 5) della lettera *d*) il senatore Russo prefigura una riformulazione che ne faccia salva solo la parte relativa alla previsione della non sospensibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive.

Il sottosegretario AYALA, con riferimento al comma 1, lettera *a*), prospetta una eventuale diminuzione del limite di quattro anni previsto per individuare i reati assoggettabili alle nuove ipotesi di estinzione generalizzata.

Su una richiesta del senatore FASSONE, che vorrebbe si chiarisse se il limite di quattro anni è riferito alla pena edittale o a quella effetti-

vamente applicata, il sottosegretario AYALA precisa che si vuole far riferimento alla pena edittale.

La senatrice SALVATO ribadisce che, comunque, occorre eliminare la distorsione che creerebbe il n. 1) della lettera *d*) favorendo solo chi può permettersi economicamente di riparare ed ottenere così i benefici previsti e non anche quanti non possono affrontare le spese.

Il sottosegretario AYALA precisa che il tenore della lettera *d*), n. 1) contiene l'espressione «anche solo parzialmente efficace» al fine di prevedere tale eventualità.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore RUSSO osserva che il testo dello stesso n. 1) della lettera *d*) potrebbe essere modificato specificando come, nella determinazione del risarcimento si debba tener conto delle condizioni concrete in cui la persona condannata si trova. Infine, il senatore Russo preferirebbe che fosse eliminata la lettera *d*) del comma 1, ritenendo che le disposizioni sulle particolari prescrizioni imposte al contravventore, contenute nell'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di disciplina sanzionatoria in materia di lavoro non siano suscettibili di essere estese. In via subordinata, ritiene che tale particolare istituto dovrebbe essere limitato alle sole violazioni contravvenzionali.

Il senatore GASPERINI, premesso di essere totalmente contrario all'emendamento in discussione, specifica che, in particolare, la lettera *a*) del comma 1 si presta a favorire la perpetrazione di ogni genere di reati che il colpevole commetterà nella certezza di non esser punito, anche considerando che la determinazione della pena stabilita per l'applicazione della norma proposta, per come è redatta la medesima lettera *a*), non può che essere quella effettivamente irrogata. Ritiene che il testo proposto dal Governo dimostri chiaramente la rinuncia del sistema ad ogni azione di repressione, e che esso vanifichi il principio della certezza della pena, con effetti che prevede devastanti. Conclude ricordando gli insegnamenti di un insigne giurista, il Beccaria, il quale avvertiva che il punto nodale del sistema afflittivo non è l'asprezza della pena ma la sua effettività. Se la proposta del Governo venisse approvata essa farebbe più danno alla giustizia di quanto non potrebbe una generalizzata amnistia.

Il senatore CENTARO esprime la propria generale contrarietà all'emendamento in discussione: a suo giudizio è – in particolare – la lettera *c*) del comma 1 che desta le maggiori preoccupazioni e che pertanto deve essere o eliminata o rielaborata per fornire stringenti principi e criteri direttivi al Governo. Sottolinea che non sarà certo con l'intervento sull'istituto della querela che si riuscirà a sanare i mali che affliggono il sistema della giustizia ed esprime profonde riserve sulla opportunità di interventi generalizzati e senza precisi criteri di riferimento. In particolare, poi, richiama l'attenzione della Commissione sulle gravissi-

me conseguenze che – prevedibilmente – saranno determinate dall'introduzione della procedibilità del reato di furto a querela di parte, in considerazione delle sicure pressioni che saranno esercitate sui querelanti. Infine esprime ulteriori specifiche riserve anche in merito al n. 4) della lettera a), chiedendo chiarimenti sulla natura delle sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria.

Il presidente SENESE precisa che tali ultime forme afflittive sono già note al sistema vigente e attualmente vengono predisposte per reprimere fenomeni delittuosi legati alla tifoseria sportiva, imponendo la detenzione domiciliare nei giorni in cui si svolgono gli incontri.

Anche il senatore CALVI manifesta perplessità sulla portata dell'emendamento in esame e ritiene, più in particolare, che la previsione di cui alla lettera a) ponga non trascurabili problemi di legittimità costituzionale. Inoltre, se è innegabile che nell'ordinamento vigente già ricorrono ipotesi in cui il ravvedimento operoso del reo può determinare l'estinzione del reato, va però sottolineato come tali previsioni siano articolate in maniera da assicurare comunque un controllo sulla eventuale devianza dello stesso. Al contrario, la proposta emendativa in discussione non definisce sotto tale ultimo aspetto, un adeguato quadro di garanzie e non possono non suscitare preoccupazione, in prospettiva, le possibili conseguenze – fra l'altro – in materia di omicidio colposo.

Il senatore BERTONI, dopo aver precisato che, nell'emendamento 16.0.1, l'espressione «reati...puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni...» deve intendersi nel senso di reati per i quali è prevista una pena edittale non superiore a tale limite, rileva che la citata lettera a) – alla quale egli è assolutamente contrario – nell'introdurre nuove ipotesi di estinzione del reato conseguenti a determinati comportamenti, introduce nuove forme di condono condizionato, analoghe a quelle in passato intervenute in materia edilizia o tributaria.

Ciò che appare, peraltro, gravissimo e mai è avvenuto prima, è che tali ipotesi di estinzione del reato verrebbero introdotte senza limiti temporali e avrebbero una portata generale. Sottolinea, più in particolare, che le disposizioni in questione si applicherebbero anche ai reati riguardanti l'illecito finanziamento ai partiti e, ritenendo la proposta emendativa del tutto inaccettabile, preannuncia che non parteciperà più ai lavori della Commissione, finché essa non sarà stata ritirata dal Governo.

Il senatore FASSONE vorrebbe evitare il rischio di riprodurre la situazione che un'espressione frequentemente in uso indica come «buttare via il bambino con l'acqua sporca». Da anni e da più parti si auspica un'evoluzione della pena che, superando il concetto meramente afflittivo della condanna e prendendo atto dei suoi effetti degradanti sull'individuo, valorizzi il ruolo che può avere l'imposizione al condannato di comportamenti positivi sia dal punto di vista della riparazione dell'offesa sia al fine di rendere più evidente anche allo stesso reo il senso della pena inflittagli.

Del resto è innegabile che la proposta emendativa elaborata dal governo – prevedendo che, in relazione ad un determinato ambito, forme di ravvedimento operoso possano determinare l'estinzione del reato – non fa altro che dilatare una realtà già presente, nel codice penale in specifiche fattispecie, come le previsioni di cui all'articolo 641, comma 2, in tema di insolvenza fraudolenta o di cui all'articolo 309 in materia di banda armata.

Più in generale, l'oratore invita a valutare l'emendamento 16.0.1 con la benevolenza che merita per il suo potenziale normativo e a non respingerlo, di fatto, solo in ragione della fonte da cui proviene. Il vero problema di fronte al quale ci si trova è piuttosto quello di introdurre, con oculatezza e con gli opportuni aggiustamenti, le innovazioni che con esso vengono suggerite. In questa prospettiva, per quanto riguarda la lettera *a*), si potrebbe precisare e limitare il suo ambito di applicazione ai reati punibili con pena edittale non superiore a tre anni – invece di quattro –, si potrebbe poi, in relazione alla lettera *b*), ulteriormente circoscrivere e specificare l'area nella quale potrà trovare applicazione l'istituto della prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994; andrebbe sicuramente valorizzato l'istituto della detenzione domiciliare cui fa riferimento il numero 4) della lettera *d*) e, infine, il tutto dovrebbe essere adeguatamente raccordato non solo con l'istituto della sospensione condizionale della pena, ma anche con quello del patteggiamento. In conclusione, sarebbe certamente opportuno consentire una fase di riflessione e di approfondimento per tornare in un momento successivo sull'emendamento in esame e poterne così rivedere e migliorare la formulazione.

Il senatore CIRAMI propone l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1, ritenendo anch'egli opportuna una pausa di riflessione.

Dopo interventi del presidente SENESE e del senatore CALVI, prende la parola il sottosegretario AYALA il quale ritiene senz'altro utile la soluzione dell'accantonamento che potrebbe favorire il raggiungimento, in Commissione, di un largo accordo sul merito dell'emendamento 16.0.1.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente SENESE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1.

La Commissione conviene quindi di fissare per martedì 10 marzo 1998, alle ore 11.30, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 16.0.1.

Il presidente rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,25.

240^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia AYALA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, adottato come testo base nella seduta del 22 luglio.

Il senatore GRECO aggiunge la propria firma agli emendamenti 17.1 e 17.3, mentre il senatore CENTARO dà per illustrato l'emendamento 17.2.

Il senatore CARUSO Antonino rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.1 e 17.3.

Il RELATORE esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 17.

Il sottosegretario AYALA dichiara di rimettersi alla Commissione in merito agli emendamenti 17.1 e 17.2, mentre è contrario all'emendamento 17.3 il quale, prevedendo come vincolante il parere del Parlamento sugli emanandi schemi di decreti legislativi delegati, non gli appare coerente con le connotazioni costituzionali della delega legislativa; ricorda, altresì, che tale suo avviso contrario è confortato anche, con riferimento alla legislazione ordinaria, dall'articolo 14 della legge n.400 del 1988 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presidente SENESE suggerisce, quindi, una riformulazione dell'emendamento 17.1 che è accettata dal senatore Antonino CARUSO che modifica, conseguentemente, il testo nell'emendamento 17.1 (nuovo testo).

Il senatore RUSSO rileva l'esigenza di effettuare, in sede di coordinamento finale, l'armonizzazione del testo dell'articolo 17 con quello del disegno di legge n.2570, come modificato dagli emendamenti già approvati.

Prende atto la Commissione.

Posto in votazione è approvato l'emendamento 17.1 (nuovo testo).

Risulta, conseguentemente, assorbito l'emendamento 17.2.

Il senatore CALVI ritiene che prevedere il carattere vincolante del parere delle competenti Commissioni parlamentari sia incompatibile con la natura e con la funzione proprie di una legge delega e, per tale motivo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 17.3.

Il senatore CALLEGARO non condivide la posizione del senatore Calvi e giudica senz'altro positiva la previsione del carattere vincolante del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo, anche in considerazione del fatto che nella sede parlamentare meglio di qualunque altra può valutarsi il rispetto dei principi e dei criteri direttivi da parte del legislatore delegato.

Il senatore FASSONE osserva che il problema posto dall'emendamento in votazione deve essere risolto primariamente alla luce dell'articolo 76 della Costituzione. Da tale disposizione, emerge chiaramente che il Parlamento può delegare la funzione legislativa al Governo solo alle precise condizioni – rappresentate dalla fissazione di criteri e principi direttivi e dalla individuazione di un oggetto definito in un periodo limitato – mentre il controllo sul rispetto di tali condizioni è affidato alla Corte Costituzionale. La previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari sarebbe quindi una soluzione contraddittoria con la scelta del Parlamento di spogliarsi limitatamente, e in relazione ad oggetti determinati, della funzione legislativa e darebbe luogo con tutta probabilità a problemi di legittimità costituzionale.

La senatrice SALVATO ritiene che, se le osservazioni del senatore Fassone sono ineccepibili da un punto di vista giuridico, non può peraltro non rilevarsi che l'eccessivo ricorso allo strumento della delega determina una situazione in cui, di fatto, il Parlamento spesso finisce per venire spogliato dei suoi poteri a seguito del tenore dei decreti legislativi adottati dal Governo. Da un punto di vista politico, quindi, la senatrice Salvato condivide senz'altro l'impostazione dell'emendamento 17.3 anche se, per le considerazioni di ordine

costituzionale alle quali ha prima fatto riferimento ritiene di doversi astenere dalla votazione.

Il senatore PREIONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 17.3, ritenendo, fra l'altro, che l'incidere con una delega in una materia così delicata come quella penale rappresenta un'ulteriore determinante ragione per prevedere non solo una puntuale definizione dei requisiti della delega, ma anche la vincolatività del parere delle Commissioni parlamentari consultate.

Il senatore RUSSO ritiene che le obiezioni di ordine giuridico sollevate dall'emendamento 17.3 siano insuperabili e che esso determinerebbe inevitabili problemi di legittimità.

Il senatore GRECO rileva che l'emendamento 17.3, pur non andando esente da talune perplessità, riflette la situazione di disagio venutasi a creare di fronte ad una situazione di vero e proprio abuso dell'istituto della delega legislativa da parte del Governo. Il Parlamento, in quanto titolare della funzione legislativa stessa, non può esimersi dall'affrontare tale problema e, anche se risultassero fondati – e ne dubita – i dubbi di costituzionalità prospettati, l'approvazione dell'emendamento lancerebbe comunque un segnale significativo nei confronti del Governo. Allo stato, comunque, annuncia il suo voto favorevole su di esso.

Il senatore MELONI interviene brevemente per richiamare l'attenzione sui problemi che – a suo avviso – si porrebbero nell'ipotesi in cui i previsti pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato non fossero fra loro conformi.

Il senatore CARUSO Antonino rileva che, nell'ipotesi prospettata dal senatore Meloni, basterebbe il mancato adeguamento anche ad uno solo di quei pareri per far venir meno la delega. Più in generale, l'oratore ricorda di aver avuto modo di approfondire, anche esaminando i lavori dell'Assemblea costituente, la problematica connessa all'articolo 76 della Costituzione e di averne tratto la convinzione che tale articolo non prefiguri le modalità con cui, dopo il suo conferimento, viene effettuato il controllo sull'esercizio della delega. Ritiene che la previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti non possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale, corrispondendo, tra l'altro, al senso comune che il mandante possa verificare se il mandatario si è attenuto al mandato ricevuto. Sarebbe, d'altra parte, inconsueto che un eventuale eccesso di delega potesse essere rilevato in via incidentale nell'ambito di qualsiasi giudizio, mentre una simile iniziativa verrebbe sostanzialmente preclusa in sede parlamentare. Dopo aver sottolineato che i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale hanno presentato un apposito disegno di legge (A. S. 3097) sulla materia della delegazione legislativa, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.3.

Il relatore FOLLIERI preannuncia di voler modificare in senso contrario il parere favorevole da lui precedentemente espresso

sull'emendamento 17.3. Pur condividendo peraltro, le argomentazioni della senatrice Salvato prevede che le complesse tematiche affrontate dagli intervenuti potranno trovare un terreno di confronto allorchè sarà esaminata la parte delle modifiche costituzionali varate dalla Commissione bicamerale relative all'esercizio della delega legislativa.

La senatrice SALVATO precisa che voterà a favore dell'emendamento 17.3.

Il senatore GASPERINI, nell'annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 17.3, considera sorprendente sia che si rigetti la previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti – laddove questa soluzione potrebbe consentire di porre rimedio all'indeterminatezza di determinate deleghe – ed altresì che il controllo sulle modalità di esercizio della delega legislativa venga lasciato interamente alla Corte Costituzionale.

Il sottosegretario AYALA ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento 17.3, rilevando che la previsione di un parere vincolante delle Commissioni competenti appare non solo incompatibile con l'articolo 76 della Costituzione e con l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, ma anche, implicitamente, con il fatto che proceduralmente l'esame e l'approvazione di una legge delega richiedono la procedura di esame ordinaria e, quindi, il passaggio in Assemblea.

Il presidente SENESE, aderendo alle argomentazioni del senatore Fassone, preannuncia che voterà contro l'emendamento il quale appare in contraddizione con un costante criterio interpretativo della Costituzione che non ha mai subito eccezioni.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 17.3.

Senza dibattito viene poi approvato l'articolo 17 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il presidente SENESE avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.1, nel testo risultante a seguito delle modifiche ad esso apportate nelle sedute del 17 e 18 febbraio scorso, nonché dell'emendamento 8.0.2, risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 18.27, 18.28, 18.38, 18.43 e 18.44

Gli emendamenti 18.13 e 18.14 sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del regolamento, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, essendo stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli articoli 273 e 274 del codice penale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 1985. Per la stessa ragione l'emendamento 18.1 deve ritenersi inammissibile limitatamente alla parte in cui fa riferimento ai predetti articoli del codice penale.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 18.1 ricordando che fra i numerosi articoli del codice penale che esso intenderebbe abrogare vi è anche l'articolo 271, relativo alle associazioni antinazionali, rispetto alla quale abrogazione il relatore Follieri ha preannunziato il proprio parere favorevole. Anche l'emendamento 18.11 si propone di ottenere il medesimo risultato e si riferisce alla sola fattispecie in questione. Il senatore dà, quindi, per illustrati gli emendamenti dal 18.3 al 18.12, dal 18.15 al 18.26, nonché l'emendamento 18.29. Si sofferma, poi, sull'emendamento 18.37, da lui presentato, chiarendo che il medesimo si propone di sopprimere i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenze sulle cose o sulle persone.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, gli emendamenti 18.34, 18.35 e 18.36. Dà per illustrati gli emendamenti 18.30, 18.31, 18.32 e 18.33; circa l'emendamento 18.40 rileva che esso è identico all'emendamento del Governo 18.41 e si propone di evitare la soppressione – proposta dall'altro ramo del Parlamento – della disposizione che consente al questore di imporre con foglio di via obbligatorio il ritorno nei luoghi di residenza delle persone indicate nell'articolo 1 della legge n.1423 del 1956, disponendo altresì l'arresto per i contravventori al provvedimento del questore medesimo.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 18.39.

Il sottosegretario AYALA dà per illustrati gli emendamenti 18.41 e 18.42.

Il senatore RUSSO invita il senatore Gasperini a ritirare l'emendamento 18.1 considerando che tale proposta, se prende le mosse dalla sicura esigenza di eliminare dal codice penale alcune fattispecie probabilmente non più attuali, appare tuttavia in contraddizione, per molte altre delle fattispecie da essa menzionate, con l'impostazione generale del provvedimento, il quale si propone di limitarsi alla depenalizzazione dei reati minori.

Il senatore GASPERINI, aderendo a tale richiesta, ritira allora l'emendamento 18.1, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione i restanti suoi emendamenti che affrontano l'abrogazione di singole fattispecie penali.

Il relatore FOLLIERI esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 18.11 – richiamandosi alla posizione da lui già espressa rispetto all'esigenza di eliminare il reato di cui all'articolo 271 del codice penale nella seduta pomeridiana del 17 febbraio 1998 con riferimento al subemendamento 8.1/4 – nonché sull'emendamento 18.42. Il parere del relatore è invece contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario AYALA è contrario agli emendamenti dal 18.2 al 18.29; per gli emendamenti da 18.30 a 18.37, dichiara che il Governo si rimette alla Commissione; mentre è favorevole all'emendamento 18.40.

Il senatore GRECO preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 18.11 e 18.42.

Il senatore CENTARO preannuncia, a sua volta, il voto favorevole sugli emendamenti 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.40, 18.41 e 18.42, sottolineando che il testo proposto dall'altro ramo del Parlamento e le conseguenti scelte di depenalizzazione o abrogazione di fattispecie penali in esso contenute non debbono in alcun modo essere considerati limitativi della libertà della Commissione di determinarsi in altro senso.

Il senatore PREIONI preannuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti a firma sua e dei senatori Gasperini e Serena, raccomandando in particolare l'approvazione dell'emendamento 18.11.

Il senatore CARUSO Antonino preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.40, 18.41 e 18.42.

Il senatore CALVI preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 18.11 e 18.12, rilevando, con specifico riferimento a quest'ultimo, che conservare la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 272 del codice penale manterrebbe in vigore una disposizione storicamente superata. Evidenzia altresì che la sua soppressione non determinerebbe alcun vuoto di tutela in quanto vi sono altre disposizioni, a partire dall'articolo 270 bis del codice penale, che assicurano un quadro di tutela adeguato nei confronti delle attività di carattere sovversivo.

Il senatore RUSSO esprime perplessità sulle considerazioni svolte dal senatore Calvi circa l'articolo 272 del codice penale e sottolinea che tale disposizione fa riferimento ad una propaganda avente ad oggetto attività che comunque devono essere caratterizzate dal requisito della violenza. A titolo personale, preannuncia quindi la sua astensione sull'emendamento 18.12.

La senatrice SALVATO preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 18.11 e 18.12, condividendo le argomentazioni del senatore Calvi.

Il senatore MELONI preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 18.11, 18.12, 18.41 e 18.42.

Il senatore PETTINATO si associa alle considerazioni espresse dal senatore Calvi, condividendone la posizione. Dichiarò, quindi, che intende apporre la sua firma agli emendamenti 18.0.1 e 18.0.3.

Il presidente SENESE rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità
e di sanzioni sostitutive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni sola o congiunta a pena pecuniaria), nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonchè al pagamento a titolo di sanzione non penale di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;

b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'ambito di applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle disposizioni penali menzionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;

c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte analoghe a quelle per le quali si procede di ufficio e che non siano di rilevante gravità;

d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:

1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;

2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;

4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;

5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospendibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice».

16.0.1

IL GOVERNO

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «quaranta» e: «quindici», rispettivamente con le parole: «sessanta» e: «trenta».

17.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, sostituire la parola: «quaranta» con la parola: «sessanta» e sostituire le parole da: «La Commissione» alla fine del comma con le altre: «Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti sono adottati».

17.1 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, sostituire la parola: «quaranta», con l'altra: «sessanta».

17.2

PASTORE, CENTARO

Al comma 1, dopo la parola: «parere», inserire la parola: «vincolante».

17.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Art. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono abrogati gli articoli 241, 256, 258, 261, 262, 265, 266, 267, 269, 271, 272, 273, 274, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 300, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 692, 710, 711, 726, comma 2, e 732».

18.1 GASPERINI, SERENA, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «241,».

18.2 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «256,».

18.3 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «258,».

18.4 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «261,».

18.5 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «262,».

18.6 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «265.».

18.7

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «266.».

18.8

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «267.».

18.9

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «269.».

18.10

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «271.».

18.11

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «272.».

18.12

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «273.».

18.13

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «274.».

18.14

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «278,».

18.15

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «283,».

18.16

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «290,».

18.17

GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «290-bis,».

18.18

GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «291,».

18.19

GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «292,».

18.20

GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «292-bis,».

18.21

GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «293,».

18.22

GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «299,».

18.23

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «300,».

18.24

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «342,».

18.25

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «343,».

18.26

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «352,».

18.27

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «350,».

18.28

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «275, 332, 657».

18.29

GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «297».

18.30

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «298».

18.31

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «303».

18.32

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «327».

18.33

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «332».

18.34

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «341».

18.35

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la parola: «344».

18.36

CENTARO

Al comma 1, dopo la parola: «345», inserire le altre: «392, 393».

18.37

PREIONI

Al comma 1, dopo la parola: «711», aggiungere l'altra: «718, 720, 723, 724, 725».

18.38

GRECO, CENTARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 732».

18.39

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Sopprimere il comma 2.

18.40

PASTORE, CENTARO

Sopprimere il comma 2.

18.41

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

18.42

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis). L'ultimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito con il seguente: «le contravvenzioni alle ordinanze emanate dal prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda sino a lire 1.000.000».

18.43

PASTORE, CENTARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».

18.44

PASTORE, CENTARO

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono il Ministro delle finanze Visco e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.le Mosca Moschini, accompagnato dal Colonnello Giuseppe Quaranta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R033 004, C06^a, 0004^o)

Il Presidente ANGIUS fa presente che da parte di alcuni senatori è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e, conseguentemente, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale della Guardia di Finanza sulle prospettive di riforma dell'ordinamento del Corpo.

(R047 000, C06^a, 0001^o)

Il Comandante generale dichiara che illustrerà alla Commissione un articolato «progetto di revisione» del Corpo della Guardia di finanza, che ha avvertito forte l'esigenza di verificare se il proprio apparato organizzativo e le risorse disponibili fossero adeguati alla realtà attuale ed

in grado di soddisfare le sollecitazioni provenienti dal Parlamento, dall'autorità di Governo e dai cittadini. Il progetto è frutto di approfondite valutazioni dei diversi livelli gerarchici, con costante ricerca di una sempre maggiore osmosi tra centro e periferia.

Gli obiettivi, di grande respiro, verso i quali il lavoro è stato indirizzato – in piena adesione alle direttive del Ministero delle finanze – sono tre. Il primo: definire una struttura in grado di esprimere maggiore efficienza in ciascuno dei settori di intervento istituzionale, conferendo assoluta preminenza al contrasto all'evasione fiscale e migliorando il rapporto tra costi e risultati dell'azione amministrativa; il secondo: dare ulteriore impulso all'attività di formazione, di qualificazione e di aggiornamento del personale, al fine di elevare ancor più la professionalità e conservarla su alti livelli per l'intero arco della carriera operativa; il terzo: assicurare, attraverso la revisione delle procedure ispettive, maggiore efficacia dei controlli e, nel contempo, minor disagio per il contribuente, in un rinnovato rapporto con il cittadino che veda esaltato anche l'aspetto collaborativo e di assistenza.

L'analisi ha investito le componenti strategiche dell'organizzazione e cioè le funzioni istituzionali, la struttura ordinativa e le risorse, dedicando – con riferimento a queste ultime – la dovuta e prioritaria attenzione alla situazione del personale.

L'attività svolta ha fatto emergere la necessità di operare una serie di interventi per adeguare le strutture del Corpo: ai mutamenti istituzionali in corso, caratterizzati da un ampio decentramento che coinvolge anche il comparto della fiscalità; alle linee portanti della ormai completata riforma del sistema tributario; al sempre maggior impegno che la Guardia di finanza è chiamata a svolgere a tutela degli interessi economico-finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea. Altri interventi attengono alla necessità di aderire ai principi sanciti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 in tema di organizzazione, nonché in punto di competenze, responsabilità e potestà dell'area dirigenziale, mirando, in modo particolare, alla razionalizzazione ed al miglioramento della funzione di comando e controllo sul territorio; di ripartire in modo funzionale il personale tra l'area «delle operazioni» e quella «della logistica», tra le varie categorie e nell'ambito di ciascuna di esse; di assicurare uno sviluppo di carriera più armonico, all'interno del Corpo ed in relazione alla disciplina esistente nell'intero comparto militare.

Non è emersa, invece, l'esigenza di rivedere i compiti affidati alla Guardia di finanza. Le vigenti disposizioni, infatti, già indicano in maniera inequivocabile ed attuale le funzioni del Corpo e, in particolare, quelle primarie di polizia economico-finanziaria.

La legge di ordinamento del 1959, infatti, definisce: il prioritario impegno verso la tutela degli interessi finanziari e politico-economici dello Stato, mediante la prevenzione, la ricerca e la denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie; l'esecuzione della vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria; la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico. Tale legge definisce, inoltre: il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, così

come ribadito dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981; alla difesa politico-militare delle frontiere; ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione in mare.

Un'annotazione particolare merita la prima delle citate attività concorsuali in relazione all'ampio dibattito che da tempo è in corso, a livello politico e tecnico, volto ad individuare forme più incisive di coordinamento tra le diverse Forze di Polizia.

Nel corso delle numerose riunioni interforze, tenute sotto la direzione del Ministro dell'interno, è stata più volte affermata – partendo dal delineato quadro normativo – la volontà del Corpo di assicurare la massima collaborazione nei servizi di ordine e sicurezza pubblica; è stato inoltre dato un particolare contributo all'individuazione di sempre più congeniali rapporti di sinergia e di cooperazione con le due Forze di Polizia a competenza generale (Carabinieri e Polizia di Stato), tenendo ovviamente conto della specificità professionale della Guardia di finanza e, quindi, con l'obiettivo di definire l'impegno del Corpo nei limiti delle risorse disponibili, evitando di incidere nell'assolvimento dei compiti istituzionali primari.

Al riguardo, il Ministro dell'interno, in una recente riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha ribadito l'assoluto rispetto della specificità del Corpo, la sua funzione di concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la competenza – invece – generale delle altre due Forze di Polizia.

Altrettanto attuale, e non esige interventi, – continua il Comandante generale – è la collocazione istituzionale del Corpo. La dipendenza diretta ed a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ne esalta infatti la vocazione verso i compiti primari, mentre il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere indicano le sue responsabilità di concorso alle dipendenze funzionali, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa.

Con riferimento, invece, agli interventi da compiere – nel solco delle linee guida innanzi esposte – il tema di prioritaria importanza è quello della riorganizzazione ordinativa che l'approvazione del recente collegato alla finanziaria 1998 ha avviato a soluzione, conferendo al Governo una delega per l'emanazione di un regolamento che consenta la revisione dell'assetto territoriale della Guardia di finanza.

La nuova struttura organizzativa, che si intende formalizzare con il citato provvedimento in fase di predisposizione, si impiegherà su due livelli di comando «pieni», con competenza, cioè, a 360 gradi: il Comando generale, organo di alta direzione e coordinamento, ed i Comandi regionali che costituiranno l'effettivo motore gestionale del Corpo nei settori operativo, amministrativo, logistico e di impegno del personale.

Quali organi demoltiplicatori dell'attività del Comando Generale e di raccordo con il livello regionale, saranno istituiti sei comandi con competenza interregionale, «leggeri nella struttura», titolari soltanto di alcune funzioni essenziali – quali quelle di controllo ed indirizzo dell'azione dei reparti operanti nell'area di rispettiva competenza – ed affidati a Generali di divisione. Verranno quindi, soppressi gli

attuali «Ispettorati», oggi «uffici» del Comando generale, «restituendo totalmente al territorio» la fascia di vertice dell'Istituzione.

Gli organi prettamente operativi, direttamente dipendenti dai Comandi regionali, saranno invece i Comandi provinciali, destinati ad essere il fulcro ed il riferimento di tutte le operazioni di servizio.

I nuclei regionali di polizia tributaria – rivisitati nelle strutture, nei compiti, nelle aree e nei livelli di intervento – rappresenteranno sempre più, nel settore «principe» delle attività del Corpo, i Comandi caratterizzati dalla più alta professionalità. Ad essi, quindi, competeranno, principalmente, l'esecuzione dei controlli fiscali nei confronti dei contribuenti di «alto profilo» e le indagini di maggiore rilevanza e complessità nel settore delle frodi e degli illeciti economico-finanziari, nonché in quello della criminalità organizzata.

La revisione dei nuclei, che dovranno sempre più costituire la «punta di diamante» della operatività del Corpo, sarà volta ad ottenere strutture organiche diversificate in relazione alle diverse realtà socio-economiche in cui saranno dislocate.

Il quadro ordinativo si completerà con: un Ispettorato per rapporti d'istruzione, retto da un Generale di divisione, con compiti di coordinamento ed impulso nel campo della formazione, qualificazione e specializzazione del personale; un Organismo di pari rango (Comando o Ispettorato), deputato a regolare l'attività dei reparti «specialistici» (Centro repressione Frodi, Nucleo speciale di Polizia comunitaria, Nucleo speciale di Polizia Valutaria, Centri a sostegno delle diverse Autorità garanti), razionalizzati nelle strutture e negli organici ed adeguati alle esigenze operative odierne. Nell'ambito di tale nuovo organismo opererà anche il Comando zona aeronavale, cui è affidato il coordinamento dell'impiego di tutti i mezzi aerei e navali nonché il comando ed il controllo delle operazioni a più ampio raggio.

Il secondo intervento che si intende operare – complementare e sinergico a quello ordinativo ora delineato – attiene alla revisione dei ruoli e della normativa in tema di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali.

Con il disegno di legge n. 2793-ter si chiede al Parlamento – prosegue l'oratore – di fornire lo strumento legislativo necessario per poter dar corso alla anzidetta revisione.

In particolare, per quanto concerne i «ruoli», i principali problemi riguardano: da un lato, l'esigenza di disporre di un'aliquota di ufficiali da impiegare in forma stabile in tutte le attività di supporto alle operazioni, ed in modo particolare nei settori tecnico-logistici, di vitale importanza per la funzionalità del servizio di istituto; dall'altro, l'anacronistica esistenza, oggi, nella Guardia di finanza, di un unico «ruolo» degli ufficiali, nel quale sono ormai confluiti soggetti con estrazioni culturali e professionali estremamente diverse. Tale eterogeneità di provenienza – a fronte della quale, invece, troviamo la medesima disciplina di avanzamento – ha reso sempre più difficile l'impiego e, spesso, ha frustrato le aspirazioni di carriera anche nelle risorse più qualificate, con evidenti, negative ripercussioni sotto il profilo motivazionale.

Per dare soluzione a dette problematiche la proposta del Corpo – contenuta nel disegno di legge appena richiamato – è quella di istituire un ruolo tecnico ed un ruolo speciale.

Riguardo al primo, esso è destinato a creare, nelle diverse branche tecniche, un'area di personale specializzato, caratterizzato da continuità d'impiego, specifica professionalità e consolidata esperienza.

Oggi, infatti, la Guardia di finanza «soffre» in modo particolare la carenza di militari «specialisti» indispensabili per l'attività a sostegno «dell'operativo». L'attuale normativa – articolo 7 della legge n. 189 del 1959 – che consente il «distacco» presso il Corpo di personale delle tre Forze Armate per assolvere «particolari incarichi di natura tecnica», non riesce più a soddisfare le esigenze. Il Ministero della difesa, infatti, trova sempre crescenti difficoltà ad inviare propri ufficiali ed il problema – purtroppo – è destinato ad acuirsi ulteriormente con la definitiva attuazione del «nuovo modello di difesa». La razionalizzazione, in chiave riduttiva, dello strumento militare comporterà certamente – è già stato espressamente preannunciato – un ridimensionamento ulteriore del già insufficiente contingente di personale specializzato delle Forze armate assegnato al Corpo.

L'esigenza innanzi illustrata è particolarmente avvertita nell'area dell'informatica – il cui utilizzo è basilare per l'analisi delle fenomenologie illecite ed il supporto dell'attività di *intelligence* – nei settori delle telecomunicazioni, delle infrastrutture, dell'amministrazione, del commissariato, delle trasmissioni, nonché nei comparti sanitario, aereo e navale.

Il ruolo speciale – invece – mira ad acquisire alla categoria superiore i sottufficiali, o meglio gli ispettori, più capaci e qualificati e, conseguentemente, a premiare e motivare ancor più detto personale attraverso un'autonoma progressione di carriera in posizione funzionale direttiva.

Il ruolo, pertanto, la cui istituzione è stata più volte sollecitata anche dal Parlamento attraverso specifiche risoluzioni ed ordini del giorno, sarà alimentato - previo superamento di apposito concorso e successivo corso di durata annuale – con i sottufficiali che abbiano dimostrato di possedere particolari qualità culturali e professionali.

La creazione dei citati ruoli – tecnico e speciale – al di là dei benefici che riverbererà sulla funzionalità dell'Istituzione e sul personale – consentirebbe anche di riordinare l'attuale ruolo «normale» che potrebbe essere così destinato ai soli ufficiali provenienti dai corsi di Accademia, ai quali far acquisire un'elevata professionalità, nonché conoscenze di tipo gestionale e manageriale.

Con riferimento, invece, alle modifiche che si ritengono necessarie in tema di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento, gli obiettivi sono molteplici ed, in primo luogo, quello di rimodulare le disposizioni sul reclutamento in relazione all'istituzione dei nuovi ruoli.

Sarà infatti necessario richiedere agli aspiranti il possesso di differenziati requisiti per ciascun ruolo in modo tale da calibrare l'alimentazione – e, poi la successiva formazione – alle specifiche funzioni che il personale sarà chiamato ad assolvere. L'aspetto riveste particolare rilievo.

vo con riguardo al ruolo tecnico, per il quale sarà razionale – anche per contrarre significativamente gli oneri connessi alla formazione – reclutare sin dall'inizio personale che già disponga di ampie competenze professionali di settore.

È ben evidente che a tali interventi si affiancherà una ristrutturazione dei periodi di formazione e dei moduli didattici che, potendosi realizzare attraverso provvedimenti amministrativi, sono già in fase di studio e di definizione nell'ambito del Corpo.

Sempre in tema di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento, altro obiettivo è quello di riordinare alcune disposizioni di stato giuridico, ed, in particolare, quelle in tema di sospensione facoltativa dall'impiego e/o dal servizio, eliminando soprattutto i differenti parametri applicativi esistenti per le diverse categorie di personale, nonché armonizzando le nuove norme con i principi di maggiore severità che l'autorità di Governo si propone di adottare nei confronti degli autori di reati contro la pubblica amministrazione.

Ultimo obiettivo è poi quello di rivedere l'attuale disciplina sull'avanzamento che oggi è causa di forte demotivazione nel personale. Peraltro, in relazione alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 490 del 1997, si rende improcrastinabile allineare le norme di interesse del Corpo con quelle fissate per le Forze armate.

Attualmente, il nodo principale dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza è rappresentato dalla limitatissima possibilità di accesso del personale – comunque ben preparato ed operativamente esperto – nella fascia direttiva alta e nella dirigenza iniziale, benchè – per effetto delle vigenti disposizioni che regolano il trattamento economico dei militari – un eventuale incremento del numero delle promozioni non avrebbe riflessi significativi in termini di oneri finanziari.

Per esempio – continua l'oratore – si tenga conto che oggi si perviene alla prima valutazione al grado di «maggiore» dopo circa nove anni di permanenza nel grado precedente e, in caso di esito negativo, non vi sono limiti al numero di valutazioni da effettuare. Considerato l'elevato numero di ufficiali inclusi nella aliquote di valutazione, in rapporto al numero di promozioni da conferire, si verifica che ufficiali di buon profilo complessivo debbano attendere da quattro a sei anni per essere promossi.

Tale situazione, destinata ad aggravarsi per «l'effetto cumulativo» prodotto dal meccanismo sopra descritto, potrebbe essere risolta adottando il criterio «ad anzianità» dopo due valutazioni a scelta, analogamente a quanto già è previsto per l'Arma dei Carabinieri e per le Forze Armate.

Le medesime considerazioni valgono per la valutazione al grado di colonnello. Anche per i tenenti colonnelli, infatti, l'attuale meccanismo di avanzamento a scelta determina la possibilità di subire molteplici valutazioni. A seguito di tali giudizi si determina un reiterato «scavalcamento» da parte di colleghi più giovani a scapito dei più anziani.

Potrebbe, quindi, essere utile adottare un sistema che, accertata l'idoneità al grado superiore, preveda, dopo un determinato numero di valutazioni con esito negativo e decorsi alcuni anni, la possibilità di es-

sere rivalutati e confrontati con i parigrado nelle medesime condizioni soggettive. In tal modo, sarà possibile recuperare pienamente all'attività di servizio risorse umane in possesso di adeguate professionalità.

Tutto ciò consentirebbe – altresì – di adeguare le dotazioni organiche con le nuove esigenze derivanti dal rinnovato quadro ordinativo prima descritto – che esige, proprio per migliorare la funzione di comando e di controllo, una maggiore presenza di ufficiali sul territorio – e, aspetto non secondario, di ridurre lo stato di disagio degli ufficiali del Corpo determinato dalla loro ricorrente inferiorità di grado, soprattutto nell'ambito degli organismi interforze, rispetto ai colleghi delle altre istituzioni.

Va poi rimarcato – prosegue il Comandante generale – come la riforma tributaria in corso determini un'esigenza sempre maggiore di personale connotato da notevole esperienza operativa. La riconosciuta opportunità di gravare con le attività di controllo verso soggetti di grandi dimensioni aziendali e, più in generale, nei confronti di contribuenti con contabilità complesse, sta imponendo un impiego diretto e crescente di ufficiali nelle attività ispettive.

È evidente come l'articolazione degli organici del Corpo non possa non tenere conto di tale evoluzione del sistema e delle metodologie ispettive, e richieda una rivisitazione dell'attuale rapporto fra la consistenza delle diverse categorie di personale.

È questo uno degli obiettivi strategici di lungo termine che il Corpo intende perseguire con determinazione. Occorre, cioè, modificare l'attuale composizione e ripartizione organica del personale, spostando l'asse delle risorse umane verso le categorie di più elevato spessore professionale. Ciò consentirà di meglio svolgere il ruolo di polizia investigativa tributaria ed economico-finanziaria deputata ad espletare attività sempre più connotate da estremo tecnicismo, da regolamentazioni sovranazionali, da fitti intrecci internazionali, da connessioni con il mondo finanziario e dall'utilizzo di sofisticati strumenti tecnologici.

Una risposta che sia adeguata, efficace e rispondente agli interessi statuali e dell'Unione Europea pretende un'organizzazione composta da professionisti e da specialisti.

D'altra parte, un chiaro indirizzo in tal senso si riscontra nella più recente normativa fiscale, decisamente tesa a rimuovere adempimenti e controlli di scarso peso, e rivolta a sollecitare la scoperta della sostanziale evasione e della grande elusione. Ciò ha già indotto il Corpo ad abbandonare servizi scarsamente remunerativi in termini di recupero a tassazione e ad indirizzare l'azione in materia tributaria verso la medio-alta imprenditoria e nei confronti di professionisti di alto livello.

La già difficile attività nel settore fiscale si integra, poi, alimentandosi reciprocamente, con quella di polizia giudiziaria che parimenti richiede una spinta professionalità.

In conclusione, lo scenario dei prossimi anni dovrà vedere la Guardia di finanza irrobustita nelle componenti di maggior spessore professionale – cioè, gli ufficiali ed i sottufficiali – ridimensionando gradualmente, ma decisamente, le risorse da impiegare in attività di minor rilievo.

In tale, rinnovato, contesto un'altra delle esigenze che si avverte pressante è quella di ottenere un nuovo dimensionamento degli organici dei dirigenti, oggi del tutto insufficienti rispetto alle necessità funzionali dell'organizzazione. Questo condiziona fortemente l'Istituzione – ed ancor più rappresenterà un elemento negativo nel ridisegnato quadro ordinativo – costringendola ad affidare a ufficiali direttivi la gestione di strutture ed articolazioni ad elevata responsabilità.

Tutto ciò potrà essere realizzato attraverso l'approvazione del disegno di legge oggi all'esame della Commissione: in esso, infatti, sono contenuti i criteri direttivi in base ai quali emanare i regolamenti di attuazione.

L'oratore accenna poi brevemente a due profili che dichiara di ritenere estremamente significativi per consentire una corretta valutazione delle proposte da lui illustrate.

Il primo di essi è che le soluzioni prospettate sono perfettamente compatibili con il principio di sostanziale omogeneità che da tempo regola la materia del trattamento giuridico del personale sia del comparto delle forze di Polizia che di quello delle Forze Armate: è da escludere, pertanto, che anche una sola di dette soluzioni possa rappresentare una fuga in avanti rispetto alle altre Istituzioni richiamate.

Il secondo profilo è quello finanziario. A tal proposito, si può affermare che tutti gli interventi ipotizzati – come esplicitato chiaramente nella stessa delega inserita nel disegno di legge n. 2793-ter – sono a «costo zero». Anche le modifiche che generano oneri aggiuntivi saranno, infatti, compensate da graduali riduzioni organiche, nel ruolo degli «appuntati e finanziari», nell'entità necessaria a realizzare un recupero finanziario di ammontare pari all'incremento delle spese. Giova anche ricordare che alcune delle proposte innanzi indicate – come quella di revisione delle dotazioni organiche dei dirigenti – non comporterà alcun onere perchè operata nell'ambito di personale che gode già del relativo trattamento economico dirigenziale.

Il Comandante generale fornisce poi alcune sintetiche informazioni circa lo stato di altri complementari progetti che sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione. Tali informazioni sono utili per dare testimonianza di come il Corpo si stia muovendo da tempo nel senso indicato e, soprattutto, per meglio far comprendere che ciò che ora viene richiesto ed auspicato rappresenta l'indispensabile tassello per il completamento dell'intera progettualità.

In tal senso, il riferimento è a tre interventi operati, rispettivamente, nel campo dell'organizzazione in senso stretto, della qualificazione del personale e dell'attività operativa.

In tema di organizzazione, nel corso del 1997 è stato avviato un piano di interventi denominato «Progetto Efficienza Guardia di Finanza», mediante il quale si è dato corso alla «gestione per obiettivi».

Si tratta di un programma triennale, aggiornato annualmente, in cui sono compendiate gli obiettivi che il Corpo intende perseguire nel periodo 1997/1999 e sono fissati i criteri metodologici idonei al loro raggiungimento. Il progetto si sviluppa attraverso una serie coordinata di misure ed iniziative nei settori dell'ordinamento e della formazione del persona-

le, delle operazioni e della logistica, volte a migliorare la conoscenza e l'analisi dei singoli fatti di gestione in modo da accrescere ulteriormente e sensibilmente la produttività e la qualità dei servizi resi allo Stato ed alla collettività.

A tal fine, si è già provveduto: a catalogare e codificare tutte le attività espletate dai militari in ciascun reparto, onde rilevare l'effettivo impiego e l'utilizzo delle risorse umane; ad avviare l'attività di «nuclei di analisi», volta a verificare la presenza di sacche di inefficienza o di duplicazioni funzionali nei diversi livelli gerarchici, a decentrare le funzioni, a snellire le procedure, a «sburocratizzare» al massimo la struttura; a dar corso ad una più frequente rotazione degli incarichi tra centro e periferia per favorire l'osmosi all'interno del Corpo e per evitare il formarsi di compartimenti stagni; ad attuare un piano di manovra organica teso a riversare sull'attività operativa quante più possibili risorse umane, recuperandole dagli incarichi cosiddetti «di funzionamento», quelli cioè necessari per la gestione ed il supporto logistico.

La Guardia di finanza si pone – così – in linea con i moderni sistemi, approvati dal Parlamento, per il controllo di gestione delle pubbliche amministrazioni. In tale quadro, proprio di recente il Ministro delle finanze ha emanato il provvedimento con il quale sono fissati i criteri e le modalità per la verifica – nell'ambito del Corpo – dei rendimenti e dei risultati della gestione.

Un secondo aspetto sul quale si sono accentrate l'attenzione, l'analisi e la riflessione interna è stato quello della formazione e della qualificazione del personale. È questo un tema di straordinaria rilevanza perchè attiene al maggior investimento che il Corpo può ed è tenuto a fare: la professionalità.

In tutti gli istituti di istruzione sono state operate profonde riforme dei programmi e dei moduli didattici con il solo ed unico obiettivo di rendere la preparazione del personale più aderente, funzionale e finalizzata ai compiti istituzionali primari della Guardia di finanza. È stato altresì avviato, in Accademia – nell'istituto, cioè, destinato alla formazione degli ufficiali – un progetto di monitoraggio del sistema di formazione, allo scopo di individuare il profilo di impiego ottimale di ogni ufficiale. L'idea è quella di mantenere sotto costante controllo l'evolversi dei percorsi formativi e la reattività del discente, in modo da poter disporre assegnazioni in servizio «mirate» sulle capacità e sulle attitudini dei singoli.

In punto di qualificazione, poi, è stato definito il percorso formativo del cosiddetto «verificatore fiscale», di colui, cioè, che dovrà possedere un'elevata perizia nello svolgimento, con incarichi di responsabilità, dell'attività di verifica, la più difficile e complessa delle attività operative della Guardia di finanza.

I destinatari dell'addestramento saranno, di norma, i giovani sottufficiali in possesso di naturali attitudini allo studio, all'analisi ed al controllo documentale, nonchè dotati di curiosità intellettuale e tenacia investigativa.

Il processo formativo che si intende avviare sarà cadenzato in tre momenti, caratterizzati dalla frequenza di altrettanti corsi, coordinati e

finalizzati all'acquisizione di progressivi livelli di professionalità. I primi due – corso di «Polizia di tributaria» e di «Tecnica della verifica» – costituiranno periodi di qualificazione, l'ultimo consentirà di acquisire la specializzazione di verificatore fiscale.

Gli obiettivi sono molteplici e tutti di estremo rilievo.

Innanzitutto, il progetto tende alla valorizzazione delle risorse umane. I militari che emergono per disponibilità al lavoro, intelligenza e capacità tecniche debbono essere premiati professionalmente ed «indotti» alla frequenza dei corsi.

In secondo luogo, lo scopo è di affermare ed assicurare la stretta correlazione tra l'attività di qualificazione e quella operativa, assegnando il personale che abbia frequentato i citati corsi in incarichi adeguati e coerenti ai livelli di professionalità raggiunti.

Da ultimo, si intende garantire la massimizzazione del rendimento in termini di efficacia, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione di servizio.

Un'altra delle iniziative assunte nel settore è quella della pianificazione dei periodi di aggiornamento degli ufficiali e dei sottufficiali, nell'ottica di ridurre il più possibile l'intervallo intercorrente tra un periodo e l'altro; a ciò provvederà la Scuola di Polizia Tributaria che assumerà sempre più la veste di vero e proprio «polo della qualificazione».

In tal modo, il personale – in particolare, quello chiamato ad assolvere incarichi di responsabilità e di direzione del servizio – potrà fruire di un numero maggiore di aggiornamenti professionali nell'arco della carriera, a tutto beneficio della qualità dell'attività espletata.

In relazione alle esperienze maturate negli Stati Uniti e nei Paesi Nord Europei, sarebbe opportuno prevedere una breve fase di aggiornamento professionale ogni cinque/sei anni di servizio.

In campo operativo, infine, sono state rivisitate le procedure nel triplice obiettivo di privilegiare la qualità e gli aspetti sostanziali dei controlli, di esaltare sempre più i poteri investigativi e di incentivare l'attività di «*intelligence*», strumenti essenziali – questi ultimi – per individuare le fonti dei flussi finanziari. A breve, inoltre, sarà emanata anche la nuova circolare che disciplina l'esecuzione delle verifiche fiscali, che sostituirà quella, ormai datata, emanata nel 1988.

Sono stati, inoltre, redatti, e già distribuiti ai reparti, una serie di «manuali operativi» relativi ai diversi settori di servizio, nei quali è compendiata, in maniera snella ed esauriente, la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa di riferimento. L'uso di tali manuali, unitamente a quello delle «valigette telematiche», attraverso le quali è diventato possibile connettersi in tempo reale con le numerose «banche dati» disponibili, contribuirà certamente ad elevare la qualità degli interventi ispettivi.

Il Comandante generale termina il proprio intervento sottolineando che tutto ciò che è consentito dagli strumenti regolamentari secondari è stato fatto; occorre ora dare completamento al progetto attraverso l'emanazione di provvedimenti legislativi che siano in grado di incidere anche sul personale.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato il Generale Mosca Moschini per l'ampia esposizione svolta, fa presente che il Generale risponderà congiuntamente a tutti i quesiti che verranno posti dai Commissari.

Interviene quindi il senatore DONISE, il quale chiede al Comandante generale di illustrare il rapporto tra la riorganizzazione del Corpo e l'attività della Guardia di finanza ai fini della lotta alla criminalità organizzata, soprattutto in aree particolari del Paese, come la Campania.

A giudizio del senatore PASQUINI, attesa la necessaria focalizzazione dell'attività della Guardia di finanza nel settore squisitamente economico, la limitazione del processo di riforma ai meccanismi di reclutamento ed avanzamento degli ufficiali, appare in qualche modo riduttivo. Per quanto riguarda, invece, la asimmetria, che in qualche modo emerge, tra esigenze operative del Corpo e disponibilità di personale, chiede una valutazione del fenomeno delle promozioni eccedentarie, che si verificano allorché il ricorso al contenzioso avverso alle valutazioni della Commissione di avanzamento sia positivamente accolto in sede di tribunale amministrativo. Da ultimo, ritiene che una più puntuale analisi del disegno di riforma illustrato possa essere effettuata avendo a disposizione anche dati relativi al rendimento dell'intera macchina amministrativa della Guardia di finanza, soprattutto con riferimento all'attività di accertamento.

Prende quindi la parola il senatore BONAVITA, a giudizio del quale le linee di ammodernamento e specializzazione della Guardia di finanza illustrata dal Comandante generale meritano grande attenzione e apprezzamento. Va peraltro ribadita l'esigenza di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento tra tutte le forze di polizia, eliminando divergenze e disomogeneità oggi esistenti. A tal proposito, chiede una valutazione circa le possibili integrazioni tra tutte le forze che operano nel settore della vigilanza e del controllo in mare. Da ultimo, ritiene essenziale aver mantenuto la Guardia di finanza nell'alveo della direzione politica del Ministero delle finanze.

Il senatore BIASCO, dopo aver ricordato che i disegni di legge all'ordine del giorno appaiono al momento già superati, avendo il Governo presentato nelle Commissioni di merito emendamenti che introducono rilevanti novità in tema di riordino delle forze di polizia, chiede al Comandante generale una valutazione complessiva del principio di coordinamento, sottolineando il rischio che tale principio possa determinare una sostanziale limitazione delle funzioni e dell'operatività della Guardia di finanza. Chiede infine se esiste ancora un servizio di *intelligence* organizzato autonomamente all'interno del Corpo e quali saranno le rispettive funzioni dello SCICO e del GICO nel nuovo assetto organizzativo.

Il senatore VENTUCCI dichiara di apprezzare l'impianto del riordino illustrato dal Comandante generale, che ben testimonia lo sforzo

della Guardia di finanza di adeguarsi alle nuove sfide imposte dai mutati scenari economici ed istituzionali. Dopo aver ricordato che il Corpo, a differenza di altri settori dell'Amministrazione finanziaria, appare immune dal vizio burocratico di interpretare le norme, spesso modificandone la portata, attraverso lo strumento delle circolari, ritiene che il riassetto dei ruoli della Guardia di finanza sia praticabile con la definizione di incentivi economici, anzichè con il ricorso a promozioni e aumenti di grado.

Interviene quindi il senatore ROSSI, a giudizio del quale l'impianto della delega al Governo appare superare ampiamente i limiti di materia e oggetto definiti in Costituzione. Chiede inoltre al Comandante generale se risponda al vero il coinvolgimento del Comando generale della Guardia di finanza in funzione di ausilio al Ministro delle finanze nella definizione e della qualità del tipo dei controlli da effettuare per valutare il rendimento interno al Corpo stesso.

Il senatore PEDRIZZI giudica ampiamente condivisibile lo spettro di obiettivi illustrato dal Comandante generale ai fini del rilancio dell'attività del Corpo. Peraltro, avrebbe preferito che le proposte di riordino e di riassetto fossero indirizzate anche a prevenire e reprimere eventuali comportamenti illeciti da parte degli appartenenti al Corpo: in anni anche recenti, infatti, le cronache giudiziarie hanno dovuto registrare il coinvolgimento di finanzieri in vicende di corruzione e reati ai danni della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece l'azione squisitamente accertativa, non condivide la focalizzazione di tali attività sulle imprese di grande rilevanza e sui grandi studi professionali, sottolineando invece la necessità di concentrare gli sforzi sulla grande criminalità organizzata.

Prende quindi la parola il senatore CADDEO, il quale esprime la preoccupazione che il pur condivisibile riassetto della Guardia di finanza, come delineato dal Generale Mosca Moschini, non sia, per certi versi, calibrato per condurre una serrata lotta alla grande criminalità economica, soprattutto in alcune aree del Paese. Le indagini patrimoniali, ad esempio, ai fini del contrasto di fenomeni criminali quali i sequestri a scopo di estorsione sono sicuramente utili, ma un maggiore coordinamento tra le varie forze dell'ordine, anche per quanto riguarda la presenza sul territorio, appare auspicabile.

Il Comandante generale Mosca Moschini, rispondendo congiuntamente ai quesiti posti dai Commissari, osserva che la funzione di coordinamento assume tutta la sua rilevanza allorquando siano state preliminarmente definite le specifiche funzioni attribuite ad ogni Forza e, successivamente, individuate le procedure per esercitare tale funzione di coordinamento. Tale esigenza, emerge, per esempio, se si considera che la Guardia di finanza concorre con altri organismi, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, e in particolare agli illeciti di carattere economico e finanziario, ritiene che il riordino organizzativo ed operativo sia funzionale ad una sempre più pregnante azione di contrasto degli illeciti economico-finanziari più rilevanti. A tal proposito, egli ritiene che le strutture dello SCICO e del GICO, delle quali non si prevede nè la eliminazione, nè la riduzione, possano continuare a svolgere i compiti loro assegnati, pur nella prospettiva di un coordinamento con le analoghe strutture operative delle altre Forze dell'ordine. Trattandosi di organismi altamente qualificati egli dichiara la netta opposizione a qualsiasi ipotesi di scioglimento di tali organismi: lo SCICO ha funzioni di investigazione di fenomeni che hanno natura e livello nazionale o sovraregionale, il GICO invece opera in un ambito interprovinciale. L'ipotesi di lavoro è di inserire tali organismi nel disegno complessivo illustrato in precedenza, il punto qualificante del quale è la costituzione dei nuclei regionali di polizia tributaria.

Per quanto riguarda gli strumenti legislativi e regolamentari per attuare l'opera di riordino, egli valuta positivamente tutte le scelte che consentano di portare a termine tale disegno di revisione con il massimo di efficacia e in tempi accettabili.

In relazione alla questione da alcuni sollevata circa la possibile confusione di ruoli tra il Comando Generale della Guardia di finanza e il Ministro delle finanze nell'effettuare il controllo sul rendimento effettivo del Corpo, egli ribadisce che i controlli interni sono impostati e verificati esclusivamente dal responsabile politico.

Relativamente al coordinamento delle forze che operano sul mare, dopo aver osservato che la Guardia di finanza è probabilmente al momento la forza di polizia meglio organizzata in questo settore, ritiene che l'esigenza di coordinamento non debba determinare il rischio di uno spezzettamento delle azioni operative. Anche in questo caso, ribadisce il Comandante generale, il coordinamento delle Forze di polizia è attribuito all'organismo al quale compete in via primaria lo svolgimento dell'azione di tutela (lotta al contrabbando, polizia internazionale, vigilanza delle coste, eccetera).

Sulla specifica questione del verificarsi di promozione eccedentarie, a seguito dei ricorsi al giudice amministrativo contro le valutazioni fatte dalla Commissione di avanzamento, il Comandante generale ammette l'esistenza di tale problema, ma ritiene che esso possa essere superato con la revisione dei meccanismi di avanzamento, adottando parametri quanto più oggettivi da parte delle Commissioni di valutazione. Da ultimo, egli osserva che il controllo morale sull'attività degli appartenenti al Corpo non può essere attribuito ad un autonomo organismo interno, in quanto esso è effettuato a cascata, quotidianamente, dalla «linea di comando». Si tratta di un problema difficile, poichè vanno eliminate tutte le possibili cause di condizionamento nei confronti dei finanziari; ricorda peraltro che anche recentemente coloro che sono stati dichiarati colpevoli di illeciti sono stati degradati ed espulsi dal Corpo.

Il Ministro VISCO fa presente che la focalizzazione dell'attività di accertamento sulle imprese di maggiore dimensione e sui grandi studi

commerciali risponde ad una precisa indicazione formulata dal responsabile in sede politica.

Il Presidente ANGIUS, congedando il generale Mosca Moschini Comandante Generale della Guardia di finanza, dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

173^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SU UN INVITO DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA, LA RICERCA, LA TECNOLOGIA E LA VALUTAZIONE DELLE RIPERCUSSIONI TECNOLOGICHE DEL BUNDESTAG TEDESCO (A007 000, C07^a, 0064^o)

Il PRESIDENTE ricorda che, nel mese di maggio dello scorso anno, una delegazione della 7^a Commissione e una delegazione della omologa Commissione del Bundestag tedesco (competente per l'educazione, la scienza, la ricerca, la tecnologia e la valutazione delle ripercussioni tecnologiche) si sono incontrate a Villa Vigoni, sul lago di Como, per uno scambio di opinioni su argomenti di comune interesse. I risultati dell'incontro sono stati tanto soddisfacenti che le due delegazioni hanno concordato di ripeterli con periodicità annuale. In relazione a ciò, la presidente della Commissione tedesca, onorevole Doris Odendahl, ha rivolto ora un invito ad una ristretta delegazione della Commissione per un incontro a Bonn, proponendo le date del 6-7 oppure del 27-28 maggio. Egli propone pertanto di chiedere al Presidente del Senato, in relazione a tale invito, l'autorizzazione allo svolgimento di un sopralluogo in Germania, per approfondire i temi dell'organizzazione della ricerca scientifica, del rapporto fra istruzione e formazione professionale e dell'autonomia universitaria.

Conviene la Commissione.

SUI SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C07^a, 0065^o)

Il senatore BISCARDI, incaricato di coordinare i sopralluoghi deliberati dalla Commissione nelle zone terremotate dell'Umbria e delle

Marche, nonchè nella Val di Noto, propone che il primo di detti sopralluoghi (già autorizzato dal Presidente del Senato) si svolga nei giorni 2 e 3 aprile, mentre il secondo (qualora autorizzato dalla Presidenza del Senato) il giorno 18 aprile.

Conviene la Commissione.

AFFARE ASSEGNATO

Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome»

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 6)

(R050 002, C07^a, 0002^a)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Biscardi ha presentato una nuova stesura della propria bozza di risoluzione.

Su tale bozza di risoluzione, dichiara il proprio voto contrario il senatore LORENZI, precisando che la propria contrarietà si incentra peraltro in massima parte sullo schema di decreto in titolo. Non può infatti non riconoscere gli apprezzabili tentativi del relatore e della maggioranza di migliorare il testo presentato dal Governo, soprattutto nella parte relativa ai meccanismi di inquadramento dei presidi incaricati. Lo schema di decreto resta tuttavia del tutto inaccettabile, anche perchè non si è registrata alcuna assicurazione da parte del Governo sull'introduzione di significative modifiche; al contrario, le dichiarazioni del Sottosegretario, sia pure formalmente convincenti, sono state invece del tutto pretestuose nella sostanza. Ribadisce infine la propria critica alla inamovibilità accordata ai dirigenti scolastici, lamentando la mancata individuazione di un sistema di promozioni che non comporti umilianti verifiche per i presidi già in servizio e invitando il relatore ad esprimersi sulla opportunità di un approccio maggiormente gradualistico.

Per dichiarazione di voto interviene altresì il senatore ASCIUTTI, il quale lamenta che lo schema di decreto in esame concentri in una medesima figura professionale molteplici funzioni, senza prevedere uno sdoppiamento fra dirigente didattico (che non potrebbe non provenire dal mondo stesso della scuola) e dirigente gestionale (con esperienza manageriale). Rileva poi che la proposta del Governo è tesa a conferire la dirigenza a tutti coloro che attualmente rivestono la carica di preside: il testo sottoposto alla valutazione del Parlamento non prevede infatti un esame conclusivo, benchè il Sottosegretario – nella sua replica – non abbia escluso un momento valutativo finale. È legittimo tuttavia dubitare che tale momento conclusivo, quand'anche introdotto, possa essere sufficiente a qualificare una dirigenza che, anche attraverso l'istituzione di ruoli regionali, rischia di assumere una connotazione di rango inferiore rispetto a quella generale della Pubblica amministrazione. Non va infatti dimenticato che, dagli anni '60 in poi, il personale docente ha conosciu-

to un progressivo appiattimento verso il basso e che molti degli attuali presidi non sono in possesso di una qualificazione convincente.

Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine all'ipotesi in cui gli incaricati non siano sufficienti a coprire la totalità dei posti messi a concorso nella prima fase concorsuale, dichiara infine il proprio voto favorevole alla bozza di risoluzione del relatore dal momento che, nonostante le perplessità denunciate, si augura che il Governo voglia comunque tener conto del contributo offerto dal dibattito.

Interviene quindi il senatore BEVILACQUA, il quale ribadisce anzitutto di ritenere inopportuna la frettosità con cui ci si accinge a conferire la dirigenza ai capi d'istituto, tanto più che è finalmente iniziata la discussione parlamentare sulla riforma dei cicli scolastici e che comunque il conferimento stesso, per le sue connessioni con il processo autonomistico, vedrà pieno compimento solo nel Duemila. Quanto al merito della discussione, dichiara di apprezzare la bozza di risoluzione predisposta dal relatore, che cerca di evidenziare gli aspetti meno convincenti dello schema di decreto in titolo. Ciò, tanto più nell'ultima stesura presentata, che tiene conto dei rilievi concernenti l'inquadramento dei presidi incaricati e l'esigenza di una valutazione finale dei corsi di formazione. Benchè resti un'incertezza relativa all'attività dei nuclei di valutazione, egli si dichiara comunque disponibile a votare favorevolmente sulla bozza del relatore, tranne che per la prima parte, laddove si esprime apprezzamento per la decisione assunta dal ministro Berlinguer di sottoporre lo schema di decreto alla valutazione del Parlamento: in realtà si trattava di un atto dovuto. Chiede conseguentemente al Presidente di procedere ad una votazione per parti separate della risoluzione.

Dopo che il senatore OCCHIPINTI ha a sua volta manifestato una moderata soddisfazione per la bozza di risoluzione del relatore, che ha recepito le indicazioni del dibattito, in particolare per quanto riguarda i presidi incaricati, il PRESIDENTE dispone la votazione per parti separate della proposta di risoluzione.

Poste separatamente ai voti, risultano quindi accolte tanto la premessa quanto la restante parte della proposta di risoluzione del relatore, dovendosi intendere, altresì, che la risoluzione presentata dai senatori Asciutti e Pera sia in parte assorbita ed in parte ritirata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 207)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0022^o)

La relatrice BRUNO GANERI illustra lo schema di regolamento in titolo, sottolineando che esso è teso a semplificare alcuni meccanismi procedurali relativi alla cessazione dal servizio e al trattamento di quiescenza del personale della scuola, senza peraltro incidere nella sostanza

sulle disposizioni di legge vigenti in materia. La modifica più significativa è infatti contenuta al comma 3 dell'articolo 1, che individua come data per l'accettazione delle dimissioni quella stessa prevista dal Ministro della pubblica istruzione come termine (attualmente è il 15 marzo) entro il quale il personale può presentare o revocare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni. Si tratta di una norma di effettiva semplificazione, prosegue la relatrice, che alleggerisce l'Amministrazione dell'obbligo di emanare i provvedimenti di accettazione delle dimissioni, con risparmio di tempo e con l'eliminazione degli inconvenienti derivanti dalla diversa data di emanazione dei provvedimenti stessi. Per quanto riguarda la restante parte dell'articolo, ella ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 riprendono disposizioni vigenti, senza introdurre modificazioni, mentre l'articolo 2 riguarda l'adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza. Gli articoli 3, 4 e 5 contengono invece, rispettivamente, disposizioni transitorie, norme abrogative e norme sull'entrata in vigore del regolamento stesso.

Al fine di garantire una maggiore funzionalità del testo, ella propone quindi di esprimere un parere favorevole, invitando tuttavia il Governo a precisare, al comma 1 dell'articolo 1, che il collocamento a riposo a domanda, oltre che per il compimento del 40 anno di servizio utile al pensionamento, può avere luogo anche per raggiunti limiti di età; al comma 3 del medesimo articolo 1, che il procedimento disciplinare sia tale da comportare la risoluzione del rapporto di lavoro; al comma 3 dell'articolo 2 che, qualora l'Amministrazione verifichi la mancanza dei requisiti per la concessione del trattamento previdenziale, tale circostanza sia comunicata agli interessati in tempo utile al fine di consentire il ritiro delle dimissioni dal servizio.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI si dichiara favorevole alla proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

Il senatore BRIGNONE chiede che la relatrice integri il proprio parere con una osservazione relativa alla possibilità di riaprire il termine previsto come perentorio dal terzo comma dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 per la presentazione di dichiarazioni integrative dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato. Alcuni docenti, al momento del collocamento a riposo, si rendono infatti conto di non aver presentato tutte le dichiarazioni utili e non hanno modo di integrare quelle fatte a tempo debito.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario Nadia MASINI, la quale fa presente che la prima osservazione della relatrice, riferita al comma 1 dell'articolo 1, risulta superflua, dal momento che corrisponde ad una prassi già in atto d'ufficio; quanto alla seconda osservazione, relativa al comma 3 dello stesso articolo 1, ella sottolinea

la difficoltà di prevedere gli esiti di un qualunque procedimento disciplinare, solo alla cui conclusione possono connettersi gli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro. È disponibile invece ad accogliere la terza osservazione, purchè sia riferita più in generale all'intero testo, anzichè al solo comma 3 dell'articolo 2.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,10.

Il sottosegretario Nadia MASINI conclude la propria replica, facendo presente al senatore Brignone che il suggerimento da lui avanzato è senz'altro condivisibile, ma reso sostanzialmente superfluo, per quanto riguarda le situazioni pregresse, dalla disposizione di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento. Per quanto riguarda invece il futuro, lo schema di regolamento non prevede alcun termine per la presentazione di dichiarazioni di servizio.

La relatrice BRUNO GANERI, in sede di replica, illustra la seguente proposta di parere:

«La 7^a Commissione,

considerato che lo schema di regolamento in esame, adottato a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la regolamentazione della materia riguardante i procedimenti di cessazione di servizio e il trattamento di quiescenza del personale della scuola;

rilevato che la modifica più significativa all'ordinamento attualmente vigente riguarda il principio che stabilisce come data per l'accettazione delle dimissioni quella prevista dal Ministro della pubblica istruzione per indicare il termine (attualmente il 15 marzo) entro il quale il personale può presentare o revocare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni;

rilevato che altre modifiche significative riguardano:

la definizione di termini certi per l'acquisizione da parte delle amministrazioni competenti di tutti gli elementi necessari alla definizione delle posizioni previdenziali degli interessati e che tali posizioni possono essere comunicate dai dipendenti interessati sottoscrivendo una apposita dichiarazione sostitutiva;

la possibilità, per coloro che abbiano già presentato una dichiarazione di servizio utile ai fini di servizio e per i quali non siano stati adottati i provvedimenti riguardanti la quiescenza e la previdenza, di confermare o di integrare la predetta dichiarazione;

considerato infine che complessivamente il regolamento corrisponde alle esigenze di razionalizzazione e di semplificazione previste dalla legge,

esprime un parere favorevole al regolamento in esame, raccomandando che, qualora l'Amministrazione verifichi la mancanza dei requisiti per la concessione del trattamento previdenziale, tale

circostanza sia comunicata agli interessati in tempo utile al fine di consentire il ritiro delle dimissioni dal servizio».

Previa dichiarazione di astensione del senatore BEVILACQUA, il suddetto schema di parere è posto ai voti ed accolto a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni: discussione della bozza di documento conclusivo

(R048 000, C08ª, 0001ª)

Il senatore BARRILE svolge la seguente relazione, recante le linee guida del documento conclusivo dell'indagine in titolo:

«La Commissione ha ravvisato l'esigenza di verificare in modo puntuale lo stato del servizio postale nel nostro Paese, anche alla luce dei contenuti della direttiva comunitaria 97/66 che rappresenta un ulteriore passo del percorso intrapreso con la pubblicazione del libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali del 1992 nella direzione della progressiva, completa liberalizzazione del settore e dell'apertura del mercato postale alla competizione.

Sono alla base di tale indirizzo il riconoscimento del ruolo trainante che l'efficienza della infrastruttura postale riveste nello sviluppo economico della Comunità e l'esigenza di perseguire, attraverso l'instaurarsi di un regime concorrenziale, un servizio universale che soddisfi cittadini e imprese quanto a parametri di accessibilità, di qualità e di costo.

Con la locuzione di «servizio universale» si intende definire l'insieme minimo di servizi di qualità specifica che ciascuno Stato è tenuto a garantire, ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla collocazione geografica della località. Tale definizione è contenuta nella ricordata proposta di direttiva comunitaria in corso di esame. Nell'ambito di tale definizione andranno pertanto ricompresi la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione sia della corrispondenza in generale sia dei pacchi. La definizione dei servizi da ricomprendersi nel

«servizio universale» dovrà tenere conto non solo della direttiva comunitaria 97/66 (relativamente agli *standards* minimi) ma dovrà essere valutata anche sulla base dell'odierna realtà italiana e delle attuali linee di sviluppo.

Come rilevato nel corso delle audizioni presso la Commissione, in nessun paese di Europa il servizio universale è in equilibrio. Nell'esperienza italiana l'area riservata è molto ristretta e non in grado di coprire gli oneri derivanti dall'esercizio del servizio universale, a differenza di quanto avviene in altre esperienze europee.

La questione del servizio universale, i suoi costi e la sua gestione, diventa fondamentale per un'azienda postale in fase di risanamento e sviluppo. Per quanto riguarda poi la gestione di tale servizio è naturale che questa debba avere come obiettivo una qualità diffusa e una accessibilità universale. Come sarà dimostrato in seguito, la centralità e la tutela del servizio universale, oltre ad essere una giusta tutela dei diritti dei cittadini, può divenire, grazie ad una gestione attenta ed efficiente, uno straordinario nodo strategico per l'azienda postale del futuro.

In linea con le intenzioni di ampliare e diversificare i servizi postali, il Piano d'impresa 1998/2000, fra le altre cose, presenta il «corriere prioritario», servizio che permetterà, pagando maggiormente l'affrancatura, il recapito in 24 ore in tutta Italia. Ora, il timore è quello che il servizio universale possa divenire un servizio di secondo piano, dequalificato, non soggetto a rigidi controlli di qualità. Se da una parte è giusto diversificare il servizio per centrare nuove nicchie di mercato, dall'altra sarebbe un grave errore strategico non investire in termini di innovazione nel servizio universale. Questo perchè un'azienda che vuole riaffermare il suo ruolo in un mercato competitivo deve anzitutto trovare un consenso diffuso intorno alla qualità dei suoi servizi principali.

Soltanto con una solida ed efficiente gestione dell'ordinario si può pensare di progettare e gestire lo straordinario, di andare a coprire nuovi settori di mercato con servizi innovativi. Solamente quando si è riusciti a soddisfare le esigenze primarie dei cittadini-clienti si può pensare di soddisfarne altre, tramite servizi personali ad alto valore aggiunto. Si tratta quindi di instaurare *ex novo* un rapporto di fiducia tra cittadini e Azienda Postale, basato sull'affidabilità e l'efficienza del servizio reso. Questo è il motivo per cui la politica di gestione del servizio universale assume una valenza strategica rilevante al fine di rendere più credibile l'introduzione di altri servizi.

L'esperienza italiana presenta, rispetto al quadro comunitario, tratti distintivi. Innanzitutto la riorganizzazione in termini di impresa delle Poste Italiane, iniziata nel 1994 con la trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente pubblico economico, è stata avviata con ritardo rispetto a quanto già realizzato dalle organizzazioni postali del resto di Europa, ove la riforma del settore è stata intrapresa già a partire dagli anni '80. Fino al momento della sua trasformazione in ente economico, l'amministrazione postale italiana ha scontato gli esiti di una gestione che si è rivelata assolutamente inadeguata a garantire, per i servizi erogati, condizioni di efficienza produttiva e *standards* qualitativi di livello europeo. Tali disfunzioni del sistema hanno gravato sulla collettività, che ne ha

sopportato i costi diretti – il bilancio dell'amministrazione delle Poste veniva ripianato annualmente dallo Stato – e i costi indiretti, legati all'inefficienza e all'inaffidabilità dei servizi.

Come già rilevato, il monopolio postale in Italia – a causa di una progressiva erosione storicamente determinata da interventi legislativi certamente non coordinati – ha un perimetro, già da venti anni, ristretto all'intero ciclo di lavorazione per le corrispondenze epistolari e al solo trasporto interurbano per i pacchi, tale comunque da non essere in grado di garantire una copertura dei costi derivanti dall'esercizio di un servizio a carattere universale. Naturalmente, il costo del servizio universale deve essere coperto dall'azionista di maggioranza, ma a supporto di questo servizio va messo a disposizione un nuovo impegno di risorse umane e tecnologiche in grado di innescare realmente quel circolo virtuoso che può far fare un decisivo balzo in avanti alla qualità dei servizi postali.

Il «servizio universale» non dovrà comunque essere una realtà a sè, tanto dal punto di vista organizzativo quanto economico, ma dovrà integrarsi e fondersi con gli altri servizi offerti dall'Ente o dalla costituenda società per azioni attraverso una idonea politica di sviluppo anche al fine di far sì che il relativo onere non debba essere solo a carico dello Stato. Il contratto di programma – momento fondamentale di tale strategia – dovrà pertanto tenere conto delle suesposte considerazioni affinché il «servizio universale» sia garantito al meglio sotto ogni profilo.

Per quanto riguarda poi la qualità del servizio, la «Carta della qualità», adottata sulla scorta della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, è stata approvata dall'Ente poste nell'ottobre del 1995 e resa operativa dal gennaio 1996. Tale documento contiene la dichiarazione degli impegni assunti dall'Ente nei confronti della clientela riguardo i servizi offerti, a fronte dei parametri di qualità dichiarati, al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente; tali impegni sono basati sui principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione ed efficienza e comprendono nel contempo strumenti di tutela del cliente (ne sono un esempio le procedure di rimborso relativamente ai casi di garanzia del recapito, integrità del contenuto e rispetto dei tempi del recapito). L'attuale versione della «Carta della qualità» riguarda i servizi postali e telegrafici; ovviamente la stessa dovrà essere estesa anche agli altri servizi offerti, in un'ottica di «qualità globale», vero cardine per il rilancio dell'Ente e per una sempre più incisiva presenza dello stesso sul mercato.

Se si esamina la situazione delle aziende postali inglesi, francesi e tedesche si può constatare come sia stato posto l'accento sugli *standards* di qualità del servizio, consolidando così l'immagine forte e positiva del servizio postale sia all'interno di questi paesi che all'esterno. In altre parole, il percorso evolutivo intrapreso dalle organizzazioni postali dei paesi della Comunità europea risponde all'obiettivo, già affermato dalla Commissione europea, di «sviluppare un equilibrio tra le esigenze di un servizio pubblico e l'applicazione delle norme di concorrenza, in cui entrambi gli aspetti siano complementari e si rafforzino a vicenda».

Come si rileva dagli elementi acquisiti dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, il mercato postale, nelle sue dimensioni nazionali e a livello internazionale, è connotato da fattori di evoluzione e mutamento che possono essere così elencati:

- 1) aumento della pressione competitiva a livello macroeconomico, nel quale la competizione si gioca sulle infrastrutture ed il sistema postale si ripositiona nel rapporto con le reti di telecomunicazioni e, a livello settoriale, nel quale grandi operatori privati entrano in modo massiccio nei segmenti di mercato postale a maggiore valore aggiunto;
- 2) evoluzione della domanda ed innovazione di prodotto;
- 3) evoluzione del quadro normativo verso la progressiva rimozione delle barriere monopolistiche;
- 4) evoluzione del quadro macroeconomico generale verso il mondo dei sistemi a rete.

L'effetto congiunto di tali fattori evolutivi, che presentano ampi margini di interdipendenza e di sovrapposizione, impone un processo di riposizionamento strategico che gli operatori pubblici postali europei, con diversi livelli di intensità, stanno affrontando.

Ad oggi tale obiettivo porta i sistemi postali ad affrontare due diversi profili: quello del mercato e quello delle regole. L'orientamento al mercato implica una grande trasformazione culturale, nella quale acquisisce rilevanza tutta la catena delle funzioni di *marketing*, a partire dall'analisi dei mercati di riferimento per arrivare alle politiche commerciali e di comunicazione.

Il profilo delle regole è oggi particolarmente «caldo» e presenta elementi di criticità che il dibattito politico sta evidenziando con forza. Il quadro normativo definirà infatti il sistema dei vincoli e delle opportunità che gli operatori pubblici incontreranno nel loro approccio ai mercati di riferimento. In Inghilterra, ad esempio, la chiave del successo di quel sistema può essere individuato negli alti investimenti in tecnologia - che consentono servizi ottimi a prezzi competitivi - e nella motivazione del personale completamente orientato ai bisogni del cliente.

Anche le poste francesi e tedesche hanno valorizzato in particolare l'aspetto qualitativo dei servizi e, particolarmente in Francia, accanto all'innovazione tecnologica è cresciuta una solida politica di alleanze e di relazioni industriali che ha coagulato intorno a sé finanza, trasporti, tecnologie e conoscenze specifiche per gestire, fra alleati, il mercato interno e quello sovranazionale in sviluppo, anziché aprire una competizione interna.

Dall'analisi complessiva del quadro di riferimento fornito dalle esperienze emerse in ambito comunitario risulta evidente come gli operatori postali rivestano un ruolo strategico nell'architettura dei «sistemi paese». Pertanto, in questa prospettiva, occorre valutare i futuri assetti dell'azienda postale italiana ovvero quelli di una infrastruttura con grandi possibilità di sviluppo date da un lato dall'alta capillarizzazione su tutto il territorio e dall'altro dalle innovazioni tecnologiche in via di attuazione, che congiungeranno le prospettive di crescita del sistema postale con lo sviluppo del mercato finanziario grazie alla duplice capacità distributiva di beni a carattere fisico ed immateriale.

In questa prospettiva sembra che il piano d'impresa 1998-2000 che dà esecuzione alle direttive adottate dall'Esecutivo sulla questione, possa essere considerato il documento fondante del futuro dell'azienda postale, destinato a cambiarne radicalmente il funzionamento e l'immagine. Il Piano infatti individua diversi fattori che possono dare impulso al risanamento e allo sviluppo secondo un imperativo che può essere riassunto: investimenti, rigore e nuovi servizi. Dal Piano si evince peraltro una linea ferma per quanto riguarda costi ed efficienza, una grande insistenza sulla flessibilità dell'organizzazione delle risorse umane e materiali e la previsione di un sistema funzionale di mobilità interna dalle sedi eccedenti verso quelle con effettive carenze di organico e maggiormente inefficienti. Il documento specifica inoltre modalità e impiego degli investimenti programmati per circa 6.600 miliardi, di cui 3.000 provenienti dal Tesoro, 900 dal *cash flow* e il resto dall'alienazione di beni non essenziali. L'obiettivo è di arrivare a fine '99 con 180 miliardi di attivo.

Le premesse per attuare questo Piano sembrano esservi: la nuova cultura che deve essere alla base di questo processo si sta facendo strada portando alla luce un possibile scenario futuro nel quale il nostro paese avrà un'azienda postale efficiente e competitiva anche a livello europeo, in grado di erogare servizi differenziati e universali ad alti *standards* qualitativi. Tuttavia nel corso dell'indagine si è constatato che, seppure si siano verificati effettivi miglioramenti sia in termini di efficienza economica che di miglioramento del servizio, non si può sot tacere che, ancor oggi, si è lontani da un sistema di qualità diffusa su tutto il territorio nazionale, ciò che continua a comportare perdite di quote di mercato nei riguardi della concorrenza, specie nelle aree più industrializzate del Paese. Tali eventi possono essere ricondotti a un insieme di cause fra loro spesso concatenate. In particolare sono state rilevate disfunzioni organizzative, legate anche ad una gestione aziendale assai burocratica che, oltre a rallentare i processi aziendali, ha l'effetto di demotivare al contempo la dirigenza con la conseguente mancanza di responsabilità e autonomia in capo alla stessa.

Per quanto riguarda poi la gestione del personale, per quanto la produttività sia sicuramente aumentata anche grazie al ruolo positivo svolto in merito dalle organizzazioni sindacali, essa non è ancora ai livelli ottimali a cui si potrà giungere solo con una idonea organizzazione del lavoro opportunamente stimolante nei confronti del personale e nel contempo con un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori e delle relative organizzazioni sindacali al fine, tra l'altro, di ridurre al minimo l'incidenza della conflittualità sindacale.

Altri punti, infine, sui quali dovrà essere concentrata l'attenzione del vertice aziendale sono quello della dislocazione del personale al fine di ridurre le carenze in determinate aree e gli esuberanti presenti in altre e un maggiore approfondimento della inadeguatezza delle strutture logistiche e degli ambienti di lavoro».

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

148ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

indi del Vice Presidente

CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati

(R046 001, C09ª, 0003ª)

Il PRESIDENTE – nell'introdurre il tema oggetto dell'audizione odierna – ricorda che l'Ufficio di Presidenza allargato ha programmato un ciclo di audizioni di rappresentanti dei vari dicasteri interessati alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati (OGM), a partire dal Ministero della sanità, in Italia riferimento pubblico principale in tale settore.

Il sottosegretario di Stato per la sanità VISERTA COSTANTINI si sofferma innanzitutto sul concetto stesso di «biotecnologia», che rappresenta l'integrazione tra scienze biologiche ed ingegneria allo scopo di utilizzare organismi, cellule, loro componenti o analoghi molecolari per l'ottenimento di beni o servizi. Proprio tali tecniche hanno trasformato la medicina e l'agricoltura moderne ed hanno avuto importanti effetti anche sull'industria alimentare. Le attuali tecniche di modificazione genetica comportano l'inserimento di uno o più geni, ben caratterizzati scientificamente, nell'organismo. Una parte considerevole degli studi nel settore è concentrata sulla ricerca di metodiche comportanti un miglioramento della resistenza delle piante a malattie e parassiti. Altri campi di applicazione riguardano la ricerca dell'aumento della resistenza delle

piante agli erbicidi, nonchè lo sviluppo di piante che sopportino condizioni estreme. Molto promettenti sono le ricerche nel campo sanitario: sono in fase di sperimentazione oltre duecento farmaci biotecnologici.

Ma proprio in ragione della loro potenzialità, i processi biotecnologici hanno sollevato notevoli discussioni e preoccupazioni presso l'opinione pubblica, soprattutto con riferimento ai possibili pericoli alla salute pubblica causati dall'assunzione di alimenti contenenti materiale geneticamente modificato, oppure in relazione all'ipotesi che le piante da semina geneticamente modificate potrebbero dar luogo a collaterali effetti negativi a spese dell'ambiente. Nell'ambito dei paesi europei si riscontra un quadro articolato di consenso e di opposizione rispetto alla modificazione genetica: in particolare, da un'indagine svolta dalla Demoskopia è emerso che novanta italiani su cento pensano che le biotecnologie siano un settore in forte sviluppo, mentre per quanto concerne le valutazioni vi è una sostanziale divisione.

Sono note le vicende normative che hanno portato il Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee ad adottare le due principali direttive che regolano la pratica delle biotecnologie: la direttiva 90/219/CEE riguardante l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91; la direttiva 90/220/CEE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, recepita con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.

Si sofferma quindi sui contenuti della normativa comunitaria, dando in particolare conto delle aree problematiche emerse dalla prima esperienza applicativa: un'insufficiente chiarezza circa gli obiettivi della valutazione del rischio, che ha ostacolato la totale armonizzazione delle fasi di ricerca ed ha suscitato disaccordi nella fase di immissione sul mercato dei prodotti; l'inesistenza di una classificazione dei rischi; una eccessiva complessità delle procedure amministrative; un'insufficiente impulso della Commissione su una serie di aspetti; una carente flessibilità ai fini del necessario adeguamento tecnico. Proprio da tali problematiche è emersa la consapevolezza della necessità di una modifica della direttiva, ed è in fase di finalizzazione una proposta emendativa tendente ad ottenere informazioni relative alla modifica genetica introdotta in un organismo ed a porre una etichettatura contenente dati al riguardo.

Dopo aver dato conto dettagliatamente dei singoli aspetti della normativa italiana sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, si sofferma in particolare sulla commissione interministeriale di coordinamento per le biotecnologie, presieduta dal dirigente generale del dipartimento della prevenzione presso il Ministero della sanità, i cui compiti variano a seconda che si tratti di esaminare notifiche afferenti l'impiego confinato di MOGM, oppure l'emissione deliberata nell'ambiente o l'autorizzazione alla commercializzazione di OGM o di prodotti che li contengono. Inoltre, in Italia si sta procedendo alla costituzione dell'organismo nazionale di valutazione,

secondo i contenuti della raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 29 luglio 1997.

A tutt'oggi non sono state presentate, in Italia, domande per l'immissione sul mercato di nuovi alimenti ai sensi del regolamento n. 258/97/CE, che disciplina gli alimenti ottenuti da OGM.

Dopo aver ripercorso la vicenda, verificatasi all'inizio del 1997, riguardante i prodotti alimentari ottenuti da mais e soia geneticamente modificati, dà conto dei contenuti del regolamento n. 1813/97/CE, con il quale si è stabilito che i prodotti alimentari ottenuti da semi di soia e da mais geneticamente modificati sono assoggettati alle norme di etichettatura previste per i nuovi alimenti (regolamento n. 258/97/CE).

Però allo stato non esistono disposizioni specifiche circa le modalità per esplicitare i dati da indicare obbligatoriamente in etichetta, per cui sarà il produttore dell'alimento a scegliere in quali termini dar conto delle informazioni richieste.

Circa la questione della brevettabilità delle scoperte, in discussione da un decennio e tuttora in corso, come è noto, vi sono posizioni favorevoli all'applicazione del brevetto industriale anche alle varietà vegetali ed alle specie viventi, soprattutto nel mondo dell'industria e della ricerca scientifica, sostenendosi che senza brevetto la maggior parte delle scoperte non verrebbe sfruttata, nè vi sarebbe l'investimento di sufficienti capitali. Per contro vi sono le posizioni opposte di coloro i quali temono che l'eventuale allargamento della brevettabilità sia carico di incognite e non tenga conto della distinzione tra invenzione (brevettabile) e scoperta (non brevettabile). Al riguardo si possono anche citare il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle biotecnologie, approvato di recente dalla Commissione agricoltura della Camera – secondo cui «l'estensione del monopolio brevettuale comporta molteplici inconvenienti», che poi vengono segnalati – e la stessa discussione del luglio scorso del Parlamento europeo.

Nel concludere l'introduzione generale al tema oggetto dell'audizione, dichiara sin da adesso la propria disponibilità a fornire, anche in un secondo tempo e nell'ambito di un nuovo incontro, le integrazioni e i chiarimenti che fossero richiesti.

Si apre quindi il dibattito sulle comunicazioni rese dal sottosegretario.

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione in particolare sulla questione dell'immissione sul mercato di mais e di soia transgenici, che indubbiamente rappresentano un alimento modificato: ma il punto di fondo è rappresentato dalla necessità di un obiettivo riscontro scientifico circa la nocività o meno di un alimento così prodotto per l'organismo umano.

Il senatore GERMANÀ sottolinea la difficoltà di acquisire dati scientifici certi intorno all'inquinamento provocato dall'uso di erbicidi al lato del manto autostradale ed all'interno dei terreni lungo cui corrono i binari ferroviari.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI rileva come non siano state ancora sufficientemente studiate le conseguenze di tecniche che possono definirsi di «modificazione genetica *ex post*», come le radiazioni ionizzanti, in particolare su prodotti ortofrutticoli, al fine di rendere estremamente gradevole l'aspetto esteriore di alimenti raccolti invece parecchio tempo prima, che potrebbero aver del tutto perso il proprio contenuto vitaminico. Si tratta a ben guardare di una truffa a danno degli stessi consumatori, per cui a suo avviso è necessario riproporre la questione, già all'attenzione del Parlamento europeo, di rendere obbligatoria nella etichetta degli alimenti l'indicazione della data di produzione.

Il senatore SARACCO si sofferma sulla velocità che caratterizza per tanti aspetti la società attuale e che conduce a condensare in poco tempo processi di selezione per i quali invece la natura ha impiegato migliaia di anni, proprio come nel caso estremamente significativo degli organismi geneticamente modificati. È quindi quanto mai necessario che le autorità pubbliche individuino in questo ambito le soluzioni ottimali per favorire quella gradualità progettuale nelle sperimentazioni, che consenta adeguati livelli di verifica della loro compatibilità ambientale, in vista del benessere complessivo dell'umanità; finalità non sempre perseguita dagli sperimentatori.

Il senatore CONTE rileva come le problematiche in esame non possano essere affrontate solo per gli aspetti squisitamente scientifici, dato che per la loro complessità stanno esigendo una risposta politica, che del resto caratterizza l'attuale fase del dibattito in materia. Si chiede quindi quale sia l'approccio del Governo di fronte a tale complessità politica della materia degli organismi geneticamente modificati e quali soluzioni intenda proporre, nella consapevolezza certo che a poco servono battaglie ideologiche in questo campo. Chiede altresì di conoscere quale sia il livello di coordinamento svolto dal Ministero della sanità, che dovrebbe rapportarsi non solo agli altri dicasteri competenti, ma anche agli stessi protagonisti sociali. Infine, chiede al rappresentante del Governo se siano già stati definiti protocolli o linee di indirizzo strategiche rispetto all'eventuale immissione nel mercato italiano di alimenti prodotti transgenicamente a seguito di scelte comunitarie.

Il senatore PIATTI ritiene quanto mai opportuno conoscere come l'Esecutivo intenda governare questi processi di trattazione di organismi geneticamente modificati, i quali non possono essere certamente sottovalutati, nella consapevolezza che è in atto una fase di forte sperimentazione, che però non potrà avere una durata illimitata. Nelle stesse mozioni sulle biotecnologie alla recente attenzione del Senato della Repubblica forte è l'impulso per una modifica della direttiva comunitaria in materia: al riguardo, richiama l'attenzione sul particolare concetto di «brevettabilità delle funzioni».

Il punto debole dell'ordinamento italiano è rappresentato dalle plurime competenze interdisciplinari connesse alla materia in esame: tale aspetto ordinamentale dovrà avere a suo avviso un rilievo essenziale nel

proseguito delle audizioni intorno ad una tematica che chiama in causa innanzitutto la salute dell'uomo, ma anche la proiezione europea dell'Italia in un campo dai contorni del tutto innovativi.

Il senatore CORTIANA ringrazia innanzitutto il sottosegretario per l'approccio estremamente serio e complesso alla materia trattata, senza alcuna predefinita o semplificazione ideologica. Non può essere scisso l'aspetto biologico da quello antropologico, qualora si voglia seriamente affrontare il tema degli organismi geneticamente modificati, nella consapevolezza che il ruolo delle politiche pubbliche non può essere solo notarile, dovendo piuttosto essere rispondente all'interesse generale delle generazioni attuali e future. Comunque sia, l'innovatività stessa delle problematiche ha fatto positivamente superare antiche divisioni di tipo ideologico.

Il sottosegretario non ha sottaciuto la natura delle pressioni ricevute, soprattutto da parte di quei settori volti a massimizzare gli utili delle proprie attività. Ma la stessa calendarizzazione delle audizioni in Commissione agricoltura del Senato non è casuale: solo l'Italia e l'Austria nell'Unione Europea hanno come riferimento pubblico per la materia in questione il Ministero della sanità, mentre gli altri paesi sembrano privilegiarne gli aspetti economici. Vi è comunque la necessità di un forte coordinamento sotto l'egida del Ministero della sanità, il cui rappresentante non a caso la Commissione tornerà ad ascoltare al termine del programmato ciclo di audizioni.

Uno dei problemi essenziali in Italia è costituito dalla mancanza di un vero e proprio diritto all'informazione circa la qualità reale dei prodotti acquistati, che pur a volte derivano da tecniche manipolative, contrariamente a quanto avviene in altri paesi europei dove il grado di trasparenza è maggiore. Infine, con soddisfazione ricorda che negli atti di indirizzo sulle biotecnologie ora all'esame dell'Assemblea del Senato è contenuto un preciso impegno rivolto al Governo, affinché si attivi al fine di modificare la normativa europea in materia.

Il PRESIDENTE – nel ringraziare il sottosegretario per la proficuità del contributo fornito – rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

129ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(377) PAPPALARDO ed altri. *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

(391) MICELE ed altri. *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

(435) WILDE e CECCATO. *Disciplina per il rilancio del turismo*

(1112) COSTA ed altri. *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

(1655) GAMBINI ed altri. *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

(1882) POLIDORO ed altri. *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

(1973) DE LUCA Athos. *Carta dei diritti del turista*

(2090) DEMASI ed altri. *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(2143) LAURO ed altri. *Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici*

(2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. *Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche*

(2198) TURINI ed altri. *Legge quadro sul turismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio mentre era in corso la discussione generale sul testo unificato elaborato dall'apposito comitato ristretto.

Il senatore POLIDORO, rilevata la necessità di provvedere rapidamente ad una complessiva riforma della legge quadro sul turismo, ricorda come il testo prodotto dal comitato ristretto sia il frutto di un approfondito esame istruttorio, nel quale sono state ascoltate tutte le categorie interessate e risponda adeguatamente all'esigenza di esaltare il ruolo delle autonomie locali in materia. Nel formulare una valutazione complessivamente favorevole preannuncia, a nome del suo Gruppo, la presentazione al testo di emendamenti migliorativi diretti, in particolare, alla istituzione di un fondo per il prestito turistico al fine di garantire, sulla scorta dell'esperienza realizzata in altri Paesi, l'esercizio da parte di tutti i cittadini del diritto alla vacanza.

Interviene quindi il senatore MUNGARI, che ritiene restrittiva dell'esercizio dell'attività economica la definizione di impresa turistica contenuta nell'articolo 4 del testo unificato. Quanto alla prevista trasformazione dell'ENIT in società per azioni, reputa contraddittorio il ricorso alla forma societaria imponendo, contemporaneamente, il vincolo di una proprietà integralmente pubblica; a suo avviso dovrebbe invece essere garantita, anche in conformità degli indirizzi generali del Governo in materia di privatizzazioni, la possibilità di una partecipazione dei privati al capitale sociale.

Il senatore PONTONE, ricordata la partecipazione attiva del suo Gruppo ai lavori del comitato ristretto rileva, con rammarico, il mancato recepimento di molte delle proposte avanzate dalla sua parte politica. Il testo unificato all'esame appare a suo avviso fragile e lacunoso, in particolare con riferimento alla materia delle guide turistiche. Nell'auspicare, quindi, una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare, preannuncia la presentazione di emendamenti.

Anche il senatore WILDE, condividendo l'esigenza di procedere ad un rapido esame delle iniziative in titolo, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, la presentazione di emendamenti, tesi in particolare a meglio chiarire il ruolo delle imprese turistiche e la nozione di comune turistico. Quanto alla riforma dell'ENIT, si augura che il Governo non intervenga autonomamente, utilizzando le deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997.

Si chiude la discussione generale.

Agli intervenuti replica il relatore GAMBINI, che si sofferma brevemente sui lavori del comitato ristretto nel corso dei quali l'ampio contributo di tutte le forze politiche ha permesso di collocare il testo nel nuovo scenario aperto dalla legge n. 59 del 1997 sulla scorta di un'interpretazione più avanzata dell'articolo 117 della Costituzione. Il testo in esame, infatti, sgombrato il campo dalla precedente legislazione quadro generalmente ritenuta obsoleta, ha individuato i temi sui quali si è ritenuto necessario prevedere una disciplina uniforme a livello nazionale, alla cui concreta elaborazione è chiamata a partecipare attivamente la Conferenza Stato-Regioni e, nelle materie di propria competenza, la

Conferenza unificata Stato-Regioni-città. Si potrà così aprire per le Regioni una nuova stagione legislativa nella quale le attività turistiche potranno trovare un'adeguata disciplina.

Quanto all'Enit, si dichiara convinto della necessità di assicurare la esistenza di uno strumento nazionale per garantire la promozione del turismo italiano sui mercati internazionali. In proposito, la prevista riforma dell'Istituto, così come proposta nel testo elaborato dal comitato ristretto, è il frutto di un compromesso fra le diverse istanze rappresentate dalle varie forze politiche. Personalmente avrebbe infatti preferito prevedere un'apertura alla partecipazione dei privati nel capitale sociale dell'ente, ritenendo la dimensione esclusivamente pubblicistica dell'istituto inadeguata ad affrontare le sfide della concorrenza internazionale essenzialmente in materia di certificazione della qualità dei servizi turistici. Reputa, peraltro, la disciplina prevista nel testo unificato un compromesso equilibrato.

Preannuncia, quindi, la presentazione di alcune proposte emendative al testo, tese in particolare a sottolineare con maggior forza la dimensione europea in cui devono collocarsi le attività turistiche, il ruolo delle comunità locali e delle *pro-loco* e la piena valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale. Occorrerà altresì ridefinire, come fondo di cofinanziamento, il Fondo di riqualificazione dell'offerta turistica secondo i principi stabiliti in proposito nello schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 59 del 1997. Egualmente, sempre per conformarsi agli indirizzi contenuti nella più recente legislazione in materia di attività amministrative, ritiene opportuno inserire, nel testo in esame o – in alternativa – nello schema di regolamento sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi (attualmente all'esame della Commissione, in sede consultiva), una espressa disciplina diretta alla semplificazione dei procedimenti amministrativi che interessano le imprese turistiche.

In conclusione, al fine di garantire la sollecita approvazione della nuova legge-quadro, come auspicato da tutti gli intervenuti nel corso della discussione generale, avanza la proposta di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento dell'esame dei disegni di legge in titolo alla sede redigente. Il loro iter, poi, dovrebbe procedere quanto più rapidamente possibile, tenuto conto anche dell'inserimento, nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta del 17 marzo, dell'esame del disegno di legge n. 2143 del senatore Lauro sui servizi turistici.

Dopo un breve dibattito relativo al termine per la presentazione degli emendamenti, il presidente PALUMBO fissa detto termine per le ore 13 di venerdì 13 marzo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: rinvio dell'esame)
(L014 078, C10ª, 0015ª)

Il presidente PALUMBO, considerata l'opportunità di un approfondimento, anche alla luce dell'ulteriore documentazione fornita dal Go-

verno, suggerisce di chiedere al Presidente del Senato una dilazione del termine previsto dall'articolo 139-*bis* del Regolamento.

Il senatore LAURO ritiene importante che si proceda all'espressione del parere – particolarmente atteso – nella seduta odierna.

Il relatore MACONI valuta positivamente la proposta del Presidente e ritiene che la Commissione possa, poi, impegnarsi ad esprimere il parere in tempi estremamente rapidi.

Il presidente PALUMBO, valutato anche l'ormai imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

199^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore TAPPARO, relatore, il quale rileva innanzitutto come le disposizioni presentino un certo grado di eterogeneità, trattandosi di misure di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale. Tuttavia, può ravvisarsi un elemento ispiratore comune, costituito dall'intento di dare un sostegno ai livelli occupazionali.

Talune disposizioni erano in precedenza ricomprese in un disegno di legge di iniziativa del Governo, l'atto Camera n. 4050, presentato nello scorso mese di luglio, ma si è ritenuto necessario trasferirle ora in un apposito provvedimento di urgenza.

L'articolo 1 del decreto-legge, nel testo comprendente le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni in materia di sostegno al reddito. Esso fa riferimento alla erogazione di trattamenti di sostegno in aree territoriali e settori produttivi che presentano problemi occupazionali, e reca altresì misure per la ricollocazione di lavoratori in mobilità.

Al comma 1, viene infatti concessa l'iscrizione nelle liste di mobilità fino al 31 dicembre 1998, senza corresponsione della relativa indennità, per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte

di imprese con meno di quindici dipendenti. Viene in tal modo prorogato il termine previsto al riguardo dalla legge n. 608 del 1996, che è scaduto il 31 dicembre 1997.

Le imprese che provvedono all'assunzione di lavoratori collocati nelle medesime liste possono accedere ai benefici contributivi nel limite complessivo di 9 miliardi di lire; per la copertura del relativo onere vengono utilizzate le disponibilità del Fondo per l'occupazione.

Il comma 2 proroga per un anno, fino al 31 dicembre 1998, il termine per l'accesso ai benefici previsti per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e per le imprese artigiane che si avvalgono dei contratti di solidarietà, entro il limite massimo di lire 30 miliardi, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Il comma 3 dispone la proroga per ulteriori otto mesi dei trattamenti di integrazione salariale per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi della cosiddetta «legge Prodi», in aggiunta ai sei mesi di proroga già previsti dal decreto-legge n. 67 del 1997. Lo stesso comma, alla lettera *b*), proroga inoltre per otto mesi il trattamento di CIGS, per i lavoratori dei consorzi agrari provinciali, con riduzione pari al dieci per cento del trattamento di integrazione salariale già attribuito. Tale misura si rende necessaria per la gestione degli esuberanti conseguenti all'attuazione del processo di profonda ristrutturazione che interessa il settore dei consorzi agrari.

Alla stregua del comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, con decreto del Ministro del lavoro può prorogarsi per un massimo di sei mesi il trattamento di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori già sospesi dal lavoro per cessazione di attività, dismissione di rami di attività e per procedure concorsuali che abbiano interessato aziende in tali situazioni, in vista del reimpiego in nuove iniziative industriali e di servizi nelle stesse aree.

Il comma 4 stabilisce in via di interpretazione autentica a favore delle imprese in amministrazione straordinaria la possibilità di ottenere con decreto ministeriale i benefici previsti per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, sempre che le relative domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1997.

Il comma 5 stabilisce, in via di interpretazione autentica, la possibilità per i lavoratori che operano nelle discariche di ottenere in via transitoria, in caso di licenziamento, l'iscrizione alle liste di mobilità e la corresponsione della relativa indennità, in attesa dell'attivazione di nuovi impianti di smaltimento. A tal fine, è prevista una deroga rispetto ai requisiti di età e anzianità aziendale previsti al riguardo dalla legge n. 223 del 1991.

Il comma 6 prevede la possibilità per i soggetti residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento Cee n. 2081/93, di età compresa tra i diciannove e i trentadue anni se privi di occupazione, ovvero fino a trentacinque anni se disoccupati di lunga durata, utilizzati nei «piani di inserimento professionale» di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge n. 510 del 1996, di svolgere l'attività nell'ambito di imprese operanti in regioni diverse da quelle situate nelle aree di cui agli stessi

obiettivi nn. 1 e 2. Ciò, a condizione che i giovani interessati abbiano concordato, anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza, finalizzati allo sviluppo economico delle stesse aree. Ricorrendo tali condizioni, ai giovani destinatari della previsione compete un'indennità aggiuntiva di lire 800 mila al mese a titolo di rimborso degli oneri relativi al vitto e all'alloggio, nonchè una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa. Ai giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo 2, le indennità aggiuntive previste dal comma in esame sono corrisposte nel caso in cui le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza.

Il Governo dovrà poi riferire alle Commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati dei piani di inserimento professionale.

Al comma 7 è prevista una modifica della quota percentuale per l'ammissione alla mobilità lunga di cui alla legge n. 229 del 1997 per le imprese situate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento Cee n. 2081 del 1993.

L'articolo 2, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera, reca disposizioni in materia contributiva.

Al comma 1, per il rilancio del settore dell'edilizia e di quello lapideo è prevista la riduzione dell'aliquota contributiva, per il trattamento ordinario di integrazione salariale, secondo un criterio di armonizzazione con quella vigente nel settore industriale. Al relativo onere finanziario, valutato in lire 90 miliardi, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione.

Al comma 2 si prevede, per dirimere una controversia interpretativa risalente nel tempo, che gli adempimenti contributivi per il personale dei patronati facciano a questi capo secondo i criteri ordinari. Al riguardo, va ricordato che in precedenza, prima della privatizzazione degli enti di patronato prevista dalla legge n. 112 del 1980, questi risultavano esonerati dagli oneri in questione.

Il comma 3 introduce una modifica di natura ricognitiva al decreto-legge n. 669 del 1996, come convertito dalla legge n. 30 del 1997, prevedendo l'esonero dal pagamento dei contributi INPS e INAIL a favore delle aziende turistiche che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale.

Al comma 4, in via di interpretazione autentica dell'articolo 53 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998, si prevede che resti a carico dei lavoratori dell'Ente Poste l'obbligo di contributo di finanziamento al Fondo di previdenza dovuto all'Istituto Postelegrafonici.

L'articolo 3 prevede l'integrazione del Fondo per l'occupazione per garantire il finanziamento dei trattamenti che gravano su di esso, nella misura di lire 976 miliardi per il 1998, 913 miliardi per il 1999 e 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

All'articolo 4, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera, vengono infine introdotte alcune innovazioni alla normativa vigente per la promozione del lavoro autonomo nel Mezzogiorno, al fine di rendere più flessibile la disciplina del prestito d'onore. Si abbandona

così il criterio della durata fissa di quattro mesi dei corsi non retribuiti, prevedendo in suo luogo una durata massima di tre mesi, senza indicazione di un periodo minimo; viene altresì reso più agevole il conseguimento delle garanzie sull'investimento, con l'eliminazione della necessità dell'iscrizione di privilegio speciale e l'utilizzo dello strumento assicurativo.

In conclusione, sottolinea come il provvedimento tenda ad assicurare una regolazione più omogenea di quella già in essere sia sul versante degli ammortizzatori sociali che su quello delle politiche attive del lavoro; è auspicabile che le nuove misure consentano di superare la logica degli interventi tampone alla quale troppo spesso ci si è fin qui attenuti nell'attuazione delle politiche di sostegno al reddito e all'occupazione.

Il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 9 marzo alle ore 12.

Su tale comunicazione, si apre un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori PELELLA, TAPPARO, MANZI e Michele DE LUCA.

Il PRESIDENTE, in conclusione, fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato individuato tenendo conto della necessità di concludere in tempo utile l'esame in Commissione del provvedimento d'urgenza in titolo, già calendarizzato per l'Assemblea a partire dal prossimo 17 marzo, garantendo nel contempo alla 5ª Commissione permanente la possibilità di esprimere il prescritto parere sugli eventuali emendamenti che dovessero recare oneri aggiuntivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente SMURAGLIA, il quale ricorda, in premessa, che l'esame del provvedimento in titolo ha inizio dopo la conclusione di una vicenda che fa sorgere non pochi interrogativi e perplessità in ordine all'andamento dei rapporti tra il Governo e il Parlamento. Infatti, il disegno di legge n. 2987 è stato deferito alla Commissione il 20 gennaio, ed è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione stessa nelle sedute convocate nella seconda settimana di febbraio; per vari motivi non è stato possibile iniziare in quei giorni l'esame del provvedimento, ma proprio nello stesso periodo, nel corso dell'esame in sede referente presso la 8ª Commissione permanente del disegno di legge n. 2983, di conversione del decreto legge n. 457 del 1997, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è stato accolto, quasi senza discussione, un emendamento di iniziativa parlamentare che riproduceva inte-

gralmente il testo del disegno di legge in titolo. Lo stesso emendamento veniva approvato il giorno seguente dall'Assemblea del Senato, come articolo aggiuntivo del disegno di legge n. 2983. In sostanza, quindi, il disegno di legge n. 2987 veniva integralmente trasfuso in un'altra distinta iniziativa legislativa, senza peraltro che su tale scelta vi fosse la possibilità di avviare presso la Commissione competente in via primaria una riflessione e un confronto con il Governo, dati i tempi ristrettissimi nei quali si è svolta la vicenda sommariamente richiamata. La Camera dei deputati ha comunque soppresso l'articolo aggiuntivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 457, e il Senato in terza lettura non ha introdotto ulteriori modifiche al testo. Pertanto, convertito il decreto-legge n. 457 senza l'inclusione nella legge di conversione della delega al Governo, è possibile riprendere l'esame del disegno di legge n. 2987.

Nel merito, esso conferisce all'Esecutivo un'ampia delega legislativa sulla sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo, dettando una disciplina che, per alcuni aspetti, va anche al di là della materia indicata nel titolo. L'iniziativa legislativa all'esame si raccorda, integrandole, alle disposizioni della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, relativa al riordino della normativa in materia portuale: con l'articolo 24, comma 3, il Governo veniva infatti autorizzato ad emanare un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolta negli ambiti portuali. D'altra parte, il decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, pur contenendo una disposizione riguardante l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle esigenze peculiari di sicurezza del lavoro a bordo delle navi, esclude la possibilità di regolare in via amministrativa la sicurezza del lavoro portuale, tanto più che tale modalità di regolazione risulterebbe priva di efficacia concreta, non potendo individuare gli specifici comportamenti e le conseguenti sanzioni amministrative e penali, da disciplinare con legge. Vi è dunque un'esigenza di intervenire con legge, anche al fine di assicurare una corretta ripartizione delle competenze, poichè nella situazione attuale vi è il rischio che si verifichino sovrapposizioni e conflitti tra le ASL, cui spetta la competenza primaria in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, le Capitanerie di porto, i Vigili del Fuoco e le Autorità portuali.

Il Presidente passa quindi a dare conto dettagliatamente dei principi e criteri direttivi della delega, che figurano al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame. Si sofferma in primo luogo sulla lettera *l*), che prevede l'attivazione, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, di un Osservatorio per il lavoro marittimo e portuale, osservando che tale disposizione dovrà essere comunque coordinata con quella che ha disposto, in sede di conversione in legge del citato decreto-legge n. 457, l'istituzione di un analogo organismo, al fine di evitare inutili duplicazioni. Alla lettera *m*) la previsione dell'attuazione dei decreti legislativi mediante le ordinarie strutture amministrative del Ministero dei trasporti e della navigazione risulta poco chiara ed è quindi

meritevole di uno specifico approfondimento. La lettera *n*) disciplina invece il sistema delle sanzioni, che dovrà essere adeguato e coordinato con quello previsto in particolare dal decreto legislativo n. 626 e dal decreto legislativo n. 758 del 1994, per quanto attiene all'istituto della prescrizione; la lettera *o*), riguardante l'individuazione delle autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative, dovrà forse essere ulteriormente articolata.

Il comma 3 del disegno di legge in titolo prevede poi il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto, assegnando a tal fine il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Il comma 4, infine, consente di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nel rispetto dei criteri e principi direttivi indicati all'articolo 1 e con le medesime procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.

In conclusione, il Presidente ribadisce l'esigenza di adottare in tempi brevi una normativa efficace a tutela della sicurezza in realtà lavorative caratterizzate da elevati rischi, come documentano i drammatici incidenti sul lavoro occorsi nel 1987 nel porto di Ravenna e nel 1996 nel porto di Genova.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore MANZI, intervenendo nella discussione generale, sottolinea i problemi che sorgono da un'analisi accurata della materia oggetto del disegno di legge all'esame: già il senatore Tapparo, nel suo intervento, ha posto in evidenza i rischi - di dequalificazione, di esasperazione dei ritmi, di deterioramento delle condizioni di sicurezza e di svolgimento di prestazioni lavorative in Paesi dove le tutele accordate ai lavoratori sono minime o inesistenti - connessi alla diffusione del lavoro a distanza, e lo stesso relatore, senatore Michele De Luca, ha svolto condivisibili osservazioni dalle quali si evince la difficoltà di ricondurre alle tipologie tradizionali del lavoro subordinato e del lavoro autonomo modalità innovative di effettuazione della prestazione lavorativa, qual è, appunto, il telelavoro. È quindi necessaria una normativa che garantisca integralmente i diritti del telelavoratore, ponendolo in posizione di parità piena rispetto a chi opera nelle sedi aziendali pubbliche o private, in primo luogo per quanto attiene alla tutela della salute e della sicurezza, e prestando poi una particolare attenzione ai diritti di informazione e ai profili connessi alla responsabilità per la tutela della riservatezza dei dati personali trattati con strumenti informativi.

Dopo aver osservato che nel comparto pubblico si pone anche il problema di come garantire l'osservanza dell'orario di lavoro, così come

previsto dalla normativa vigente, il senatore Manzi sottolinea l'esigenza di considerare con attenzione, anche sulla base delle esperienze in corso, disciplinate per contratto, l'impatto dell'estensione del lavoro a distanza sul sistema complessivo delle relazioni sindacali. Annuncia quindi che il Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti presenterà un proprio disegno di legge recante disposizioni sul telelavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3066) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore RONCONI osserva in primo luogo come tutto il dibattito sviluppatosi in questi mesi in Parlamento e nel Paese sulla vicenda del metodo Di Bella sia stato, fin dall'inizio, viziato da elementi gravemente distorsivi. Egli ricorda in proposito come già nel corso della discussione in Senato relativa all'ordine del giorno presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori, si fossero ascoltati interventi di rappresentanti di varie parti politiche, primo fra gli altri il senatore Del Turco, che non avevano certo contribuito ad un approccio sereno e scientifico alla questione.

Il dibattito ha poi continuato a svilupparsi su un piano improprio per responsabilità della stampa ma anche dell'èquipe del professor Di Bella e dello stesso Ministro della sanità, che non si è dimostrato in grado di riportare serenità e di dare le necessarie certezze ai cittadini.

È ormai difficile riportare il confronto su un piano scientifico, come dimostrano le stesse polemiche intorno al decreto-legge in titolo;

proprio per questo, però, è necessario correggerlo in modo da eliminare giustificati motivi di perplessità, tanto sul piano relativo alla tutela della *privacy*, quanto su quello della disciplina del consenso informato. A questo ultimo proposito egli fa presente che, se è vero, come è stato detto, che il consenso informato sulla terapia rappresenta un diritto e una conquista dei malati, è anche vero che in questo caso si ha a che fare con pazienti oncologici; in simili casi la necessità di acquisire il consenso ad una terapia non ancora sperimentata non può impedire il libero esercizio da parte del medico di quella prudenza nell'informazione del paziente che è a volte necessario osservare per patologie tanto gravi.

Il senatore CAMERINI osserva in primo luogo che per uscire dall'emotività che ha caratterizzato in questi mesi il dibattito intorno a multitrattamento Di Bella, è necessario stabilire una serie di premesse. In primo luogo, infatti, va ricordato che, secondo dati recentemente riportati dalla letteratura scientifica, negli ultimi trent'anni sono state proposte nel mondo almeno quaranta diverse nuove terapie oncologiche, la maggior parte delle quali non ha retto ad una verifica scientifica. Va inoltre ricordato che, fermo restando che esistono ormai criteri accettati dalla comunità scientifica mondiale per valutare i dati sperimentali concernenti l'efficacia di un farmaco o di una terapia, è altresì accettato a livello internazionale che si dia inizio ad una sperimentazione controllata di nuove terapie sotto il controllo delle autorità sanitarie solo quando vi siano risultati di ricerche di base – pubblicati e riconosciuti dalla comunità scientifica – che autorizzino a ritenere che la terapia possa avere successo, ovvero esistano dati clinici favorevoli e statisticamente significativi, anche questi pubblicati e riconosciuti dalla comunità scientifica.

Queste condizioni mancavano sicuramente per procedere alla sperimentazione della multiterapia Di Bella per cui, lungi dal concordare con chi ha affermato che la sperimentazione stessa è cominciata troppo tardi, si deve piuttosto ritenere che si tratti di una sperimentazione avviata nella piena consapevolezza del suo carattere eccezionale – anche per dare certezza ad un'opinione pubblica le cui preoccupazioni sono state peraltro oggetto di speculazione politica – e per la quale il Governo ha ritenuto giustamente di dettare, con il decreto-legge in conversione, norme dirette a garantirne la scientificità.

Il senatore Camerini si sofferma quindi su talune critiche che sono state formulate nei confronti del decreto-legge. In primo luogo, egli osserva, la tutela della libertà terapeutica deve essere intesa come tutela della libertà di scegliere, sulla base della valutazione delle esigenze del paziente, tra terapie scientificamente riconosciute, laddove si consideri che nell'ultimo mezzo secolo si è passati da una medicina basata sull'esperienza personale e l'opinione a una medicina basata sulle evidenze e le prove scientifiche, passaggio che ha rappresentato il presupposto dei grandi progressi realizzati.

Egli ritiene inoltre che non siano condivisibili le critiche mosse all'articolo 2, che conferma le competenze della Commissione unica del farmaco: a tale proposito egli cita un recente articolo della prestigiosa rivista «Lancet» nel quale si loda il meccanismo con il quale in Italia

affronta il problema – comune a tutti i paesi del mondo – della gestione della scarsità delle risorse sanitarie e si deplora nel contempo l'estemporaneo intervento della magistratura in materia.

Il senatore CO esprime in primo luogo una valutazione favorevole sulla decisione del Governo di avviare la sperimentazione del multitrattamento Di Bella.

Premesso infatti che non si può escludere a priori l'efficacia di una metodologia terapeutica della quale esiste una casistica positiva – se pure non caratterizzata, per dimensioni e formulazione, da quegli elementi di scientificità che normalmente giustificano il ricorso alla sperimentazione – il Governo si era trovato nella necessità di valutare un fenomeno nuovo, che non si era in passato verificato per altre terapie alternative proposte per la cura delle neoplasie. Occorre infatti considerare che, per la prima volta, numerosi cittadini si erano rivolti all'autorità giudiziaria perchè emettesse un provvedimento diretto ad ottenere il pagamento da parte del servizio sanitario nazionale di una terapia non validata a livello ufficiale ma nella quale riponevano la loro fiducia e le loro speranze, terapia che risultava però obiettivamente estremamente costosa. Il fenomeno era stato poi aggravato dal fatto che le aspettative createsi intorno a questa terapia avevano innescato fenomeni di tipo speculativo.

La decisione del Ministro di avviare la sperimentazione, quindi, interrompe questa spirale, consentendo da un lato di verificare la validità della terapia al fine di una sua eventuale validazione ufficiale e dall'altro di eliminare queste speculazioni. Non è perciò condivisibile la critica mossa dai collaboratori del professor Di Bella al comma 4 dell'articolo 3 che impedisce – apparentemente vanificando le note decisioni giurisprudenziali – l'erogazione gratuita della somatostatina al di fuori della sperimentazione. Infatti la previsione di un regime di acquisto della somatostatina a prezzo contrattato per i malati cui viene prescritta la multiterapia Di Bella, consente di per sè di eliminare alla radice quel problema di costi eccessivi che aveva indotto i pazienti a ricorrere al giudice, salvo ovviamente l'eventuale erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale nel caso che la terapia dovesse essere validata.

Il senatore Co si sofferma quindi sulla questione della tutela della riservatezza e sulle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Egli fa presente infatti come, pur essendo formalmente corretto il richiamo effettuato dal Garante alla legge n. 675 del 1996, questo stesso richiamo evidenzia di fatto una lacuna presente in tale normativa per quanto riguarda la previsione del trattamento di dati personali a fini epidemiologici, questione questa della massima importanza e che ha determinato, in mancanza di una soddisfacente e completa casistica sulla multiterapia Di Bella, l'inserimento nel decreto-legge dell'articolo 4.

Il senatore MONTELEONE invita la Commissione ad un sereno esame della questione relativa alla sperimentazione della multiterapia Di Bella che eviti le contrapposizioni di carattere politico. È stato detto che da parte di Alleanza Nazionale vi è stata una sorta di strumentalizzazio-

ne di questa vicenda; al contrario l'intento della sua parte politica è stato quello di favorire, nella massima serenità, il superamento di una situazione di stallo che vedeva la contrapposizione fra le autorità sanitarie, in particolare la Commissione unica del farmaco, che si rifiutavano di valutare scientificamente l'attendibilità della terapia proposta dal professor Di Bella, e la pressante richiesta dei malati e delle loro famiglie di verificare la percorribilità di questa strada terapeutica.

La sua parte politica quindi non può che valutare positivamente la scelta di avviare la sperimentazione e di emanare un provvedimento d'urgenza diretto a regolamentarne lo svolgimento; tuttavia la formulazione di questo provvedimento doveva essere tale da rasserenare l'opinione pubblica e da evitare il sospetto di soluzioni non trasparenti, intese a scoraggiare l'utilizzazione di questa terapia. Ad esempio, piuttosto che disporre un obbligo per i farmacisti di trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, i dati relativi alle prescrizioni effettuate a norma del comma 3 dell'articolo 3, sarebbe bastato, per scoraggiare speculazioni da parte di medici poco scrupolosi, stabilire l'obbligo per i farmacisti stessi di conservare le ricette per un tempo sufficiente a rendere possibile, ove lo si ritenesse necessario, un controllo da parte dell'autorità sanitaria.

Al di là dei singoli rilievi alla formulazione del decreto, per i quali il senatore Monteleone rinvia all'intervento del senatore Campus da lui completamente condiviso, va rilevata la necessità di non soffocare il dibattito in Senato. Sarebbe infatti molto spiacevole se, come è avvenuto in altre circostanze, il Governo dovesse irrigidirsi sulla formulazione da lui proposta per poi accettare di modificarla alla Camera, e per poi quindi presentare al Senato, in seconda lettura, un testo «blindato» destinato ad essere approvato in Assemblea solo dopo una dura prova di forza con l'opposizione.

Il senatore Roberto NAPOLI ricorda come, fin dal 22 dicembre dello scorso anno, il Gruppo parlamentare Cristiano democratico al Senato avesse presentato un ordine del giorno, poi approvato dall'Assemblea a larga maggioranza, diretto ad impegnare il Governo a promuovere una rapida sperimentazione clinica dell'efficacia del multitrattamento Di Bella.

L'intento della sua parte politica era quello di favorire il più possibile una risposta scientifica e istituzionale a quello che stava diventando un problema drammatico soprattutto per la serenità dei malati e delle loro famiglie, non certo ad alimentare una speculazione politica; non a caso i Cristiano democratici si sono poi astenuti dal promuovere forme di mobilitazione sociale a sostegno dell'avvio della sperimentazione stessa.

Anche quando il Governo ha finalmente deciso di avviare la sperimentazione, le direttive sulle quali essa è stata fondata non sono state tali da eliminare le polemiche dei mesi precedenti.

In particolare il senatore Roberto Napoli esprime viva perplessità sulle limitazioni alla partecipazione alla sperimentazione.

È grave, ad esempio, che in una regione popolosa come la Campania sia stato autorizzato a partecipare alla sperimentazione il solo Istitu-

to oncologico Pascale di Napoli, mentre sia stata invece negata tale possibilità al reparto oncologico dell'ospedale di Salerno, che pure è di elevatissimo livello scientifico, sulla base del presupposto che alla sperimentazione avrebbe dovuto partecipare un centro per ciascuna regione.

Sarebbe stato invece preferibile coinvolgere nella sperimentazione tutti i soggetti che lo avessero richiesto, distinguendo a seconda della migliore valutabilità dei dati tra pazienti ricoverati in ospedale, pazienti trattati in regime di *day hospital* e pazienti curati domiciliariamente, cosa che avrebbe evitato deprecabili speculazioni.

Il senatore Roberto Napoli si sofferma poi sul contenuto del decreto-legge osservando in particolare, per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 5, che tale disposizione appare punitiva fino all'intimidazione e tale da scoraggiare la gran parte dei medici dalla prescrizione della multiterapia.

Egli richiama infine l'attenzione della Commissione sul rischio che la norma sul consenso informato finisca per attribuire pesanti ed improprie responsabilità ai pazienti neoplastici, che già vivono in una situazione di estrema tensione.

Il senatore PAPINI, interviene brevemente facendo presente che le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, indubbiamente utili in quanto richiamano la opportunità di perseguire una auspicabile armonizzazione tra le norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, non devono però essere in alcun caso considerate come più o meno vincolanti per il legislatore, dal momento che la norma richiamata dalle osservazioni stesse, la legge n. 675 del 1996, rappresenta una fonte equiordinata rispetto al decreto-legge in conversione.

Il presidente CARELLA, dopo aver espresso vivo apprezzamento per la costruttività del dibattito, invita il Governo a confrontarsi con il Senato per ricercare una formulazione del provvedimento d'urgenza che risponda nella maniera migliore a tutte quelle esigenze di scientificità della sperimentazione, e di rispetto per la libertà terapeutica e per la riservatezza dei malati che sono state richiamate da tutti gli oratori intervenuti.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice BERNASCONI esprime vivo apprezzamento per i contributi forniti anche dall'opposizione nel corso del dibattito. Ella però deplora la faziosità di chi ha attaccato il ruolo della Commissione unica del farmaco, che in realtà costituisce un presidio per l'uso più corretto delle risorse disponibili a favore di tutti i cittadini.

Nel dichiararsi ampiamente disponibile a discutere emendamenti diretti a riformulare la norma sulla compilazione delle ricette secondo criteri di maggiore attenzione alla tutela del diritto della riservatezza dei malati, ella ribadisce però che l'articolo 4 del decreto-legge in conversione non può in alcun modo essere considerato eterodosso rispetto ai principi vigenti in materia.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nel farsi interprete del rammarico del ministro Bindi che non ha potuto partecipare alla seduta per motivi di salute, si associa alle considerazioni della relatrice sulla qualità culturale del dibattito svolto in Commissione.

Nell'assicurare la massima disponibilità del Governo ad un confronto sulle questioni che sono state oggetto di discussione, in particolare sulla riformulazione della norma sul consenso informato e su una maggior tutela della riservatezza dei cittadini nella compilazione delle ricette, ella fa comunque presente che la questione della *privacy* sulle prescrizioni mediche deve essere affrontata in maniera complessiva e tenendo conto delle specifiche esigenze della tutela sanitaria.

Per quanto riguarda la questione relativa alle norme sulla somministrazione compassionevole, il sottosegretario Bettoni Brandani fa presente che il provvedimento della Commissione unica del farmaco attuativo della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996, limita la possibilità di inserire nell'elenco dei farmaci ancora in corso di sperimentazione erogabili gratuitamente in assenza di alternativa terapeuticamente valida, a quei soli medicinali che abbiano superato le fasi I e II della sperimentazione.

È evidente quindi che, ferma comunque restando la discrezionalità tecnica della Commissione unica del farmaco nel decidere sull'inserimento della somatostatina e dell'octreotide nel suddetto elenco, ciò non potrà comunque avvenire prima dell'espletamento della fase II di sperimentazione cui la multiterapia Di Bella è attualmente sottoposta.

Venendo ai criteri che informano la sperimentazione clinica del multitrattamento, ella contesta i rilievi sulla credibilità della sperimentazione stessa formulati dai senatori Ronconi e Roberto Napoli. Per quanto riguarda in particolare le osservazioni di quest'ultimo circa il fatto che in Campania partecipi alla sperimentazione il solo Istituto oncologico Pascale, ella fa presente che i protocolli di sperimentazione, dopo aver individuato le caratteristiche dei centri che possono partecipare alla sperimentazione, ha poi determinato un centro di riferimento per ciascuna regione. È a quest'ultimo, e non al Ministero della sanità, che spetta la valutazione sull'opportunità di condurre la sperimentazione in uno solo o in più centri ubicati nel territorio regionale.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 9 marzo 1998.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale dell'Ufficio orientamento e formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dottoressa Annalisa Vittore.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3010) Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente relatore BEDIN, considerando che in relazione al provvedimento in titolo si profila l'esigenza di chiarire numerosi aspetti inerenti i profili di compatibilità con il diritto comunitario, propone di attivare, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, le procedure necessarie per acquisire elementi informativi dai funzionari del Ministero competente.

La Giunta approva la proposta del Presidente relatore. Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione del direttore generale dell'Ufficio orientamento e formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(Svolgimento dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23^a, 0002^o)

Il presidente BEDIN, ringraziando per l'intervento la dottoressa Vittore, direttore generale per la formazione del Ministero del lavoro, illustra le finalità dell'indagine che viene avviata con la seduta odierna. Cedendo la parola alla dottoressa Vittore l'oratore richiede di esporre, in

particolare, la riforma dei fondi strutturali – e, in particolare, del Fondo sociale europeo (FSE), tenendo conto che è previsto tra l'altro l'accorpamento degli obiettivi 3 e 4 – ed i conseguenti riflessi sulle politiche sociali e occupazionali.

La dottoressa VITTORE sottolinea la grande attualità della riforma dei Fondi strutturali, prefigurata nell'Agenda 2000 e che sarà avviata con la presentazione di apposite proposte di regolamento da parte della Commissione il prossimo marzo, in relazione alla quale il Ministero del lavoro è specificamente e competente per le modifiche inerenti il FSE. Il Ministero, infatti, è responsabile per gli interventi di tale Fondo in Italia sia per la gestione delle iniziative su scala nazionale, che ne assorbono il 20 per cento circa delle risorse, sia per il coordinamento delle attività regionali, in merito alle quali il Ministero svolge anche una funzione di certificazione dei flussi finanziari con l'Unione europea. In relazione alla riforma dei Fondi strutturali prefigurata nell'Agenda 2000, sui quali è stato già avviato a livello informale il negoziato, si profilano complessi problemi di carattere generale o direttamente connessi al Fondo sociale. Si deve infatti considerare che, a differenza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che riguarda essenzialmente interventi infrastrutturali, il FSE è volto alla gestione di beni immateriali, quali la formazione, che si caratterizzano per una maggiore difficoltà di gestione, per il più breve termine di esecuzione e per la notevole flessibilità. Tali interventi richiedono una capacità di adeguamento continuo e risentono negativamente di tutte quelle rigidità che impediscono, una volta definito il quadro delle azioni, gli eventuali adattamenti alle situazioni che si verificano nel mercato. In base alle attuali procedure, pertanto, si rivela estremamente difficile apportare degli adeguamenti agli interventi già programmati, motivo per il quale, nella prospettiva della riforma, si auspica una semplificazione delle procedure a livello comunitario che dovrà essere accompagnata anche da uno snellimento delle procedure nazionali.

La dottoressa Vittore rileva tuttavia una contraddizione tra l'enfasi posta alle politiche di coesione e per l'occupazione nel Trattato di Amsterdam, nel Consiglio europeo di Lussemburgo ed in altre prese di posizione comunitarie e l'impostazione che sembra emergere in merito alla riforma dei fondi strutturali, riforma rispetto alla quale sarebbe opportuno delineare un quadro più chiaro nell'interesse di tutti gli operatori coinvolti. Per quanto concerne le procedure, in particolare, la riforma prevederebbe talune semplificazioni quali l'accorpamento di quelli che sono attualmente i piani nazionali ed i quadri comunitari di sostegno (QCS), che vengono definiti di intesa tra la Comunità europea ed i rispettivi Stati membri, che verrebbero accorpate nel Documento unico di programmazione (DOCUP). Al DOCUP si aggiungerebbe poi il «Piano complementare», che integra i precedenti e che verrebbe definito essenzialmente a livello nazionale. L'introduzione del Piano complementare dovrebbe costituire un elemento di flessibilità maggiore perchè esso sarà necessariamente conformato alle esigenze di ciascuno Stato membro.

Illustrando le altre innovazioni prefigurate nell'Agenda 2000 l'oratore osserva che la riduzione dei vari obiettivi esistenti a tre comporterà l'accorpamento degli attuali obiettivi 3 e 4, inerenti gli interventi di competenza del FSE, nel nuovo obiettivo 3, le cui azioni, tuttavia, non potranno essere dispiegate nelle aree geografiche che rientrano nei settori di competenza, rispettivamente, dei nuovi obiettivi 1, regioni in ritardo di sviluppo, e 2, regioni caratterizzate da disoccupazione o ristrutturazione economica. Il Fondo sociale, pertanto, che attualmente opera non solo per gli obiettivi 3 e 4 ma anche, in connessione con gli altri Fondi, nell'ambito degli obiettivi 1, 2 e 5b, a seguito della riforma sembrerebbe non poter più operare nell'ambito delle aree interessate dai nuovi obiettivi 1 e 2. Tale innovazione, peraltro, non dovrebbe precludere lo svolgimento di azioni di carattere sociale nelle suddette aree; tali azioni, però, non verrebbero più gestite dal FSE.

La dottoressa Vettori espone fra le altre questioni in discussione il nuovo sistema di pagamento - che, basandosi sui rimborsi anziché sulle anticipazioni, potrebbe comportare un aumento di difficoltà in termini di liquidità a carico del nostro Ministero del tesoro - e la definizione delle risorse rispettivamente destinate agli obiettivi 2 e 3. L'Agenda 2000, infatti, precisa che dei 210 miliardi di ECU destinati ai Fondi strutturali due terzi saranno destinati all'obiettivo 1 ma non indica la destinazione della quota rimanente. Si presume che l'importo per il Fondo sociale possa oscillare da 20 a 35 miliardi di ECU. Tale aspetto è di estrema rilevanza per l'Italia in quanto dai finanziamenti del FSE dipende l'80 per cento delle iniziative del settore a differenza di quanto avviene in altri paesi, quali Francia, Olanda, Germania e Gran Bretagna, dove gli stanziamenti nazionali destinati alle politiche per le risorse umane sono maggiori. I contributi del Fondo sociale sono quindi molto importanti anche per le Regioni, considerando le ridotte disponibilità per il settore che esse ricevono dal bilancio statale. A tale riguardo si dovrà valutare con estrema attenzione come potranno essere finanziati gli interventi regionali e nazionali rivolti alle risorse umane nelle aree italiane che rientrano nell'ambito degli obiettivi 1 e 2, che comprendono almeno la metà del territorio nazionale, che non potranno più usufruire del Fondo sociale che attualmente copre la quasi totalità delle spese.

La dirigente del Ministero del lavoro illustra quindi le modalità con cui l'Italia ha definito, recentemente, la propria posizione negoziale con la concertazione di tutte le Amministrazioni interessate nell'ambito di un'azione di coordinamento svolta dal sottosegretario Fassino. Vi sono naturalmente degli aspetti di carattere trasversale che interessano più Amministrazioni, quali l'esigenza di aumentare il grado di flessibilità e di semplificazione delle procedure e di definire l'ammontare delle risorse disponibili e la loro ripartizione. Un aspetto che potrebbe avere particolari ripercussioni per l'Italia è quello dell'inserimento dei tassi di attività tra gli indicatori considerati dalla Commissione al fine di individuare le aree geografiche che necessitano di assistenza. Un'altra specifica richiesta italiana è quella di includere l'intero apporto dei finanziamenti privati nel calcolo della quota cofinanziata dall'Italia. Attualmente, infatti, almeno l'80 per cento della quota a carico dell'Italia deve proveni-

re da fonti pubbliche italiane, locali o nazionali. L'elevazione della sottoquota ammissibile a carico dei privati consentirebbe all'Italia, attesa la disponibilità delle imprese ad attivare loro risorse per utilizzare i fondi del FSE, di utilizzare in modo più efficace e più ampio gli interventi comunitari e di liberare risorse per ulteriori iniziative. Altre proposte di natura tecnica e gestionale, quali l'estensione delle sovvenzioni globali anche al FSE, sono state oggetto di specifici documenti trasmessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero degli affari esteri.

Il presidente BEDIN sottolinea l'importanza della relazione svolta dalla dottoressa Vittore sia in ordine all'indagine conoscitiva della Giunta sull'Agenda 2000 sia, più in generale, nella prospettiva di valutare l'impatto della politica sociale europea sul Mezzogiorno e sulle realtà italiane interessate.

Il senatore TAPPARO domanda se la proposta di aumentare la quota di finanziamento a carico dei privati non possa determinare un effetto di spiazzamento per le regioni, che già hanno poche risorse disponibili per la formazione professionale. L'oratore chiede inoltre chiarimenti sul ruolo dell'ISFOL e sull'impatto dell'introduzione dei piani complementari, di competenza nazionale, nell'articolazione delle attribuzioni rispettivamente esercitate dal Ministero del lavoro e dalle regioni nelle relazioni con l'Unione europea.

Il senatore BETTAMIO chiede se la configurazione dei piani complementari, che si aggiungono ai DOCUP, ai piani di sostegno ed ai bandi regionali, costituisca effettivamente una semplificazione giacchè sembrerebbero costituire un ulteriore livello burocratico. L'oratore rileva inoltre come all'accentramento a livello nazionale che consegue all'applicazione dei piani complementari si aggiunga un effetto accentratore che scaturirà dalla nuova procedura di erogazione dei rimborsi. Osservando le difficoltà che incontrano le regioni - che definendo i bandi adattano i DOCUP alle esigenze del territorio - nella realizzazione effettiva degli interventi, l'oratore chiede infine chiarimenti sui criteri di individuazione dei soggetti chiamati a svolgere la parte esecutiva.

Il senatore NAVA esprime forti preoccupazioni per il quadro che emerge dall'esposizione della dottoressa Vittore, che sembrerebbe incomprensibilmente escludere gli interventi di carattere sociale di cui al terzo obiettivo in aree quali il Mezzogiorno. La situazione è tanto più grave per via delle ridotte risorse nazionali disponibili a tale scopo, con il rischio di veder cancellate le iniziative di formazione professionale. L'oratore chiede al riguardo quali valutazioni di ordine culturale e politico possano aver indotto la Commissione europea ad una scelta in tal senso.

Il senatore SCHIFANI esprime il proprio apprezzamento per l'azione di decentramento che verrebbe avviata dalla Comunità europea con

l'adozione dei piani complementari ma sottolinea l'esigenza di procedere ad un'ulteriore semplificazione, tenendo anche conto del nuovo assetto costituzionale ed amministrativo che lo Stato si accinge ad assumere.

Il presidente BEDIN preannuncia che le questioni emerse nel corso del dibattito e le stesse risposte che verranno fornite ai quesiti dalla dottoressa Vittore potranno costituire oggetto di approfondimento in occasione della prossima audizione della dottoressa Pavan Woolfe, responsabile del FSE nell'ambito della direzione affari sociali della Commissione europea.

La dottoressa VITTORE precisa in primo luogo che una quota - che oscilla dal 50 per cento nel Nord Italia al 25 per cento nel Mezzogiorno - delle iniziative che fruiscono dei finanziamenti comunitari deve essere obbligatoriamente posta a carico dell'Italia. Di tale quota, attualmente, un importo non inferiore all'80 per cento deve essere finanziato con fondi pubblici. Eventuali contributi privati superiori al 20 per cento della quota a carico dell'Italia non sono vietati ma non vengono inseriti nel computo. Il loro inserimento nel calcolo della quota italiana, invece, libererebbe risorse pubbliche, ivi comprese quelle delle regioni. Per quanto concerne l'ISFOL, tale ente, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, unitamente ad una struttura tecnica finanziata dal FSE, collabora in modo proficuo con il Ministero e le regioni per fornire assistenza tecnica.

Rispondendo al quesito sui piani complementari l'oratore rileva come essi offrano quell'elemento di flessibilità che attualmente manca senza costituire un livello burocratico aggiuntivo in quanto i quadri comunitari di sostegno ed i piani operativi saranno accorpati nei DOCUP. I bandi regionali, peraltro, non costituiscono uno strumento di programmazione bensì un elemento di trasparenza, nel rispetto delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, nell'assegnazione degli appalti per la realizzazione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea. Il subappalto dei progetti, inoltre, di norma risulta vietato salvo alcune eccezioni previste dalla normativa regionale. Sulla realizzazione dei progetti, inoltre, incidono controlli nazionali e comunitari. Questi non attengono solo al rispetto delle regole ma anche alla verifica dei risultati e comprendono valutazioni preliminari e verifiche in corso d'opera.

Ribadendo le difficoltà che potranno derivare, in termini di liquidità, dalla nuova procedura dei rimborsi la dottoressa Vittore rileva come essi non comportino grosse modifiche dell'attività del Ministero del lavoro, che già attualmente deve certificare le spese sostenute dagli operatori affinché siano erogate le anticipazioni della Commissione europea. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) 2084/93 gli Stati devono tuttavia garantire anche una certificazione da parte di organismi indipendenti in relazione ai quali, non essendo previsti dal nostro ordinamento, il Ministero del tesoro sta individuando delle strutture idonee. Si deve pertanto ritenere che lo sviluppo del

decentramento si accompagnerà a forme di controllo più rigorose da parte della Comunità europea.

Sottolineando la riluttanza della Commissione europea ad accettare la proposta italiana di consentire l'applicazione dell'obiettivo 3 a tutte le regioni, la dottoressa Vittore ritiene difficile poter modificare l'impostazione già assunta dalla Commissione nel corso dei negoziati preliminari e ribadisce l'esigenza di chiarire come possano essere realizzate azioni rivolte ad attività sociali nell'ambito dei nuovi obiettivi 1 e 2. Al riguardo l'oratore osserva come, nonostante l'enfasi posta in varie sedi sui problemi sociali e occupazionali, l'obiettivo 3 sia stato sinora sostanzialmente trascurato nel dibattito politico che si è invece incentrato su altre problematiche, quali l'individuazione delle regioni ricomprese nell'obiettivo 1 e la definizione dei cosiddetti «*phasing out*», i meccanismi di transizione per le regioni destinate ad uscire dall'obiettivo 1. Considerando tuttavia la dipendenza italiana dal FSE per le politiche del lavoro – quali le iniziative in materia di apprendistato, tirocini e prestiti d'onore – sarebbe opportuno porre particolare attenzione nei confronti della interrelazione tra il nuovo obiettivo 3 e gli altri obiettivi.

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Vittore sottolineando l'utilità dell'incontro odierno, che ha fornito degli utili elementi di valutazione ma che consentirà altresì alla Giunta di dare il proprio sostegno agli sforzi negoziali compiuti dal Governo, e chiude la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,15.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione - parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0009^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il deputato Daniele FRANZ, intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che un parlamentare appartenente al gruppo dei democratici di sinistra ha reso dichiarazioni alla stampa, secondo cui il cosiddetto decreto Bersani non troverebbe applicazione per le regioni a statuto speciale. Data la sicura rilevanza di tale aspetto ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione, chiede al relatore di pronunciarsi in merito.

Il senatore Salvatore LAURO, intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, stigmatizza il comportamento del Governo e della Presidenza della Commissione per la riforma amministrativa in relazione al fatto che i mezzi di informazione già danno per acquisito il parere parlamentare sul decreto all'esame della Commissione.

Il Presidente Mario PEPE sottolinea che, poichè la Commissione per le questioni regionali deve ancora esprimere il proprio parere, le questioni sollevate non potranno trovare risposta se non nella discussione e nella votazione, che la Commissione si appresta a compiere. Pertanto, eventuali «anticipazioni» non possono assumere alcun significati-

vo rilievo, stante l'attuale stato dei lavori presso la Commissione medesima.

Dandosi per illustrata da parte del relatore la proposta di parere (*vedasi allegato 1*), la Commissione passa, quindi, all'esame degli emendamenti (*vedasi allegato 2*) alla proposta medesima.

Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore*, accoglie l'emendamento Valducci 24-*bis*, sottoscritto anche dal senatore Turini e risultante dalla riformulazione dell'emendamento n. 5, nonché, previa riformulazione, accettata dai presentatori, gli emendamenti Lauro 26 e 38, al quale dichiara di aggiungere la propria firma il senatore Turini, e, conseguentemente, l'emendamento Lauro 41, a cui dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori Turini e Tarolli; accoglie, quindi, l'emendamento Lauro 42, a cui dichiara di aggiungere la propria firma il senatore Tarolli; precisa, peraltro, che l'accoglimento dello stesso come osservazione aggiuntiva dopo il punto 18 è limitata alle parti in cui si riconosce ai comuni la competenza a emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*) del 1° comma dell'articolo 10, e per la valutazione dell'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato, almeno per i generi di largo consumo; accoglie l'emendamento Valducci 47-*bis*, nonché l'emendamento Lauro 48, a cui dichiarano di aggiungere la propria firma il deputato Duca e il senatore Turini; accoglie, quindi, l'emendamento Valducci 51, cui dichiara di aggiungere la propria firma il senatore Turini; accoglie, inoltre, previa riformulazione, l'emendamento Lauro 61, cui dichiara di aggiungere la propria firma il senatore Turini; accoglie parimenti l'emendamento Valducci 74, cui dichiara di aggiungere la propria firma il senatore Turini.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Pinggera 2 e 3, Tarolli 4, nonché – contenendo la proposta di parere, al punto 3), un indirizzo politico che, in rapporto ai poteri propri della Commissione, appare già di per sè sufficientemente preciso – gli emendamenti Tarolli 6, Pinggera 7 e 8, Albertini 9 e 10; parimenti invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, di identico contenuto, Tarolli 21, Albertini 22 e Bornacin 23, fatto proprio in assenza del presentatore dal deputato Franz, previa riformulazione del punto 7 della propria proposta di parere nel senso di indicare esplicitamente i criteri di programmazione. Invita, altresì, i presentatori al ritiro degli emendamenti Valducci 25, Lauro 28 e Albertini 29; previa riformulazione del punto 11 delle osservazioni nel senso di un accoglimento parziale dell'emendamento Tarolli 30, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento medesimo. Invita, inoltre, il presentatore al ritiro degli emendamenti Albertini 31, 32 e 33, in quanto già ricompresi nella formulazione della proposta di parere. Previo parziale accoglimento dell'emendamento Sarto 34 e conseguente riformulazione del punto 14 delle osservazioni, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento medesimo. Ritiene inoltre opportuno, conseguentemente, formulare un'ulteriore osservazione, da collocare dopo il punto 13, in ordine all'esigenza che le regioni rispettino i termini relativi alle proprie competenze sui piani urbanistici. Invita, quindi, i presentatori al

ritiro degli emendamenti Albertini 35, già sostanzialmente ricompreso nella proposta di parere, Lauro 36, Albertini 37, Albertini 39 e 40, in quanto già sostanzialmente ricompresi nella proposta di parere; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Albertini 44 e 45, Lauro 46, Albertini 47, in quanto già sostanzialmente ricompresi nella proposta di parere; invita, quindi, i presentatori al ritiro degli emendamenti, di contenuto sostanzialmente identico, Bornacin 55, fatto proprio in assenza del presentatore dal deputato Franz, Albertini 56, Andreolli 57 e Viviani 58; infine, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, di contenuto identico, Andreolli 70, Tarolli 71, Viviani 72 e Albertini 73, in quanto già ricompresi nel punto 29 delle osservazioni.

Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore Armin PINGGERA, intervenendo per un chiarimento sui propri emendamenti nn. 2 e 3, ribadisce le osservazioni già svolte in sede di discussione generale in ordine al fatto che la delega non consente al legislatore delegato di elevare i principi desumibili dal decreto legislativo al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale; ribadisce, altresì, che le regioni a statuto speciale e le province autonome restano al di fuori dell'ambito applicativo della legge n. 59 del 1997.

Dopo che i senatori ANDREOLLI e TAROLLI si sono associati ai rilievi del collega Pinggera, interviene il deputato Umberto GIOVINE per sottolineare che il problema dell'eccesso di delega assume un carattere più generale e in un certo senso pervasivo dell'intero provvedimento, come emerge dalla proposta di parere alternativo a firma sua e di altri colleghi dell'opposizione.

Anche il deputato Mario VALDUCCI ritiene che il secondo comma dell'articolo 1 dello schema di decreto contenga una forzatura eccessiva.

Il senatore Armin PINGGERA propone una riformulazione dei propri emendamenti 2 e 3, che trova accoglimento da parte del relatore nel punto 1 delle osservazioni della proposta di parere.

Dopo che il senatore Ivo TAROLLI ha ritirato il proprio emendamento n. 4, la Commissione respinge l'emendamento Tarolli 6.

Dopo che i proponenti hanno ritirato, aderendo all'invito del relatore, gli emendamenti Pinggera 7 e 8, Albertini 9 e 10, la Commissione respinge gli emendamenti Lauro 11, Albertini 12 e Lauro 13.

I senatori Armin PINGGERA e Tarcisio ANDREOLLI ritirano i propri emendamenti 14 e 15.

La Commissione quindi, dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori Luigi VIVIANI e Salvatore LAURO, respinge gli emendamenti,

di contenuto sostanzialmente identico, Tarolli 16, Bornacin 17 e Viviani 18.

Dopo che il senatore Armin PINGGERA ha ritirato il proprio emendamento n. 19, la Commissione respinge l'emendamento Lauro 20.

A seguito della riformulazione del punto 7 delle osservazioni da parte del relatore, i presentatori degli emendamenti Tarolli 21, Albertini 22 e Bornacin 23 li ritirano.

La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti Valducci 24 e 25, cui ha aggiunto la propria firma il senatore Turini, Lauro 27 e 28.

A seguito della riformulazione del punto 11 delle osservazioni da parte del relatore, i presentatori ritirano gli emendamenti Albertini 29 e Tarolli 30.

Il senatore Renato ALBERTINI ritira, quindi, gli emendamenti nn. 31, 32 e 33.

Il senatore Giorgio SARTO, a seguito della riformulazione del punto 14 delle osservazioni da parte del relatore, ritira per la parte non accolta il proprio emendamento n. 34.

Aderendo all'invito del relatore, i presentatori ritirano quindi gli emendamenti nn. 35, 36, 37, 39 e 40.

Aderendo alla riformulazione proposta dal relatore, il senatore Salvatore LAURO ritira, per la parte non accolta, il proprio emendamento n. 42.

La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti Valducci 43 e Albertini 44, nonchè, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Renato ALBERTINI, l'emendamento n. 45 a firma del medesimo.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti Lauro 46 e Albertini 47.

Indi, la Commissione respinge l'emendamento Lauro 49.

Dopo che il senatore TAROLLI ha ritirato l'emendamento n. 50, aderendo all'invito del relatore, la Commissione respinge gli emendamenti Lauro 52 e 53, nonchè gli emendamenti di contenuto sostanzialmente identico Lauro 54, Bornacin 55, Albertini 56, risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti Andreolli 57 e Viviani 58.

La Commissione quindi respinge gli identici emendamenti Tarolli 59 e Lauro 60.

Il senatore Salvatore LAURO, a seguito dell'accoglimento da parte del relatore dell'emendamento n. 61, previa sua riformulazione, ritira l'emendamento iniziale.

La Commissione quindi respinge gli emendamenti Lauro 62, 63 e 64.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento n. 65, evidenziando i pericoli connessi alla mancanza di una moratoria per il rilascio delle autorizzazioni alla grande distribuzione, l'emendamento medesimo, posto in votazione, viene respinto.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Valducci 66, a cui ha dichiarato di aggiungere la propria firma il senatore Turini, nonché gli emendamenti di identico contenuto Tarolli 67 e Lauro 68. Respinge quindi l'emendamento Lauro 69.

Dopo che i presentatori, aderendo all'invito del relatore, hanno ritirato gli emendamenti Andreolli 70, Tarolli 71, Viviani 72 e Albertini 73, la Commissione respinge gli emendamenti Lauro 75 e 76.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore Salvatore LAURO, nell'annunciare il voto contrario di Forza Italia, evidenzia i numerosi aspetti negativi che caratterizzano lo schema di decreto legislativo in esame. Anzitutto si rileva un chiaro eccesso di delega, già più volte sottolineato. Inoltre, il processo di liberalizzazione del settore del commercio nell'attuale situazione è destinato a non avere quei riflessi positivi sul versante occupazionale attesi dal Governo, comportando anzi un peggioramento del livello di occupazione. È mancata inoltre la necessaria concertazione con le categorie, circostanza resa assai più grave dal fatto che il provvedimento è sottoposto all'esame del Parlamento non in modo diretto, ma soltanto attraverso la formulazione di pareri al Governo da parte delle due Commissioni bicamerali. Appare inoltre contraddittorio liberalizzare solo un settore dell'attività economica, a differenza degli altri. Infine, non vi è dubbio che il provvedimento è anche in contrasto con gli interessi dei consumatori.

Il senatore Giuseppe TURINI, dopo aver premesso che Alleanza nazionale è contraria alla decretazione prevista dalla legge n. 59 del 1997, che di fatto toglie centralità al ruolo del Parlamento e ne delegittima la funzione legislativa, osserva che il relatore ha proposto un parere favorevole, corredandolo peraltro con ben 29 osservazioni che non è dato sapere se verranno accolte dal Governo. Tale circostanza è di per sé sola sufficiente a motivare il voto contrario di Alleanza nazionale, anche se nel complesso delle osservazioni talune rispondono ad esigenze segnalate dalla sua forza politica nell'ambito degli otto punti essenziali, cui ha fatto cenno in sede di discussione generale. Rileva inoltre che la

proposta di parere, alla lettera *d*) della motivazione, esprime un'evidente perplessità laddove si afferma che la nuova disciplina «appare» idonea a garantire le condizioni per lo sviluppo equilibrato della rete distributiva. Tale formulazione dubitativa, di fronte al cambiamento epocale del sistema commerciale italiano giustificherebbe da sola l'espressione di un parere contrario. Del resto, ribadisce che le 29 osservazioni costituiscono, in modo del tutto inconsueto, veri e propri emendamenti legislativi, che confermano una mancanza di convinzione in ordine al parere che si viene ad esprimere. Dichiarò quindi il voto contrario di Alleanza nazionale.

Il senatore Renato ALBERTINI esprime rammarico per la reiezione di alcune significative proposte emendative della sua forza politica, e particolarmente di quelle relative ai rischi connessi al dilagare della grande distribuzione, nonché agli effetti negativi – in termini di aumento della flessibilità dell'orario lavorativo e di lavoro nero – dipendenti dal più ampio orario di apertura previsto; dichiara comunque il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista sulla base di una valutazione complessiva del provvedimento.

Il senatore Ivo TAROLLI annuncia il voto contrario del Centro cristiano-democratico, motivato da una serie di considerazioni. Si realizza con questo provvedimento un eccesso di delega ed è mancato il necessario confronto con le categorie professionali. Per quanto riguarda i contenuti dello schema di decreto, vanno sottolineati i rischi di vera e propria «colonizzazione» da parte della grande distribuzione straniera. Inoltre l'entrata a regime della riforma avviene senza l'indispensabile gradualità e non si è tenuto conto delle peculiarità delle zone montane.

Il deputato Umberto GIOVINE, nel dichiarare voto contrario, sottolinea che la legge-delega non è rispettosa dei principi fissati dall'articolo 76 della Costituzione e l'accoglimento dell'emendamento relativo alle regioni e province autonome costituisce un'implicita ammissione della incostituzionalità del provvedimento.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che, a seguito delle riformulazioni e modificazioni intervenute nel corso del dibattito, è del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio;

b) considerato che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo risponde in termini generali alle finalità previste dall'articolo 4, comma 4, lettera *c*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, con cui il Governo medesimo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina in materia di commercio, in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della rete distributiva;

c) considerato che l'attuale quadro normativo sul commercio, tuttora risalente alla legge n. 426 del 1971, risulta inadeguato ad affrontare con efficacia i problemi di una rete distributiva che nel corso degli ultimi anni si è modificata sia in termini strutturali che in termini di riorganizzazione dell'impresa e di tecniche di gestione;

d) considerato che il Governo con lo schema di decreto in esame delinea una nuova disciplina che appare idonea a garantire le condizioni per uno sviluppo equilibrato della rete distributiva che sia in grado di affrontare con efficacia le esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo ferma la garanzia della libera concorrenza e della tutela del consumatore;

e) considerato che a tali fini lo schema di decreto affida allo Stato il compito di definire i principi di ordine generale ed il controllo e il coordinamento sulla loro corretta applicazione, mentre alle Regioni viene devoluta la funzione di centro programmatico dell'attività commerciale nel suo complesso, riservando poi agli enti locali, oltre ad un analogo ruolo di programmazione nello specifico ambito territoriale, competenze specifiche ed esecutive in relazione alla situazione socio-economica e territoriale, congiungendole direttamente agli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica;

f) valutata l'opportunità, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione e stante l'ampiezza e la profondità dell'intervento normativo in esame, di incentrare le proprie valutazioni prevalentemente sugli aspetti che concernono le funzioni e i compiti assegnati alle regioni ed agli enti locali - nonché i reciproci rapporti - , e ravvisando tali aspetti nel titolo I, limitatamente agli articoli 1 e 4, nei titoli II, III e IV, nell'articolo 15, comma 6, del titolo V, nel titolo VIII, nel titolo IX, limitatamente all'articolo 25, nel titolo X, limitatamente all'articolo 28, nonché nel titolo XI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1 - L'articolo 1, comma 2, qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale i principi desumibili dalle disposizioni recate dal decreto. Ciò pare costituire un eccesso di delega, in quanto la normativa delegante non prevede tale facoltà e non è estesa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto si propone di cancellare la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale recata dall'articolo 1, comma 2, e di esplicitare nel medesimo comma 2 che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno in materia con norme di attuazione, sulla base di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2 - Tra le finalità richiamate dall'articolo 1, comma 3, va richiamata anche quella del contenimento dei prezzi, secondo quanto espressamente prevede la legge-delega.

3 – Stante la necessità di graduare l'impatto della nuova disciplina sulla rete commerciale esistente, andrebbero previste norme più flessibili rispetto a quanto ora prevede l'articolo 4, 1° comma. Pertanto si dovrebbe affidare alle regioni ed alle autonomie locali la facoltà di scegliere tra un *range* di superficie degli esercizi – sia per quelli di vicinato, che per le medie e grandi strutture di vendita – da correlare alla classe demografica dei comuni interessati.

4 – All'articolo 4, comma 2, lettera *f*), va previsto che dell'attività di vendita ovvero di fornitura da parte degli artigiani sia data comunicazione, da parte degli interessati, al comune nel cui territorio sono ubicati i locali.

5 – Nell'ambito delle modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 6, le regioni potrebbero fare anche riferimento, per il settore non alimentare, a gruppi merceologici omogenei.

6 – All'articolo 5, comma 7, tra i requisiti di accesso all'attività commerciale va ricompreso anche il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

7 – All'articolo 6, comma 1, andrebbe modificato, prevedendosi, invece del potere delle regioni di «disciplinare» l'insediamento delle attività commerciali, quello di «definire indirizzi generali e criteri di programmazione» per il medesimo fine.

8 – All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), si dovrebbero aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei cittadini per raggiungere gli esercizi commerciali;».

9 – All'articolo 6, comma 1, la lettera *g*) dovrebbe ricomprendere, tra i soggetti di cui le regioni si avvalgono per assicurare un sistema di monitoraggio della rete distributiva, anche i comuni.

10 – All'articolo 6, comma 2, il compito ivi previsto per le regioni di dettare le norme urbanistiche per il settore commerciale andrebbe sostituito, in linea con i principi generali del provvedimento, con il compito di «fissare i criteri di programmazione urbanistica» per il medesimo settore.

11 – All'articolo 6, comma 2, la lettera *a*) andrebbe riformulata nel modo seguente: «*a*) le aree da destinare ad insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;».

12 – All'articolo 6, comma 2, la lettera *c*) andrebbe riformulata come segue: «*c*) i vincoli di natura urbanistica, ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita».

13 – All'articolo 6, comma 2, la lettera *d*) sembra di difficile applicabilità, poichè il prevedere il diniego della concessione (o autorizzazione) edilizia in assenza dell'autorizzazione della struttura di vendita sembra non tenere conto che le fasi dell'edificazione e della richiesta di inizio dell'attività commerciale, oltre a svolgersi frequentemente in fasi temporali anche molto distanti tra loro, possono far capo a soggetti diversi. La lettera andrebbe pertanto riformulata, onde evitare che da essa, come attualmente scritta, derivi un effetto contraddittorio in base al qua-

le l'autorizzazione commerciale non viene rilasciata poichè non esiste l'immobile, per la cui concessione ad edificare occorre però l'autorizzazione commerciale medesima. Appare a tal fine necessario che il provvedimento della concessione (o autorizzazione) edilizia e quello dell'autorizzazione commerciale siano correlati tra loro.

14 - Nell'ambito dell'attività di programmazione degli insediamenti commerciali, prevista dall'articolo 6, comma 3, appare necessario che le regioni prevedano il coinvolgimento (in ipotesi mediante la consultazione obbligatoria) del soggetto comunale interessato, vale a dire il comune metropolitano quanto alla lettera *a*), i comuni contermini per le aree sovracomunali quanto alla lettera *b*), il comune al cui interno si situa il centro storico per la lettera *c*) ed, infine, i centri minori quanto alla lettera *d*).

15 - All'articolo 6, comma 4, le modalità di consultazione ivi previste per l'attuazione delle disposizioni dell'intero articolo 6 dovrebbero tutte svolgersi - in aggiunta a quanto già rilevato nell'osservazione che precede - mediante il «parere obbligatorio» delle organizzazioni considerate nel comma 4 medesimo.

16 - In relazione a quanto prevede l'articolo 6, comma 6, si invita il Governo ad adoperarsi affinché sui piani presentati dai comuni le regioni concludano l'*iter* di propria competenza perentoriamente entro i termini stabiliti dalle rispettivi leggi urbanistiche regionali.

17 - All'articolo 7, comma 1, il termine di 30 giorni ivi previsto va sostituito con un termine di 60 giorni.

18 - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 7, comma 3, lettera *c*), dall'articolo 8, comma 2, lettera *b*) (erroneamente indicata, nello schema di decreto, come lettera *a*), nonché dall'articolo 9, comma 2, lettera *b*), andrebbe prevista, oltre al settore merceologico ed all'ubicazione, anche la superficie dell'esercizio di vendita.

19 - All'articolo 7, comma 4, la condizione dell'esclusione del servizio di somministrazione andrebbe meglio formulata, nei seguenti termini: «a condizione che non siano utilizzati impianti o attrezzature finalizzate al consumo sul posto dei prodotti acquistati».

20 - Al fine di chiarire meglio l'automatismo autorizzativo derivante dalla concentrazione dell'attività, previsto dall'articolo 8, comma 5, il comma medesimo andrebbe riformulato prevedendosi che in caso di concentrazione dell'attività di due o più esercizi di vicinato, operanti nello stesso comune da almeno tre anni ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426 del 1971, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di beni di largo e generale consumo, non possa essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita avente una superficie uguale alla somma dei limiti massimi di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 4, tenuto conto del numero degli esercizi accorpatis. Deve in ogni caso prevedersi che la nuova struttura sia compatibile con le vigenti disposizioni urbanistiche.

21 - Dopo l'articolo 8, comma 5, e dopo l'articolo 9, comma 4, valuti il Governo l'inserimento di un'apposita disposizione con numerazione rispettivamente di comma 6 e comma 5, che preveda quanto segue: «L'autorizzazione all'ampliamento non può essere negata qualora

la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento rispetto alla superficie originaria. Per tale autorizzazione, che va consentita per un solo ampliamento, deve comunque verificarsi che la nuova struttura sia compatibile con le vigenti disposizioni urbanistiche.».

22 – All'articolo 9, comma 4, l'espressione «Il comune delibera» andrebbe sostituita, ai fini del rispetto delle competenze necessarie per le procedure sulle grandi strutture di vendita, con le parole «La regione adotta».

23 – All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), le agevolazioni finanziarie affidate alle regioni andrebbero meglio articolate, in relazione alle competenze proprie anche degli enti locali. L'ultimo periodo della lettera *a*) andrebbe pertanto così riformulato: «Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza».

24 – Occorre riconoscere ai comuni, in base al principio di sussidiarietà, la competenza ad emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10. Va altresì precisato che per la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale, almeno limitatamente ai generi di largo e generale consumo, deve essere riconosciuta anche ai comuni, con l'espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione, se sospensivi, inibitivi, etc.

25 – All'articolo 10, comma 1, lettera *c*), al fine di porre un termine certo al periodo transitorio nel corso del quale persiste un potere autorizzatorio comunale, va stabilito che il periodo di due anni previsto nella lettera *c*) medesima decorre immediatamente non oltre allo spirare del termine annuale previsto dal 1° comma dell'articolo 6 per la programmazione della rete distributiva.

26 – Ferma restando la competenza regionale in ordine ai criteri di determinazione degli orari previsti dall'articolo 11, occorre prevedere comunque una presenza obbligatoria (mediante la consultazione) del sindaco del comune interessato, cui spetta, in base alla normativa vigente sulle autonomie locali, una competenza generale sui tempi e sugli orari comunali. Si segnala pertanto la necessità di modificare conseguentemente i commi 1 e 4 dell'articolo. Per le identiche motivazioni, andrebbe riformulato il comma 5, affidando una funzione programmatica al sindaco (o ai sindaci, nel caso delle grandi aree metropolitane o nei bacini di utenza sovracomunali) per le deroghe agli orari in esame.

27 – All'articolo 12, comma 3), va previsto che l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone o dei comuni ivi indicati avvenga sentiti i rappresentanti dei comuni interessati (anche contermini, ove necessario), delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative.

28 – All'articolo 13, comma 1, dopo la frase «gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, le stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali», aggiungere le seguenti parole: «,a condizione che, limitatamente agli esercizi di media e grande superficie, da ciò non derivino situazioni di vantaggio concorrenziale nel

mercato commerciale rispetto agli altri operatori che effettuano analoghe attività di vendita, secondo una valutazione da effettuarsi da parte della regione, sentito il comune competente per territorio». Al medesimo comma va soppressa la parola: «mobili».

29 – All'articolo 13, comma 1, alle attività cui non si applicano le disposizioni recate dal titolo IV vanno aggiunte quelle effettuate da esercizi posti in aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale.

30 – All'articolo 15 va previsto che le regioni, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie sentano obbligatoriamente i comuni.

31 – All'articolo 22, commi 4 e 5, valuti il Governo l'opportunità di includere, tra le cause di revoca dell'apertura della media o grande struttura di vendita, nonchè di chiusura dell'esercizio di vicinato, la violazione delle prescrizioni in materia sanitaria per la vendita di beni alimentari.

32 – All'articolo 22, comma 6, occorrerebbe stabilire che l'intero ammontare delle sanzioni previste dal medesimo articolo compete al comune in cui hanno luogo le violazioni; analoga modifica andrebbe operata all'articolo 29, comma 5.

33 – Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo temporale previsto dall'articolo 25, comma 5, fermo restando che tale aumento dovrà avere efficacia circoscritta al medesimo comma 5.

34 – All'articolo 25, comma 3, occorre precisare che le domande da esaminare e decidere con provvedimento espresso sono solo quelle la cui istruttoria risulta completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento.

35 – All'articolo 28, comma 6, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche andrebbe limitata alle sole regioni contermini a quella cui appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione medesima.

36 – All'articolo 28, comma 14, la consultazione da parte della regione nei confronti dei rappresentanti degli enti locali va specificamente previsto che avvenga mediante l'acquisizione di un parere obbligatorio.

37 – All'articolo 31, primo periodo, va eliminata la parola «amministrative». Nel medesimo periodo, le parole 60 giorni vanno sostituite con le parole 120 giorni.»

La Commissione approva.

Resta conseguentemente preclusa la proposta di parere contrario presentata dal deputato Giovine, dal senatore Lauro e altri (*vedasi allegato 3*).

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO 1

Proposta di parere del relatore sullo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio;

b) considerato che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo risponde in termini generali alle finalità previste dall'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, con cui il Governo medesimo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina in materia di commercio, in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della rete distributiva;

c) considerato che l'attuale quadro normativo sul commercio, tuttora risalente alla legge n. 426 del 1971, risulta inadeguato ad affrontare con efficacia i problemi di una rete distributiva che nel corso degli ultimi anni si è modificata sia in termini strutturali che in termini di riorganizzazione dell'impresa e di tecniche di gestione;

d) considerato che il Governo con lo schema di decreto in esame delinea una nuova disciplina che appare idonea a garantire le condizioni per uno sviluppo equilibrato della rete distributiva che sia in grado di affrontare con efficacia le esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo ferma la garanzia della libera concorrenza e della tutela del consumatore:

e) considerato che a tali fini lo schema di decreto affida allo Stato il compito di definire i principi di ordine generale ed il controllo e il coordinamento sulla loro corretta applicazione, mentre alle Regioni viene devoluta la funzione di centro programmatico dell'attività commerciale nel suo complesso, riservando poi agli enti locali, oltre ad un analogo ruolo di programmazione nello specifico ambito territoriale, competenze specifiche ed esecutive in relazione alla situazione socio-economica e territoriale, congiungendole direttamente agli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica;

f) valutata l'opportunità, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione e stante l'ampiezza e la profondità dell'intervento normativo in esame, di incentrare le proprie valutazioni prevalentemente sugli aspetti che concernono le funzioni e i compiti assegnati alle regioni ed agli enti locali - nonchè i reciproci rapporti -, e ravvisando tali aspetti nel titolo I, limitatamente agli articoli 1 e 4, nei titoli II, III e IV, nell'articolo 15, comma 6, del titolo V, nel titolo VIII, nel titolo IX, li-

mitatamente all'articolo 25, nel titolo X, limitatamente all'articolo 28, nonchè nel titolo XI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1 - Poichè l'articolo 1, comma 2, qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni recate dal decreto, appare opportuno precisare che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedano all'applicazione delle disposizioni medesime secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2 - Tra le finalità richiamate dall'articolo 1, comma 3, va richiamata anche quella del contenimento dei prezzi, secondo quanto espressamente prevede la legge delega.

3 - Stante la necessità di graduare l'impatto della nuova disciplina sulla rete commerciale esistente, andrebbero previste norme più flessibili rispetto a quanto ora prevede l'articolo 4, 1° comma. Pertanto si dovrebbe affidare alle regioni ed alle autonomie locali la facoltà di scegliere tra un *range* di superficie degli esercizi - sia per quelli di vicinato, che per le medie e grandi strutture di vendita - da correlare alla classe demografica dei comuni interessati.

4 - All'articolo 4, comma 2, lettera *f*), va previsto che dell'attività di vendita ovvero di fornitura da parte degli artigiani sia data comunicazione, da parte degli interessati, al comune nel cui territorio sono ubicati i locali.

5 - Nell'ambito delle modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 6, le regioni potrebbero fare anche riferimento, per il settore non alimentare, a gruppi merceologici omogenei.

6 - All'articolo 5, comma 7, tra i requisiti di accesso all'attività commerciale va ricompreso anche il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

7 - All'articolo 6, comma 1, andrebbe modificato, prevedendosi, invece del potere delle regioni di «disciplinare» l'insediamento delle attività commerciali, quello di «definire indirizzi generali» per il medesimo fine.

8 - All'articolo 6, comma 1, la lettera *g*) dovrebbe ricomprendere, tra i soggetti di cui le regioni si avvalgono per assicurare un sistema di monitoraggio della rete distributiva, anche i comuni.

9 - All'articolo 6, comma 2, il compito ivi previsto per le regioni di dettare le norme urbanistiche per il settore commerciale andrebbe sostituito, in linea con i principi generali del provvedimento, con il compito di «fissare i criteri di programmazione urbanistica» per il medesimo settore.

10 - All'articolo 6, comma 2, la lettera *c*) andrebbe riformulata come segue: «*c*) i vincoli di natura urbanistica, ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità

minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita».

11 – All'articolo 6, comma 2, la lettera *d*) sembra di difficile applicabilità, poichè il prevedere il diniego della concessione (o autorizzazione) edilizia in assenza dell'autorizzazione della struttura di vendita sembra non tenere conto che le fasi dell'edificazione e della richiesta di inizio dell'attività commerciale, oltre a svolgersi frequentemente in fasi temporali anche molto distanti tra loro, possono far capo a soggetti diversi. La lettera andrebbe pertanto riformulata, onde evitare che da essa, come attualmente scritta, derivi un effetto contraddittorio in base al quale l'autorizzazione commerciale non viene rilasciata poichè non esiste l'immobile, per la cui concessione ad edificare occorre però l'autorizzazione commerciale medesima.

12 – Nell'ambito dell'attività di programmazione degli insediamenti commerciali, prevista dall'articolo 6, comma 3, appare necessario che le regioni prevedano il coinvolgimento (in ipotesi mediante la consultazione obbligatoria) del soggetto comunale interessato, vale a dire il comune metropolitano quanto alla lettera *a*), i comuni contermini per le aree sovracomunali quanto alla lettera *b*), il comune al cui interno si situa il centro storico per la lettera *c*) ed, infine, i centri minori quanto alla lettera *d*).

13 – All'articolo 6, comma 4, le modalità di consultazione ivi previste per l'attuazione delle disposizioni dell'intero articolo 6 dovrebbero tutte svolgersi – in aggiunta a quanto già rilevato nell'osservazione che precede – mediante il «parere obbligatorio» delle organizzazioni considerate nel comma 4 medesimo.

14 – Nelle comunicazioni previste dall'articolo 7, comma 3, lettera *c*) e dall'articolo 8, comma 3, lettera *b*) (erroneamente indicata, nello schema di decreto, come lettera *a*) andrebbe prevista, oltre al settore merceologico ed all'ubicazione, anche la superficie dell'esercizio di vendita.

15 – All'articolo 7, comma 4, la condizione dell'esclusione del servizio di somministrazione andrebbe meglio formulata, nei seguenti termini: «a condizione che non siano utilizzati impianti o attrezzature finalizzate al consumo sul posto dei prodotti acquistati».

16 – Al fine di chiarire meglio l'automatismo autorizzativo derivante dalla concentrazione dell'attività, previsto dall'articolo 8, comma 5, il comma medesimo andrebbe riformulato prevedendosi che in caso di concentrazione dell'attività di due o più esercizi di vicinato, operanti nello stesso comune da almeno tre anni ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426 del 1971, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di beni di largo e generale consumo, non possa essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita avente una superficie uguale alla somma dei limiti massimi di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 4, tenuto conto del numero degli esercizi accorpati. Deve in ogni caso prevedersi che la nuova struttura sia compatibile con le vigenti disposizioni urbanistiche.

17 – All'articolo 9, comma 4, l'espressione «Il comune delibera» andrebbe sostituita, ai fini del rispetto delle competenze necessarie per

le procedure sulle grandi strutture di vendita, con le parole «La regione adotta».

18 – All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), le agevolazioni finanziarie affidate alle regioni andrebbero meglio articolate, in relazione alle competenze proprie anche degli enti locali. L'ultimo periodo della lettera *a*) andrebbe pertanto così riformulato: «Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza».

19 – All'articolo 10, comma 1, lettera *c*), al fine di porre un termine certo al periodo transitorio nel corso del quale persiste un potere autorizzatorio comunale, va stabilito che il periodo di due anni previsto nella lettera *c*) medesima decorre immediatamente non oltre allo spirare del termine annuale previsto dal 1° comma dell'articolo 6 per la programmazione della rete distributiva.

20 – Ferma restando la competenza regionale in ordine ai criteri di determinazione degli orari previsti dall'articolo 11, occorre prevedere comunque una presenza obbligatoria (mediante la consultazione) del sindaco del comune interessato, cui spetta, in base alla normativa vigente sulle autonomie locali, una competenza generale sui tempi e sugli orari comunali. Si segnala pertanto la necessità di modificare conseguentemente i commi 1 e 4 dell'articolo. Per le identiche motivazioni, andrebbe riformulato il comma 5, affidando una funzione programmatica al sindaco (o ai sindaci, nel caso delle grandi aree metropolitane o nei bacini di utenza sovracomunali) per le deroghe agli orari in esame.

21 – All'articolo 12, comma 3), va previsto che l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone o dei comuni ivi indicati avvenga sentiti i rappresentanti dei comuni interessati (anche contermini, ove necessario), delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative.

22 – All'articolo 13, comma 1, alle attività cui non si applicano le disposizioni recate dal titolo IV vanno aggiunte quelle effettuate da esercizi posti in aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale.

23 – All'articolo 15 va previsto che le regioni, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie sentano obbligatoriamente i comuni.

24 – All'articolo 22, commi 4 e 5, valuti il Governo l'opportunità di includere, tra le cause di revoca dell'apertura della media o grande struttura di vendita, nonchè di chiusura dell'esercizio di vicinato, la violazione delle prescrizioni in materia sanitaria.

25 – All'articolo 22, comma 6, occorrerebbe stabilire che l'intero ammontare delle sanzioni previste dal medesimo articolo compete al comune in cui hanno luogo le violazioni; analoga modifica andrebbe operata all'articolo 29, comma 5.

26 – All'articolo 25, comma 3, occorre precisare che le domande da esaminare e decidere con provvedimento espresso sono solo quelle la cui istruttoria risulta completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento.

27 – All'articolo 28, comma 6, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche andrebbe limitata alle sole regioni contermini a quella cui appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione medesima.

28 – All'articolo 28, comma 14, la consultazione da parte della regione nei confronti dei rappresentanti degli enti locali va specificamente previsto che avvenga mediante l'acquisizione di un parere obbligatorio.

29 – All'articolo 31, primo periodo, va eliminata la parola «amministrative».

ALLEGATO 2**Emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante riforma della disciplina di commercio**

Nella premessa sopprimere la lettera b).

1. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Sostituire il punto 1) delle osservazioni con il seguente:

L'articolo 1, comma 2 qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni recate dal decreto. Ciò pare costituire un eccesso di delega, in quanto la normativa di delega non contiene tale facoltà e non è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto si propone di cancellare la qualifica del decreto come norme fondamentali di riforma economico-sociale e si propone di esplicitare all'articolo 1, comma 2, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a regolare la materia con proprie leggi sulla base di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. PINGGERA

Sostituire il punto 1) delle osservazioni con il seguente:

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome si provvederà con norme di attuazione sulla base di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. PINGGERA

Poichè l'articolo 1, comma 2, qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni recate dal decreto, appare opportuno precisare che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedano entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto all'applicazione delle disposizioni medesime secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

4. TAROLLI

Al punto 3) delle osservazioni aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed ai tempi di percorrenza dei cittadini per raggiungere gli esercizi commerciali.

5.

VALDUCCI, MIGLIORI

Il secondo periodo del punto 3 è così sostituito:

Pertanto si dovrebbe affidare alle regioni ed alle autonomie locali la facoltà di scegliere tra diversi limiti di superficie degli esercizi – sia quelli di vicinato, per i quali i limiti possono essere fissati a 100 o a 150 mq., sia per le medie e grandi strutture di vendita, per le quali i limiti possono essere fissati ad oltre 600 o 2.000 mq. – da correlare alla classe demografica dei comuni interessati.

6.

TAROLLI

Si propone di conferire alle regioni ed alle autonomie locali la facoltà di scegliere comunque il limite massimo di superfici da 100 a 300 mq. per gli esercizi di vicinato e quella fino a 200 mq. per le medie strutture e di scegliere la superficie superiore a tale limite massimo per le grandi strutture.

7.

PINGGERA

Al punto 3) delle osservazioni aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ciò vale a maggiore regione per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali dovrà essere demandata la facoltà di determinare le superfici massime per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture e per le grandi strutture.

8.

PINGGERA

All'articolo 4, comma 1, lettera d). (Definizione e sfera di applicazione del decreto). Sostituire la presente lettera con: per esercizi di vicinato quelli aventi superficie non superiore a 150 mq.

9.

ALBERTINI

All'articolo 4, comma 1, lettera e). (Definizione e sfera di applicazione del decreto). Sostituire la presente lettera con: per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq. e fino a 2.000 mq.

10.

ALBERTINI

Osservazioni relative all'articolo 5, comma 1.

È necessario che al comma 1, dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, *siano sostituite le parole:* alimentare e non alimentare *con le seguenti:* alimentare; prodotti per la persona; per lo sport e il tempo libero; prodotti per la casa e per l'edilizia; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti di meccanica, elettronica e prodotti vari; misto, con riferimento ad un massimo di tre dei citati settori.

11. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Osservazione relativa all'articolo 5, comma 1. (Requisiti di accesso all'attività). Sostituire le parole: alimentari e non alimentari, *con le seguenti:* alimentari, tessili, casa e servizi alla persona.

12. ALBERTINI

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

4-bis. In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 5, si ritiene opportuno precisare che le regioni possono, per il settore non alimentare, prevedere corsi di orientamento professionale o di aggiornamento per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti quali:

prodotti per la persona, per lo sport e il tempo libero; prodotti per la casa e per l'edilizia; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti di meccanica, elettronica e prodotti vari, al fine di subordinare l'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali o di altra natura, alla dimostrazione di aver frequentato un corso di orientamento o aggiornamento professionale.

Valuti il Governo se non sia opportuno valutare la qualificazione professionale anche quale condizione di accesso per l'esercizio dell'attività commerciale anche nel settore non alimentare, almeno limitatamente ad alcuni prodotti, nell'interesse della sicurezza e per la tutela del consumatore.

13. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Al punto 5) delle osservazioni premettere il seguente:

05. All'articolo 5, comma 6 dello schema di decreto è *necessario aggiungere, dopo le parole:* settore merceologico alimentare, *le seguenti:* e anche relativa al settore merceologico non alimentare.

Conseguentemente, nella lettera a) dello stesso comma, aggiungere, dopo le parole: settore merceologico alimentare, le seguenti: e anche relativa al settore merceologico non alimentare.

14.

PINGGERA

Sostituire il punto 5) delle osservazioni con il seguente:

Nell'ambito delle modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 5, le regioni potrebbero fare anche riferimento, per il settore non alimentare, a gruppi merceologici omogenei e stabilire una priorità nell'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali e di altra natura per i soggetti che dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento od orientamento professionale.

15.

ANDREOLLI

Il punto 5 è sostituito:

Nell'ambito delle modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5 comma 5, le regioni potrebbero fare anche riferimento, per il settore non alimentare, a gruppi merceologici omogenei e stabilire una priorità nell'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali e di altra natura per i soggetti che dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento o orientamento professionale.

16.

TAROLLI

Sostituire il punto 5) delle osservazioni con il seguente:

Nell'ambito delle modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 5, le regioni potrebbero fare anche riferimento, per il settore non alimentare, a gruppi merceologici omogenei e stabilire una priorità nell'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali e di altra natura per i soggetti che dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento od orientamento professionale.

17.

BORNACIN

Aggiungere al punto 5) delle osservazioni il seguente periodo:

La partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 6, per il settore non alimentare, dovrebbe costituire elemento di priorità nell'accesso alle agevolazioni finanziarie e fiscali previste per il settore.

18.

VIVIANI

Al punto 5 delle osservazioni aggiungere il seguente periodo:

Alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano sarà da attribuire la facoltà di determinare i requisiti di accesso alle attività commerciali di cui all'articolo 5, comma 6, ed anche per il settore merceologico non alimentare, eventualmente anche sulla base degli specifici corsi di qualificazione professionale accessibili sul loro territorio.

19.

PINGGERA

Sopprimere il punto 6).

20.

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

L'articolo 6, comma 1, andrebbe modificato prevedendosi il potere delle regioni di definire «indirizzi generali e criteri di programmazione».

21.

TAROLLI

All'articolo 6, comma 1, (programmazione della rete distributiva), sostituire dopo le parole: del presente decreto, con: stabiliscono gli indirizzi generali e i criteri di programmazione per l'inserimento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:

22.

ALBERTINI

Sostituire il punto 7 delle osservazioni con il seguente: L'articolo 6, comma 1, andrebbe modificato prevedendosi il potere delle regioni di definire «indirizzi generali e criteri di programmazione» per l'insediamento delle attività commerciali per il perseguimento degli obiettivi indicati.

23.

BORNACIN

Dopo il punto 7) delle osservazioni aggiungere il seguente:

7-bis. all'articolo 6, comma 1, prevedere un tempo di sei mesi anzichè di dodici mesi.

24.

VALDUCCI, MIGLIORI

All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei cittadini per raggiungere...».

24-bis

VALDUCCI, MIGLIORI

Dopo il punto 7) delle osservazioni aggiungere il seguente:

7-ter. all'articolo 6, comma 1, aggiungere:

h) favorire e rendere automatica la richiesta degli operatori commerciali di trasferire le loro autorizzazioni amministrative nell'ambito dello stesso comune soprattutto per quanto concerne le medie e grandi superfici;

i) utilizzare i parametri più appropriati del settore per prevedere una distribuzione commerciale che tenda ad una presenza delle diverse formule commerciali in linea con le tendenze del mercato europeo, tenendo come riferimento anche le specificità locali.

25.

VALDUCCI, MIGLIORI

All'articolo 6, comma 2, sostituire la formulazione della lettera a) con la seguente: le aree da destinare ad insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio.

26.

LAURO

All'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «le aree da destinare ad insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio».

26. (nuova formulazione)

LAURO

Sostituire il punto 11 delle osservazioni con il seguente: all'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto sopprimere la lettera d).

27.

LAURO

Sostituire il punto 11 delle osservazioni con il seguente:

all'articolo 6, comma 2 dello schema di decreto sostituire la lettera d) con la seguente: le modalità relative alla sospensione del rilascio del certificato di agibilità, in assenza dell'autorizzazione all'apertura, per gli immobili destinati alla media e grande struttura di vendita.

28.

LAURO

All'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera d) (programmazione della rete distributiva), con la seguente:

d) le modalità relative al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente l'immobile o il complesso di immobili che deve essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita.

29.

ALBERTINI

Il secondo periodo del punto 11 è sostituito dal seguente:

La lettera andrebbe pertanto riformulata al fine di prevedere che la regione o il comune stabiliscano tempi certi e rapidi per correlare i due provvedimenti, fermo restando il principio che il possesso dell'autorizzazione commerciale è condizione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia.

30.

TAROLLI

All'articolo 6, sostituire il comma 4 (Programmazione della rete distributiva) con il seguente: Le regioni procedono ai fini dell'emanazione delle disposizioni di cui al presente articolo ad acquisire il parere obbligatorio degli enti locali ed alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali.

31.

ALBERTINI

All'articolo 7, comma 1 (Esercizi di vicinato), sostituire l'espressione: fino a 300 mq. con: fino a 150 mq.

32.

ALBERTINI

All'articolo 7, comma 3, lettera c) (Esercizi di vicinato), sostituire: e l'ubicazione con: l'ubicazione e la superficie dell'esercizio di vendita.

33.

ALBERTINI

Sostituire il punto 14) delle osservazioni con il seguente:

Nell'articolo 7 dello schema di decreto, laddove si fa riferimento all'apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie di un esercizio di vicinato, occorre un chiaro e netto riferimento al rispetto dei

vincoli di legge, nonchè alle destinazioni d'uso e agli *standard* indicati dai piani regolatori comunali e dagli strumenti urbanistici. Inoltre, in relazione all'inizio delle suddette operazioni, occorre che l'articolo 7 stabilisca il termine di 60 giorni dal momento della comunicazione al sindaco, prevedendo che entro tale termine il sindaco possa respingere l'istanza o chiedere integrazioni.

Nelle comunicazioni previste dall'articolo 7, comma 3, lettera *c*) e dall'articolo 8, comma 3, lettera *b*), erroneamente indicata, nello schema di decreto, come lettera *a*), andrebbe prevista, oltre al settore merceologico ed all'ubicazione, anche la superficie dell'esercizio di vendita.

34.

SARTO

All'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera b) (Medie strutture di vendita) con la seguente: il settore merceologico e la zona dove intende esercitare l'attività con: il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie dell'esercizio di vendita.

35.

ALBERTINI

Dopo il punto 15 inserire il seguente:

15-bis. Si rileva la necessità di precisare al comma 3 dell'articolo 8 il riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 6.

36.

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

All'articolo 8, sostituire il comma 5 (Medie strutture di vendita) con il seguente: L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere negata qualora in un nuovo esercizio si intenda concentrare l'attività di due o più esercizi di superficie non superiore a 150 mq., operanti nello stesso comune da almeno tre anni ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426 del 1971, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La nuova struttura deve essere in ogni caso compatibile con le vigenti disposizioni urbanistiche.

37.

ALBERTINI

Dopo il punto 16) inserire il seguente:

16-bis. È opportuno prevedere che all'articolo 8, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma 6:

L'autorizzazione all'ampliamento non può essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento dei limiti indicati nell'articolo 4.

38. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Dopo l'articolo 8, comma 5, e dopo l'articolo 9, comma 4, occorre inserire, con numerazione rispettivamente di comma 6 e comma 5, la seguente disposizione: «Valuti il Governo se l'autorizzazione all'ampliamento non possa essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento rispetto alla superficie originaria. Per tale autorizzazione, che andrebbe consentita per un solo ampliamento, deve comunque verificarsi che la nuova struttura sia compatibile con le vigenti disposizioni urbanistiche».

38. (nuova formulazione) LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

All'articolo 9, comma 2, lettera b) (Grandi strutture di vendita) sostituire: il settore merceologico e la zona dove intende esercitare l'attività con: il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie dell'esercizio di vendita.

39. ALBERTINI

All'articolo 9, comma 4 (Grandi strutture di vendita) sostituire l'espressione: il comune delibera con: la regione delibera.

40. ALBERTINI

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

17-bis. È opportuno prevedere che all'articolo 9, dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente comma 5:

L'autorizzazione all'ampliamento non può essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento della superficie originaria.

41. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Il punto 19 è sostituito dal seguente:

19. Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10 riconoscendo alla regione la competenza ad emanare norme speciali di incentivazione finanziaria per le finalità indicate nel primo periodo del comma 1 e della lettera *a*) al secondo periodo e riconoscendo ai comuni, in base al principio di sussidiarietà, la competenza ad emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*) (centri storici) e *c*) (valutazione impatto).

Va, altresì, precisato che la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale, almeno limitatamente ai generi di largo e generale consumo, deve essere riconosciuta anche ai comuni con la espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione, se sospensivi, inibitivi, eccetera. Valuti il Governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano e se estendere il periodo previsto da due a tre anni.

42. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Aggiungere al punto 20) delle osservazioni il seguente periodo:

All'articolo 11 nell'ottica di una diversa tipologia locale e di una maggiore autonomia regionale e comunale il testo non dovrebbe esplicitare la fascia di orario d'apertura (dalle 7 alle 22), aumentando ed indicando solamente il numero delle ore d'apertura (13 o 14 ore giornaliere). Anche la chiusura infrasettimanale non dovrebbe essere prevista obbligatoriamente.

43. VALDUCCI, MIGLIORI

All'articolo 11, comma 5 (Orario di apertura e di chiusura), sostituire l'espressione: otto settimane con l'espressione: tre settimane.

44. ALBERTINI

All'articolo 11. (Orario di apertura e di chiusura). Inserire il comma 6:

6. L'aumento dell'orario di apertura degli esercizi commerciali non deve tradursi in aumento della flessibilità dell'orario lavorativo dei dipendenti o in lavoro nero. Deve, altresì prevedersi una articolazione delle fasce di apertura dei predetti esercizi, da concordare con le regioni, i comuni, le associazioni sindacali e le associazioni di categoria.

45. ALBERTINI

Dopo il punto 20, inserire il seguente:

20-bis. Sopprimere all'articolo 12, comma 1, le parole: o nelle zone del territorio comunale e prevedere la facoltà del sindaco di concordare, con le organizzazioni dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori, il calendario delle deroghe.

46. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

All'articolo 12, comma 3. (Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte). Dopo l'espressione: di cui al comma 1, aggiungere la seguente: , sentiti i rappresentanti dei comuni interessati, delle organizzazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e delle organizzazioni sindacali.

47. ALBERTINI

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ed aeroportuali» aggiungere le seguenti: «a condizione che, limitatamente agli esercizi di media e grande superficie, da ciò non derivino situazioni di vantaggio concorrenziale nel mercato commerciale rispetto agli altri operatori che effettuano analoghe attività di vendita, secondo una valutazione da effettuarsi da parte della regione, sentito il comune competente per territorio».

47-bis VALDUCCI

Dopo il punto 22 inserire il seguente:

22-bis. Sopprimere all'articolo 13, comma 1, le parole: mobili.

48. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

All'articolo 22, al comma 4, sopprimere la lettera a).

49. TAROLLI

All'articolo 22, al comma 4, sopprimere la lettera a).

In subordine al comma 4, lettera a), dopo le parole: dalla data del rilascio aggiungere le parole: del certificato di agibilità.

50. LAURO

Al punto 24) delle osservazioni aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la vendita di beni alimentari.

51.

VALDUCCI, MIGLIORI

Dopo il punto 25) inserire il seguente punto:

25-bis. Sopprimere l'articolo 23.

52.

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Dopo il punto 25) inserire il seguente punto:

25-bis. Al comma 2, dell'articolo 23 sopprimere le parole: gestione economica e finanziaria d'impresa.

53.

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Il punto 26 è sostituito dal seguente:

26. All'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche dalle regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge. Valuti il Governo se prevedere, ai fini di una maggiore certezza giuridica, il principio del silenzio-diniego qualora la regione non adotti un provvedimento espresso entro il termine dei centottanta giorni previsto dal decreto, non essendo corretto in tale fattispecie il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministero dell'Industria lesivo delle competenze della Regione e del Comune. All'articolo 25, comma 4, valuti il Governo se non sia opportuno prevedere espressamente la sospensione della presentazione di nuove domande dopo la pubblicazione del decreto ad evitare aggravii burocratici e conseguenti difficoltà di gestione e la ripresentazione delle domande giacenti alla predetta data, non ancora istruite dopo l'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'originario ordine cronologico di presentazione.

54.

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Sostituire il punto 26 con il seguente:

All'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il pa-

rere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971.

Valuti il Governo se prevedere, ai fini di una maggiore certezza giuridica, il principio del silenzio-diniego qualora la regione non adotti un provvedimento espresso entro termine dei centottanta giorni previsto dal decreto, non essendo corretto in tale fattispecie il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministero dell'industria lesivo delle competenze della Regione e del Comune.

55.

BORNACIN

All'articolo 25, comma 3, (disciplina transitoria), aggiungere dopo le parole: per il prescritto nulla osta, le seguenti: , la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle regioni ai sensi della legge n. 428 del 1971. Il Governo deve valutare se prevedere, ai fini di una maggiore certezza giuridica, il principio del silenzio diniego qualora la regione non adotti un provvedimento espresso entro il termine dei centottanta giorni previsto dal decreto, non essendo corretto in tale fattispecie il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministero dell'Industria, lesivo delle competenze della Regione e del Comune.

56.

ALBERTINI

Sostituire il punto 26) delle osservazioni con il seguente:

All'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971.

57.

ANDREOLI

Sostituire il punto 26) delle osservazioni con il seguente:

Per «domande di rilascio delle autorizzazioni, già trasmesse alla giunta regionale alla data del 16 gennaio 1998» si intendono quelle la cui istruttoria risulti completa secondo l'attestazione del responsabile del procedimento. Le domande saranno esaminate secondo le indicazioni programmatiche delle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971.

58.

VIVIANI

All'articolo 25, sopprimere il comma 4.

59.

TAROLLI

All'articolo 25, sopprimere il comma 4.

60.

LAURO

Dopo il punto 26 inserire il seguente:

26-bis). ... Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo previsto dal comma 5 dell'articolo 25 da uno a tre anni.

61.

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo temporale previsto dall'articolo 25, comma 5, fermo restando che tale aumento ha efficacia circoscritta al medesimo comma 5.

61. (nuova formulazione)

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Detti soggetti fino al termine di cui al comma precedente, possono avvalersi di un regime fiscale sostitutivo dell'IRPEF e dell'IRAP, consistente nel pagamento, per ciascun periodo d'imposta, di una imposta sostitutiva pari a lire 2.000.000, in luogo dei tributi di cui sopra.

5-ter. I soggetti in questione sono obbligati, per lo stesso periodo, alla tenuta dei soli libri IVA sui quali andranno annotate unicamente le operazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta stessa.

5-quater. I soggetti che, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 1, iniziano una nuova attività commerciale di cui all'articolo 7 della presente legge, avendo rilevato da altri soggetti una azienda preesistente gestita con autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rilasciata entro il 31 dicembre 1997, possono avvalersi di un regime fiscale sostitutivo dell'IRPEF e dell'IRAP, così come definito nei successivi tre commi.

5-quinques. Tale regime sostitutivo si applica per cinque anni dall'inizio dell'attività e consiste nel pagamento, in luogo dei tributi di cui sopra, di un'imposta sostitutiva pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei primi due anni e lire 3.000.000 per ciascuno dei successivi tre anni.

5-sexies. I soggetti in questione sono obbligati, per il quinquennio agevolato, alla tenuta dei soli libri IVA sui quali andranno annotate unicamente le operazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta stessa.

5-septies. I soggetti di cui al comma 8 dovranno essere in possesso della certificazione attestante l'avvenuta partecipazione ad appositi corsi di preparazione all'esercizio dell'attività commerciale effettuati presso i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 della presente legge.

5-octies. Alla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei quindici mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale. A detti soggetti non si applicano, ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette, le norme relative all'autoconsumo dell'impresa ivi comprese quelle relative alla tassazione delle plusvalenze realizzate.

62. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Dopo il punto 26) inserire il seguente punto:

26-bis). Dopo il comma 8 dell'articolo 25 inserire il seguente comma:

9. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano agli esercizi commerciali per la vendita dei beni previsti nella tabella XIV/C.7 «articoli funerari» di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1996 n. 561 ed alla Circolare ministeriale industria n. 3405 del 10 dicembre 1996.

63. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Dopo il punto 26) inserire il seguente punto:

26-bis). Dopo il comma 8 dell'articolo 25 inserire il seguente comma:

9. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano, per almeno due anni agli esercizi commerciali per la vendita dei beni previsti nella tabella XIV/C.7 «articoli funerari» di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1996 n. 561 ed alla Circolare ministeriale industria n. 3405 del 10 dicembre 1996.

64. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

25-bis. Dalla data di pubblicazione del presente decreto è sospeso il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita di cui agli articoli 6 e 9 per un periodo non inferiore a tre anni.

65. ALBERTINI

Dopo il punto 26) delle osservazioni aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 26, comma 1, prevedere l'entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto dopo 24 mesi, anzichè 12.

66 VALDUCCI, MIGLIORI

Al comma 1 dell'articolo 26, eliminare il riferimento al comma 4 dell'articolo 25.

67. TAROLLI

Al comma 1 dell'articolo 26, eliminare il riferimento al comma 4 dell'articolo 25.

68. LAURO

Dopo il punto 29) aggiungere il seguente:

30) sostituire l'articolo 31 con il meccanismo già previsto dalla legge 426 del 1971.

69. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Sostituire il punto 29) delle osservazioni con il seguente:

Precisare all'articolo 31 che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria si esercita qualora le regioni non esercitino le funzioni previste dall'articolo 6 del decreto nei tempi dal medesimo stabiliti.

70. ANDREOLI

Sostituire il punto 29) delle osservazioni con il seguente:

Precisare all'articolo 31 che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria si esercita qualora le regioni non esercitino le funzioni previste dall'articolo 6 del decreto nei tempi dal medesimo stabiliti.

71. TAROLLI

Sostituire il punto 29) delle osservazioni con il seguente:

Va precisato, all'articolo 31, che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria si esercita nel caso in cui le regioni non ottemperino alle funzioni e nei tempi previsti dall'articolo 6.

72.

VIVIANI

All'articolo 31, aggiungere il seguente periodo: Il potere sostitutivo del Ministro dell'industria si esercita qualora le regioni non esercitino le funzioni previste dall'articolo 6 del decreto nei tempi dal medesimo stabilito.

73.

ALBERTINI

Dopo il punto 29) delle osservazioni aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 31 prevedere un termine di 120 giorni invece dei 60 giorni previsti.

74.

VALDUCCI, MIGLIORI

Dopo il punto 29 inserire il seguente punto:

30. È necessario prevedere che ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano essere titolari di licenza commerciale, venga riconosciuto a partire dal 1° gennaio 1998 e per i successivi 5 anni un credito di imposta fino al 20 per cento del valore normale dell'avviamento ottenuto capitalizzando su base ventennale il reddito dell'impresa determinato con riferimento agli studi di settore.

Tale valore è ridotto del 5 per cento per ogni anno di attività di impresa già esercitata.

In alternativa venga riconosciuta la possibilità di effettuare un ammortamento anticipato quinquennale che riduca complessivamente del 50 per cento il valore dell'avviamento.

75.

LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VALDUCCI

Dopo il punto 29 inserire il seguente punto:

30) È necessario prevedere che all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 5-bis, sia inserita la previsione che:

a) La cessione a titolo oneroso dell'impresa commerciale, effettuata entro il 31 dicembre 2000, costituisca realizzazione di plusvalenza nella misura massima del 50 per cento.

b) Ai soggetti che cessano l'attività commerciale entro il 31 dicembre 2000 venga riconosciuta una detrazione dall'imponibile pari a un massimo del 50 per cento del reddito medio degli ultimi 5 anni per cinque anni successivi.

76. LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU, COSENTINO, GIOVINE, VAL-
DUCCI

ALLEGATO 3

Proposta di parere presentata dall'onorevole Giovine, dal senatore Lauro ed altri, sullo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo «sulla disciplina del commercio» nella forma in cui è stato sottoposto al parere della Commissione parlamentare per le Questioni Regionali presenta caratteri di incostituzionalità proprio in relazione alla materia di competenza della Commissione: le attività che interessano l'ordinamento regionale;

che la legge 15 marzo 1997, n. 59 non consente la delega per «la disciplina del commercio», ma soltanto il riordino della pubblica amministrazione con devoluzioni alle Regioni, mentre non delega affatto ad una nuova disciplina del commercio – materia questa di competenza del Parlamento, che infatti se ne è occupato, in ultimo nella Commissione X Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera;

che la delega in questione trae origine dall'articolo 4 comma quarto, lettera c), e demanda al governo i decreti legislativi «volti a conferire alla Regioni e agli enti locali (...) funzioni e compiti amministrativi» nel rispetto dei criteri della legge n. 59 del 1997, nelle materie che non siano attribuite esclusivamente allo stato – come il commercio;

che nè la legge n. 59, né la giurisprudenza della Corte costituzionale nell'applicazione dell'articolo 76 della Costituzione che regola l'esercizio della delega al governo della funzione legislativa, permettono di considerare che la delega data al governo sia una «riforma del settore commerciale» o la «disciplina del commercio», difatti, la legge n. 59 del 1997 non stabilisce i nuovi principi cui dovrebbe ispirarsi la disciplina del commercio;

che il decreto legislativo in esame introduce surrettiziamente una radicale riforma del commercio, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione – «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione dei principi e criteri direttivi» – principi e criteri di cui, per quanto riguarda il commercio, non c'è traccia nella legge n. 59 del 1997;

che l'obiettivo dell'articolo 4 della legge sopra citata consiste in una nuova ripartizione delle funzioni pubbliche fra le amministrazioni statali e le amministrazioni regionali e locali, che niente ha a che vedere con la riforma del commercio, definito dal Codice civile all'articolo 2195 come attività organizzata di intermediazione nello scambio di beni tra il produttore e il consumatore, o altro produttore: cioè un rapporto tra privati;

che il rovesciamento operato dal Governo dell'oggetto della delega avuta dal Parlamento, ha portato l'esecutivo ad andare molto oltre i limiti della funzione legislativa concessa e a interferire nel campo delle attività dei privati – in deroga tra l'altro al «principio di sussidiarietà orizzontale» – in un'area che niente ha a che vedere con il riordino delle pubbliche amministrazioni;

che lo stesso Ministro dell'industria ha dichiarato nell'audizione del 22 gennaio 1998 alla Commissione X della Camera che il Decreto legislativo in esame mira a «una complessiva riforma del rapporto tra pubblica amministrazione e imprese», indicando così i limiti fissati dalla legge delega, che vengono però contraddetti nell'indebito ampliamento dell'oggetto operato nel decreto legislativo stesso;

che il presidente emerito della Corte costituzionale professor Antonio Baldassarre ha dichiarato che «disposizioni (quelle contenute nel decreto legislativo, ndr) che rivoluzionano un regime stabilito per secoli, non possono certo essere realizzate dal legislatore delegato in totale assenza di “principi e criteri direttivi” fissati dal Parlamento in sede di delega», così proseguendo: «si può, anzi, osservare conclusivamente che, se per mera ipotesi si volesse considerare le attività private disciplinate degli articoli da ultimo citati come ricompresi nell'ampio “oggetto” della delega legislativa effettuata con l'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, non si sfuggirebbe egualmente alla conclusione circa la loro illegittimità costituzionale. La loro incostituzionalità, infatti, diverrebbe palese sotto altro profilo, poichè nella legge di delega mancherebbero totalmente i “principi e criteri direttivi”, a norma dell'articolo 6 della Costituzione»;

che il presidente emerito della Corte costituzionale professor Aldo Corasaniti ha dichiarato che se l'oggetto della delega fosse stato l'adozione di una disciplina regolatrice del commercio, «il legislatore delegante non avrebbe certamente mancato di indicare, fra i principi informativi della legislazione delegata, quelli desumibili dall'articolo 41 della Costituzione e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ndr), così come fa lo schema in argomento», e conclude che «occorre dunque far ricorso alla presentazione di una proposta di legge per la disciplina diretta di tale oggetto, o per la delega al Governo della disciplina di tale oggetto, proposta di legge che in entrambi i casi il Parlamento abbia il modo di esaminare nella pienezza dei suoi poteri»;

che l'evidente eccesso di delega in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, viola anche i principi fondamentali del federalismo cui il Governo pretende informare la propria azione.

La Commissione parlamentare per le Questioni Regionali esprime:

PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto legislativo ed invita il Governo a ritirarlo e a proporre un testo che si mantenga nei limiti della delega prevista dalla

legge n. 59 del 1997, consentendo così che la riforma della disciplina del commercio riprenda la via legislativa che il decreto in oggetto ha di fatto interrotto.

GIOVINE, LAURO, D'ALI, CAMBER, CICU,
COSENTINO, VALDUCCI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della Rai, professor Roberto Zaccaria; il Direttore Generale, dottor Pierluigi Celli; i componenti del Consiglio d'Amministrazione dottor Stefano Balassone, dottor Alberto Contri, dottor Vittorio Emiliani e professor Giampiero Gamaleri.

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0059^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0031^o)

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che non sarà probabilmente possibile passare alla trattazione del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, che concernono la discussione sulla presenza della «Lista Pannella» nelle trasmissioni radiotelevisive, e l'affidamento del servizio del canale parlamentare. Preannuncia pertanto che, in tal caso, li rinverrà alla prossima seduta utile.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI
(R047 000, B60^a, 0015^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che l'audizione in titolo ha avuto inizio nella seduta di martedì 24 febbraio scorso, nella quale

non avevano potuto prendere la parola tutti i commissari che lo avevano richiesto; devono avere inoltre oggi luogo le repliche degli auditi.

Il deputato Mario LANDOLFI, intervenendo sull'ordine dei lavori, pone un quesito specifico; replicano il Presidente Francesco STORACE, ed il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Giovanna MELANDRI, Paolo RICCIOTTI, il senatore Massimo BALDINI, il deputato Giovanna GRIGNAFFINI, nonché il Presidente Francesco STORACE. Seguono interventi sull'ordine dei lavori, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, del senatore Antonio FALOMI, dei deputati Mario RAFFAELLI e Giovanni BIANCHI, e del senatore Emiddio NOVI. Intervengono ulteriormente il Presidente Francesco STORACE ed il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA.

In sede di replica ai quesiti posti intervengono i componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai Vittorio EMILIANI, Stefano BALASSONE, Alberto CONTRI e Giampiero GAMALERI, nonché il Direttore Generale, Pierluigi CELLI, ed il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B60^a, 0031^o)

Il Presidente Francesco STORACE constata che non è possibile trattare oggi i punti successivi all'ordine del giorno della seduta odierna, e, come preannunciato, li rinvia alla seduta di martedì 10 marzo. Fa inoltre presente che il relatore per tali discussioni, senatori Falomi, ha predisposto una bozza di delibera, già portata a conoscenza dei componenti la Commissione, per la quale ritiene opportuno riaprire il termine a suo tempo fissato per la presentazione di eventuali proposte emendative, in scadenza oggi.

Dopo un intervento del senatore Antonio FALOMI, il Presidente STORACE fissa tale termine alle ore 13 di venerdì 6 marzo prossimo.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Interviene l'avvocato Pietro Magno, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), accompagnato dal dottore Sebastiano Calabrò.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R033 004, B68ª, 0018ª)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che per la seduta sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha già acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda e l'impianto viene attivato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'avvocato Pietro Magno, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi

(R047 000, B68ª, 0017ª)

Il presidente Michele DE LUCA premette che la procedura informativa in oggetto è aperta ad ogni prospettiva di intervento. Le ipotesi di lavoro da cui si parte concernono: l'unificazione dei regimi pensionistici e le compatibilità con la sopravvivenza di enti previdenziali che svolgono funzioni identiche; la conflittualità tra il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di indirizzo e vigilanza verificatasi nell'INPS (ricorda la mancata approvazione del bilancio di previsione 1998 su cui si è svolta un'apposita audizione in Commissione) e nell'INAIL (dove il

CIV ha deliberato l'istituzione di una specifica struttura tecnico-amministrativa con cui esplicitare le proprie funzioni); l'espletamento del controllo interno con particolare riferimento all'oggetto (legittimità dell'atto; verifica dei risultati) e alla sede decentrata e/o centrale del controllo stesso. Nell'audizione di ieri, conclude il Presidente, è stata sottolineata l'importanza dei controlli in sede periferica.

Prende quindi la parola il presidente dell'INAIL.

L'avvocato MAGNO si sofferma anzitutto ad illustrare come il conseguimento dell'obiettivo sociale di una efficace tutela dell'attività lavorativa sia compito affidato allo Stato dalla Costituzione (articoli 4, 32, 38 e 41) e confermato dalla stessa normativa e dalla giurisprudenza dell'Unione europea (in sede di interpretazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE, la Corte di giustizia ha affermato che la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica; ne sono pertanto esclusi gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale, i quali svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale ed esercitano un'attività, basata sul principio della solidarietà nazionale, priva di ogni scopo di lucro). Ciò – egli sottolinea, in riferimento ad accuse di monopolio ed a rivendicazioni privatistiche – esclude ipotesi di trasferimento di compiti dall'INAIL a privati.

Nè si può accettare di confondere, data la loro diversa natura, gli interventi a garanzia dell'integrità fisica nello svolgimento del lavoro con gli interventi di tutela adottati quando è cessata l'attività lavorativa, mentre è da tenere presente che c'è un'ulteriore fase di intervento dell'INAIL diretta ad inserire nel mondo sociale i lavoratori infortunati o tecnopatici. Ne consegue che è impossibile ipotizzare di confondere e unificare, sotto l'etichetta di un unico grande soggetto, degli enti che debbono operare in modo diverso.

Detto dunque contrario all'idea del «grande INPS» e dopo aver ribadito la contrarietà all'ipotesi di trasferire a compagnie private la tutela del lavoro, l'avvocato Magno fa rilevare come il principio dell'automaticità delle prestazioni escluda ulteriormente detta ipotesi, mentre si ammette che il settore privato possa intervenire nel campo dell'assistenza integrativa per quella parte di danni non coperta dal pubblico.

Ricordato poi che in forza dell'articolo 41 della Costituzione il sistema economico produttivo deve farsi carico della tutela della salute dei lavoratori, l'oratore passa a soffermarsi sulle varie fasi della tutela, rilevando in particolare – in materia di prevenzione – le prospettive di evoluzione del modello assicurativo evidenziate nella relazione del senatore Smuraglia che prevede per l'INAIL maggiori interventi a tutela della sicurezza del lavoro e rileva che – mentre si sa che il costo degli infortuni, ossia della non prevenzione, nel 1995 è ammontato a 55.000 miliardi di lire – non si è in grado di conoscere quanto costerebbe la prevenzione. Al riguardo aggiunge che l'INAIL si sta adoperando per avviare un apposito studio.

Successivamente l'oratore evidenzia gli interventi dell'istituto nella fase delle cure (ha istituito centri di pronto soccorso e prime cure, non-

chè presidi sanitari anche presso grandi aziende), e della riabilitazione (fra l'altro ha progettato, su indicazione del Ministero della sanità, la realizzazione di due centri di riabilitazione e di un centro di ergonomia per i disturbi muscolo-scheletrici da movimentazione manuale di carichi). L'INAIL, egli aggiunge, ha inoltre istituito una Carta sanitaria per interventi tempestivi in casi di particolare necessità dei lavoratori.

Il presidente Magno pone quindi l'accento su una possibile forma di assistenza integrativa che potrebbe in via sperimentale coinvolgere l'ENPAIA nel settore agricolo e richiama l'attenzione della Commissione – facendo riferimento ai criteri gestionali di economicità e di imprenditorialità richiamati dalla legge n. 88 del 1989 – sulla possibilità che l'INAIL rafforzi il proprio ruolo nel campo della prevenzione e del recupero fisico e professionale dei lavoratori trasformandosi in Istituto Nazionale per la Previdenza e l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INPAIL). Peraltro, egli aggiunge, sono state stipulate varie convenzioni con organismi della pubblica amministrazione e con la Corte dei conti per la gestione della sicurezza nei rispettivi ambiti di lavoro.

Rilevato poi che manca la normativa in materia di danno biologico di origine professionale, sul cui risarcimento si è positivamente pronunciata la Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 1991 e n. 118 del 1996) e dopo avere sottolineato di non condividere l'idea di unificare le entrate (si compenserebbero cose di natura diversa), nè quella di unificare i pagamenti di pensioni e rendite (sono redditi da tenere distinti e da non confondere nel «grande INPS»), l'oratore passa ad affrontare il tema dei rapporti interorganici.

Ricorda anzitutto che: nel corso dei tre anni nei quali hanno operato il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale (fra i due organi esiste un clima di fattiva collaborazione) si è risanata la situazione finanziaria dell'istituto, passando dal disavanzo di 557 miliardi del 1995 all'avanzo di 482,1 miliardi del 1997; si è riformato il sistema informativo con risultati che hanno riscosso plausi; sono stati unificati gli uffici della direzione generale ed istituti vari centri (previsto a Roma un centro per la riabilitazione protesica per la pratica dello sport).

Evidenzia poi la grande competenza tecnica e l'operatività che caratterizzano i componenti del Consiglio di amministrazione; sottolinea che – a due anni e mezzo dalla costituzione del CIV, che opera con frenetica attività ripetendo indirizzi e direttive già dati dal Consiglio di amministrazione – egli non è ancora riuscito a capire a cosa serve tale organo; un organo, egli aggiunge, che non ha responsabilità e che ha come obiettivo principale quello di prendersi l'amministrazione dell'ente.

Dichiara successivamente di non considerare esperti i componenti del CIV, trattandosi spesso di sindacalisti che non hanno sufficiente competenza in relazione ai compiti dell'istituto e conclude sottolineando che la previdenza deve essere gestita dallo Stato e non dai sindacati, che possono pure controllare i risultati ma con un organo esterno.

Il senatore Roberto NAPOLI dichiara di condividere le considerazioni dell'avvocato Magno sul CIV, i cui eccessivi poteri sono stati da lui sottolineati in occasione dell'audizione del presidente dell'INPS. Oc-

corre, egli aggiunge, rafforzare la gestione manageriale del Consiglio di amministrazione ridimensionando il ruolo del CIV che ha occupato gli spazi del predetto organo di amministrazione. Chiede quindi che la Commissione rappresenti al Governo la necessità che il controllo sia esterno e non interno all'ente, per evitare che si blocchi lo sviluppo della gestione manageriale.

Il deputato GASPERONI pone l'esigenza di una attenta riflessione sui compiti dei due organi in questione e sulla impostazione duale dell'ente, al fine di evitare che si producano guasti in istituti di grande importanza sociale.

Il presidente Michele DE LUCA preso atto della contrarietà del presidente Magno all'ipotesi di un «grande INPS» e all'idea di un unico pagamento dei trattamenti previdenziali, osserva che l'INPS potrebbe assorbire un ente come l'IPSEMA che svolge nel comparto marittimo compiti analoghi a quelli dell'INAIL. Richiama quindi l'attenzione sull'intesa raggiunta fra il Governo ed i sindacati CGIL, CISL e UIL nel febbraio dello scorso anno sulla riforma degli organi degli enti previdenziali, per la quale si concordava di: affidare all'organo collegiale designato dalle parti sociali le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e verifica dei risultati; attribuire tutti i compiti gestionali ad un unico ristretto organo nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, sentito il parere dell'organo di indirizzo e vigilanza; razionalizzare i poteri di vigilanza ministeriale, riconsiderare il ruolo del collegio sindacale e creare un organo di controllo interno coerente con il riassetto degli organi.

Interviene quindi nuovamente il deputato GASPERONI per chiedere chiarimenti sul sistema di «assicurazione su assicurazione», che starebbe a dimostrare che le imprese non rispettano le norme sulla prevenzione.

L'avvocato MAGNO osserva che la sua contrarietà ad una ipotesi di unificazione dell'INPS e dell'INAIL è strettamente basata sulla diversità delle funzioni dei due istituti. Nel settore agricolo, egli aggiunge, l'ENPAIA potrebbe esercitare una previdenza integrativa a costo contenuto; lo stesso potrebbe dirsi per l'IPSEMA anche se il campo interessato è più ristretto.

Circa il citato accordo egli rileva che un organo snello e di elevata competenza è proprio il Consiglio di amministrazione, composto da docenti universitari.

Relativamente al problema della «assicurazione su assicurazione», ricorda che i datori di lavoro sono responsabili dei danni causati al lavoratore se ciò risulta da una sentenza penale; ed è in vista di ciò, e tenendo conto del fatto che l'INAIL non copre per intero i danni, che sorge il fenomeno citato.

Conclude sottolineando che da un recente studio è emerso come il costo dell'assicurazione INAIL sia un quinto di quello privato.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia l'ospite intervenuto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
CERULLI IRELLI Vincenzo

La seduta inizia alle ore 13,25.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31*, 0009°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta di ieri era stato accantonato l'emendamento Fontanini 143 (*vedi allegato al «Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari» di mercoledì 25 febbraio 1998*), il quale prevede una nuova disciplina relativa all'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici. Ricorda in proposito che un generale provvedimento di riordino del settore è attualmente all'esame del Parlamento.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ricorda che l'articolo 26, comma 4, dello schema di parere prevede che comunque resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali dalla legge n. 416 del 1981 e che ai titolari di detta attività non si applicano quindi le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto. Per tali motivi invita il presentatore a ritirare l'emendamento Fontanini 143.

Il deputato Fabrizio BRACCO ricorda che il disegno di legge all'esame del Parlamento – cui faceva cenno il Presidente – prevede un periodo sperimentale di 18 mesi che, a suo avviso, la proposta del relatore invece annullerebbe.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, precisa che la disposizione finale del provvedimento in esame sarà eventualmente superata dal provvedimento di riforma del settore.

Il deputato Giacomo GARRA concorda con la *ratio* dell'emendamento Fontanini 143 che comunque dovrebbe essere semplificato.

Il senatore Renzo GUBERT concorda con il collega Bracco, ma non può condividere l'opinione del relatore in quanto potrebbe accadere che il provvedimento di generale riordino non venga approvato, con ciò creando un vuoto legislativo che consentirebbe, per assurdo, la vendita dei quotidiani presso i negozi di ferramenta.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone il seguente punto: «Occorre prevedere che la permanenza in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici, contemplata dall'articolo 26, comma 4, del testo in esame, sia limitata a non più di un anno dalla pubblicazione del decreto. Trascorso tale termine si applica la disciplina generale prevista dal medesimo decreto».

Il deputato Pietro FONTANINI accoglie la proposta del relatore e ritira il suo emendamento 143.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, passando ad esaminare l'emendamento Mazzocchi 144 osserva che la prima parte è già ricompresa nel suo parere, mentre il secondo periodo è in contrasto con la disposizione del decreto che prevede che le regioni non possano sospendere l'adozione del provvedimento relativo alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita, ma devono in ogni caso decidere.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI rileva però che in alcune regioni vi è un blocco triennale per la grande distribuzione. Il suo emendamento pertanto è volto a far sì che le domande ancora inevase vengano esaminate dalla regione ai sensi della nuova normativa.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore GUBERT, la Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 144.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritiene assorbita la prima parte dell'emendamento Gubert 145, mentre esprime parere contrario sulla restante.

La Commissione respinge la seconda parte dell'emendamento Gubert 145.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, in riferimento agli identici emendamenti d'Alì 146 e Garra 147, osserva che i primi due periodi sono assorbiti dallo schema di parere, mentre l'inciso dalla parola «Valuti» sino alle parole «regione e del comune» è in contrasto con il principio di cui all'articolo 31 del decreto che prevede un potere sostitutivo del Governo soltanto nel caso in cui la Regione si renda inadempiente non provvedendo nel termine assegnato. Non può pertanto condividere l'introduzione del principio del silenzio-diniego della Regione. Accoglie invece la restante parte dell'emendamento, con l'esclusione naturalmente della soppressione dei punti 23 e 24.

Il senatore Antonio d'ALÌ non condivide l'articolo 31 del decreto in quanto configura un intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio a suo avviso fortemente lesivo dell'autonomia delle regioni. Per questo motivo insiste per la votazione della seconda parte del suo emendamento.

La Commissione respinge quindi il terzo periodo dell'emendamento ed approva il periodo dalle parole «all'articolo 25, comma 4,» sino alla parola «presentazione». Respinge infine l'ultimo periodo degli identici emendamenti d'Alì 146 e Garra 147.

L'emendamento Wilde 148 è assorbito.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, illustrando il suo emendamento 149, invita la Commissione ad approvare il primo periodo, mentre per quanto riguarda la restante parte dalla parola «inoltre» sino alla fine propone la seguente riformulazione: «si ravvisa, inoltre, l'urgenza che l'emanazione del decreto sia accompagnata da una iniziativa legislativa finalizzata a sospendere per due anni gli sfratti per fine locazione relativi agli immobili adibiti ad esercizio commerciale nei centri storici, al fine di scoraggiare operazioni di carattere speculativo». Pur cosciente del fatto che la disciplina in materia di sfratto non faccia parte della delega, invita la Commissione a inserire tale principio nel parere.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, condivide l'esigenza di evitare la chiusura degli esercizi nei centri storici, ma non può condividere un blocco degli sfratti per due anni sia nel merito, sia perchè non è possibile inserire una norma in materia di locazioni nel provvedimento in esame.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO riformula pertanto il proprio emendamento nel seguente modo: «Aggiungere al punto 20 il seguente periodo: Si ravvisa, inoltre, l'urgenza che l'emanazione del decreto sia accompagnata da un provvedimento finalizzato ad evitare gli sfratti per fine locazione relativi agli immobili adibiti ad esercizio commerciale particolarmente nei centri storici, al fine di scoraggiare operazioni di carattere speculativo».

Il senatore Giovanni d'ALÌ esprime avviso contrario alla riformulazione proposta in quanto il suo gruppo non condivide la scelta di utilizzare la delega in materia di riforma della disciplina del commercio per modificare anche la normativa dei rapporti tra i privati.

L'emendamento Lubrano Di Ricco 149 è accantonato. I presentatori ritirano gli emendamenti Bonato 150 e Li Calzi 151.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Stucchi 152 e Lubrano Di Ricco 153.

Il senatore Paolo GIARETTA ritiene importante prevedere la disciplina particolare relativa alla produzione e vendita del pane anche per garantire i rilevanti profili igienico-sanitari.

Il senatore Renzo GUBERT sollecita l'approvazione del suo emendamento 164 al fine di evitare la liberalizzazione selvaggia della vendita di prodotti quali il pane.

Il deputato Pietro FONTANINI sollecita la Commissione ad approvare l'emendamento di cui è firmatario.

La Commissione respinge gli emendamenti Stucchi 152, Lubrano Di Ricco 153 e Gubert 164 e passa all'esame dell'emendamento Wilde 154.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario all'ampliamento del blocco per i soli subentri da uno a due anni dall'entrata in vigore del decreto. Osserva inoltre che è già previsto che i Comuni abbiano tre anni di tempo per la valutazione delle domande di apertura dei nuovi esercizi.

Il senatore Paolo GIARETTA condivide la disciplina cui ha fatto cenno il relatore, ma deve anche osservare che l'autorità antitrust ha già espresso un parere severo sul periodo transitorio che il Governo necessariamente dovrà prendere in considerazione disciplinando in modo diverso il periodo transitorio nel corso del quale continuerà ad essere in vigore la legge n. 426 del 1971.

La Commissione respinge l'emendamento Wilde 154 e passa agli identici emendamenti d'Alì 155 e Garra 156.

Il senatore Antonio d'ALÌ illustra il suo emendamento.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario osservando che il blocco dell'apertura di nuovi esercizi è stabilito in un anno e che nella seduta di ieri la Commissione ha ampliato la platea dei Comuni cui è consentito utilizzare il periodo di tre anni per la valutazione delle domande. Pertanto invita la Commissione ad esprimersi subito

sul principio in base al quale il periodo previsto per l'apertura di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto sia fissato in dodici mesi.

Dopo che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Garra 156 e Coviello 158, il senatore Antonio DUVA invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 157, concordando comunque con il relatore sull'opportunità che il Governo riesamini la materia alla luce del parere espresso dall'autorità antitrust.

La Commissione approva la proposta del relatore. S'intendono pertanto preclusi gli emendamenti D'Alì 155 e Duva 157. Passa quindi all'emendamento Li Calzi 159. Non essendo presente il presentatore è fatto proprio dal deputato Mazzocchi.

Il senatore Antonio d'ALÌ ricorda che il suo gruppo ha sempre sollecitato l'adozione degli strumenti fiscali per incentivare l'acquisto delle licenze, per agevolare gli operatori che intendono rimanere sul mercato, al fine di recuperare gli oneri di avviamento a suo tempo sostenuti concedendo loro un ammortamento anticipato, nonché prevedendo un credito di imposta per coloro che pur avendo deciso di abbandonare l'attività, non riescono a cedere la licenza. Qualora il relatore accogliesse tali richieste nel suo parere, sarebbe disposto a ritirare l'emendamento 159.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone il seguente punto: «Al punto 21 aggiungere il seguente: “Si rappresenta la necessità di interventi mirati a sostenere, attraverso i meccanismi del credito di imposta, della detrazione dall'imponibile, dell'ammortamento anticipato, dell'imposta forfettaria sostitutiva, pari ad una quota convenzionalmente definita, e per un periodo limitato, la ricomposizione del valore di avviamento rivolto ai medesimi soggetti di cui all'articolo 25, comma 6. Si ritiene inoltre opportuno prolungare il periodo previsto dal medesimo comma 6”».

Il senatore Romualdo COVIELLO esprime parere contrario alla formulazione del relatore in quanto, a suo avviso, le deleghe escludono in modo categorico la possibilità di introdurre modifiche di carattere fiscale.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI concorda con la proposta del relatore.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Renzo GUBERT, la Commissione approva la proposta del relatore. L'emendamento Li Calzi 159 è assorbito. Sono preclusi gli emendamenti Li Calzi 160 e 161.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario al primo periodo dell'emendamento Mazzocchi 162, mentre accoglie la restante parte.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI, dopo aver rilevato come il decreto in esame non tenga sufficientemente conto della legge n. 112, ritira il primo periodo del suo emendamento 162.

La Commissione approva quindi l'emendamento Mazzocchi 162 limitatamente alle parole: «Si ritiene parimenti» sino alla fine. Sono assorbiti gli emendamenti Pistelli 163, Gubert 164, mentre è precluso l'emendamento d'Alì 165.

Il senatore Paolo GIARETTA illustra il suo emendamento 167 identico all'emendamento d'Alì 166.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, come ha già avuto modo di rilevare in precedenza, l'intervento sostitutivo del Governo di cui all'articolo 31 del provvedimento è previsto solo in caso di inerzia delle regioni. Se non fosse previsto tale potere infatti vi potrebbe essere il caso di un blocco *sine die* dei provvedimenti autorizzatori che, a suo avviso, è assolutamente inaccettabile. Pertanto invita i presentatori al ritiro.

La Commissione respinge identici emendamenti Giaretta 167 e Gubert 168.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole all'emendamento Caveri 169, al quale hanno apposto la propria firma anche i senatori Bucciarelli e Gubert.

La Commissione approva l'emendamento Caveri 169. L'emendamento Giaretta 170 è precluso.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, rileva innanzitutto che l'emendamento Coviello 171 è sostanzialmente identico al punto 26 del parere con l'eccezione dell'ultimo periodo che invita il presentatore a ritirare in quanto non è possibile con il provvedimento in esame adottare sanzioni amministrative o delineare nuove situazioni soggettive.

Il senatore Antonio DUVA concorda con le considerazioni del relatore anche per il fatto che in materia di regolamentazione delle vendite sottocosto a suo avviso è importante lasciare ampia autonomia negoziale all'autoregolamentazione tra le organizzazioni della produzione e della distribuzione, principio che auspica sia inserito nel punto 26 del parere.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha concordato con le considerazioni del collega Duva, il senatore Antonio d'ALÌ invita nuovamente la Commissione a non prevedere osservazioni che potrebbero non essere ricomprese nei principi di delega. Sarebbe invece favorevole ad inserire un'osservazione volta a sollecitare il Governo a prevedere un apposito disegno di legge in materia di vendita sottocosto.

Il senatore Fausto MARCHETTI preannuncia il voto favorevole.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI invita il relatore ad accogliere la seconda parte del suo emendamento 172 che individua alcuni principi per evitare la vendita di prodotti ad un prezzo inferiore a quello effettivo di acquisto e preannuncia il voto favorevole all'emendamento Coviello 171.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, accoglie l'invito del deputato Mazzocchi relativo al suo emendamento 172; accoglie altresì l'invito del senatore Duva volto ad inserire il termine «autoregolamentazione» nel punto 26 del parere. Accoglie infine l'emendamento Coviello 171 limitatamente all'ultimo periodo.

La Commissione approva quindi la seconda parte dell'emendamento Mazzocchi 172 dalle parole: «Detta disciplina» sino alla fine, risultando pertanto preclusa la prima parte. Approva altresì l'inserimento del concetto di autoregolamentazione nel punto 26 del parere, nonché l'emendamento Coviello 171. Risulta pertanto assorbito l'emendamento d'Alì 173.

Il deputato Lapo PISTELLI illustra il suo emendamento 174 che attiene al grave problema del *multilevel marketing*, un sistema di vendita piramidale attualmente consentita solo in Olanda e nel nostro Paese.

La Commissione approva quindi l'emendamento Pistelli 174. Risulta quindi assorbito l'emendamento Wilde 175, d'Alì 177, d'Alì 178, 179 e 180.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Lubrano Di Ricco 176.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 176.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, in relazione agli emendamenti relativi ai corsi di orientamento professionale e di aggiornamento propone il seguente punto aggiuntivo: «19-bis. Prevedere che i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 possono organizzare offerte formative con particolare riguardo alla sicurezza e alla tutela del consumatore, rivolte sia agli operatori in attività, sia a coloro che intendono avviare un'impresa commerciale. Prevedere altresì che l'attestazione rilasciata a chi partecipa ai percorsi formativi possa costituire titolo preferenziale nelle graduatorie regionali di accesso a fondi specificamente destinati alla qualificazione della rete distributiva».

Dopo interventi dei senatori Renzo GUBERT, Antonio d'ALÌ, il quale al termine «preferenziale» preferirebbe quello di «in subordine»,

Antonio DUVA, che pone l'accento sui problemi della sicurezza e della tutela del consumatore, Paolo GIARETTA, il quale ritira il suo emendamento 31, Massimo WILDE, che invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 29, e dei deputati Antonio MAZZOCCHI, che esprime parere contrario in quanto si lascia troppa discrezionalità alle regioni, Gianni NIEDDU, il quale esprime avviso favorevole anche se l'attuale formulazione non prevede un idoneo rafforzamento della formazione, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime avviso contrario sull'emendamento d'Alì 29.

La Commissione respinge l'emendamento d'Alì 29 ed approva la proposta del relatore.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, per quanto riguarda la diversificazione dell'impatto sulla rete distributiva degli esercizi nel periodo transitorio, propone di aggiungere al punto 15 del suo parere il seguente periodo: «Deroghe ai limiti relativi agli esercizi di vicinato, ma comunque rientranti nella fascia, possono essere stabiliti dalla regione su richiesta motivata di uno o più comuni».

Il senatore Paolo GIARETTA ritiene la proposta del relatore una soluzione molto equilibrata anche se il limite massimo di 250 metri quadri a suo avviso era più opportuno stabilirlo in 200 metri quadri. Ritira pertanto i suoi emendamenti 66 e 67.

Il senatore Massimo WILDE auspica che il limite del numero degli abitanti sia portato a 15 mila.

Il deputato Franco BONATO esprime avviso favorevole alla proposta del relatore in quanto si conferisce un maggiore potere ai comuni.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene la proposta del relatore un miglioramento del testo anche se lamenta il fatto che il limite di 10 mila abitanti non corrisponda alle esigenze del settore.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, sottolinea come nella fase transitoria, fino all'entrata in vigore della disciplina regionale è stabilito un limite di 100 metri quadri e di 250 metri quadri a seconda della dimensione del Comune. Le Regioni comunque potranno ridefinire tali limiti secondo criteri diversi.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI preannuncia voto contrario in quanto riteneva più congrui i limiti di 70 e 150 metri quadri a seconda della dimensione del comune.

Il senatore Antonio d'ALÌ preannuncia voto favorevole alla proposta del relatore.

Contrario il relatore, la Commissione respinge gli emendamenti Mazzocchi 57, Gubert 18, Mazzocchi 23 e Wilde 56.

La Commissione approva la proposta del relatore di aggiungere l'inciso al punto 15 del parere.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone il seguente testo in materia di sfratti commerciali: «Si raccomanda la necessità di adottare provvedimenti tesi a scoraggiare operazioni di carattere speculativo attraverso gli sfratti per fine locazione relativi agli immobili adibiti ad esercizio commerciale particolarmente nei centri storici, al fine di scoraggiare operazioni di carattere speculativo».

Il senatore Antonio d'ALÌ esprime preliminarmente un auspicio che il Governo, in sede di riscrittura di nuove parti del decreto legislativo ri-proponga alla Commissione il relativo schema per un parere definitivo. Per quanto riguarda invece la proposta del relatore, esprime avviso decisamente contrario, in quanto non condivide la scelta legislativa di prevedere con il decreto in esame una nuova disciplina dei rapporti tra i privati, materia a suo avviso estranea alla delega.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI a conclusione dell'esame del provvedimento, chiede ai colleghi se, in seguito alle votazioni, alle dichiarazioni di assorbimento e di preclusione degli emendamenti presentati allo schema di parere del relatore, sussistano ancora emendamenti su cui la Commissione non si sia esplicitamente o meno pronunciata. Constata quindi che nessuno chiede di parlare. Dichiarata pertanto chiuso l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Si passa alle dichiarazioni finali sullo schema di parere del relatore.

Dopo dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi gruppi, del senatore Renzo GUBERT, del deputato Antonio MAZZOCCHI e del deputato Giacomo STUCCHI, nonché dopo il preannuncio del senatore Antonio d'ALÌ di non partecipazione al voto dei parlamentari del gruppo di Forza Italia, il senatore Antonio DUVA esprime parere favorevole alla proposta del relatore, dando atto delle rilevanti e positive modificazioni introdotte rispetto alla originaria proposta di parere. Tuttavia manifesta rammarico per il mancato accoglimento della sua proposta – integrativa dell'emendamento Tapparo 101 – circa il ruolo dei consigli circoscrizionali analogo a quello previsto nell'emendamento per i comuni contermini in occasione della procedura deliberativa dell'autorizzazione di grandi strutture di vendita. Sottolinea quindi come tale mancato accoglimento appare non coerente con la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto che prevede una programmazione integrata fra centro e realtà periferiche.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI chiede di essere autorizzato al coordinamento del testo del parere come risulta dal complesso delle deliberazioni effettuate.

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

S'intendono pertanto preclusi gli schemi di parere alternativi presentati dal deputato Frattini e dal senatore Gubert al quale ultimo sono aggiunte le firme del deputato Fronzuti e del senatore Fausti.

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione:

a) esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 20 gennaio 1998, recante la riforma della disciplina in materia di Commercio;

b) visto che il Governo è stato delegato all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina in materia di commercio, in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della rete distributiva;

c) visto che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo risponde in termini generali alle finalità previste dall'articolo 4, comma 4, lettera c);

d) visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 5 febbraio 1998;

e) considerato che l'attuale quadro normativo, che nel suo impianto generale conta quasi trenta anni, risulta inadeguato ad affrontare con efficacia i problemi di una rete distributiva che nel corso degli ultimi anni si è modificata sia in termini strutturali che in termini di riorganizzazione dell'impresa e di tecniche di gestione;

f) considerato che sono troppo limitati i poteri attribuiti dalla vigente normativa alle regioni e ai comuni in materia di commercio che prevede un sistema troppo parcellizzato delle disposizioni, e considerato che è divenuto improcrastinabile ridefinire la distribuzione delle funzioni tra i vari livelli istituzionali per evitare il sovrapporsi di ruoli e iniziative e per rendere coerente l'assetto istituzionale proposto dalle leggi n. 59 e n. 127 del 1997;

g) considerato che in quest'ottica il decreto affida al potere centrale il ruolo della definizione dei principi di ordine generale e la funzione del controllo e del coordinamento sulla loro corretta applicazione, nonchè affida agli enti locali competenze specifiche in merito alla emanazione delle disposizioni di carattere programmatico ed esecutivo in relazione alla situazione socio-economica e territoriale, congiungendole direttamente agli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica;

h) considerato che i consumatori, ai quali va garantita la massima attenzione, non potranno che trarre beneficio da una normativa che

affida la regolamentazione agli interlocutori che, per ruolo e posizione, risultano più consapevoli delle realtà specifiche;

i) considerato che il Governo, interpretando le aspettative per una nuova normativa in grado di garantire l'efficacia delle scelte operate, ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, articolo 4, comma 4, lettera *c*), la quale consente un'operazione di riforma complessiva tale da garantire le condizioni per uno sviluppo equilibrato della rete distributiva in grado di affrontare con efficacia le esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo ferma la garanzia della libera concorrenza e della tutela del consumatore e di armonizzare, ove possibile, la nostra disciplina a quella degli altri Paesi europei;

j) considerato che nel corso dei lavori di questa Commissione hanno avuto luogo audizioni di soggetti qualificati i cui suggerimenti possono essere utilizzati per il definitivo varo del testo del decreto legislativo in esame;

k) considerato che, correttamente, il decreto legislativo stabilisce precisi indirizzi in base ai quali le Regioni determinano i parametri per gli insediamenti della media e grande distribuzione, assoggettando la medesima ad autorizzazione e viceversa sostituendo al regime autorizzatorio per le piccole superfici la previa comunicazione di inizio attività secondo lo schema di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

l) considerato che l'impianto generale si propone quindi di ottenere gli obiettivi di efficienza e contenimento dei prezzi attraverso una presenza equilibrata delle diverse tipologie distributive (piccola - media - grande) prevedendo anche diversi strumenti di sostegno all'ammodernamento;

m) considerato che il testo in esame recepisce in larga parte le proposte elaborate in sede di X Commissione della Camera dei Deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi e direttive:

1. All'articolo 1 richiamare, tra gli obiettivi, quello relativo al contenimento dei prezzi e la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici e delle periferie urbane;

2. Si propone di sostituire il comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: «Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la materia di cui al presente decreto legislativo si armonizza attraverso apposite norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali». Conseguentemente andrebbe espunto dall'articolato ogni altro riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano;

3. Si ritiene inopportuno l'articolo 3 e se ne propone pertanto la soppressione;

4. All'articolo 4, comma 2, lettera *g*), aggiungere le seguenti parole «o a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e

legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari»;

5. All'articolo 4, comma 2, lettera *h*) aggiungere «alle opere dell'ingegno creativo» il riferimento alle «opere d'arte»;

6. Si propone di prevedere tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 5, l'espletamento dell'obbligo scolastico;

7. Limitare la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*) ai reati che per la loro natura giustificano il divieto di esercizio commerciale;

8. All'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disciplinano» con le seguenti: «provvedono a definire gli indirizzi»;

9. All'articolo 6, comma 1, lettera *e*) precisare che, oltre alla ricostituzione del tessuto commerciale, se ne intende favorire anche il mantenimento;

10. All'articolo 6, comma 1, lettera *g*), prevedere la partecipazione all'osservatorio delle rappresentanze dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali; prevedere, inoltre, che i dati relativi al settore merceologico, alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita siano denunciati all'ufficio del registro delle imprese nel repertorio delle notizie economico-amministrative;

11. All'articolo 6 ribadire, tra gli obiettivi della programmazione regionale, la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici e delle periferie urbane degradate. Si propone inoltre di aggiungere, tra gli strumenti della programmazione regionale, la previsione di incentivi finanziari e fiscali e di sgravi amministrativi, per garantire la presenza di attività commerciali anche in zone isolate. Tra gli obiettivi previsti dal medesimo articolo 6, manca, tra l'altro, la garanzia della continuità del servizio e dei servizi di distribuzione essenziali;

12. In merito al rapporto tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale, al fine di evitare che possa determinarsi il rilascio della prima e il conseguente impegno di risorse finanziarie senza la garanzia dell'ottenimento del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, sarebbe opportuno inserire un meccanismo di contemporaneità o quanto meno di correlazione tra i due provvedimenti, ivi comprese le fasi accessorie dei procedimenti relativi alla concreta fruibilità del bene. A tal proposito appare insufficiente e lacunosa la formulazione contenuta all'articolo 6, comma 2, lettera *d*) che va quindi riformulata;

13. All'articolo 6, comma 3, sostituire la parola «anche» con «principalmente»;

14. All'articolo 6, comma 6, valuti il Governo se elevare il termine dei centottanta giorni ed aggiungere alle parole «strumenti urbanistici» le seguenti: «generali ed attuativi»;

15. In relazione alla opportunità di diversificare l'impatto sulla rete distributiva degli esercizi sottoposti al meccanismo della liberalizzazione, occorrerebbe prevedere che nel periodo transitorio nei comuni con meno di 10.000 abitanti sia soggetta a comunicazione l'apertura di esercizi di vicinato entro il limite di superficie di 100 mq. e, nei comuni con più di 10.000 abitanti, entro il limite dei 250 mq. A regime, alle re-

gioni dovrebbe essere demandato il compito di individuare, tra i criteri generali che sono chiamate ad emanare, le aree del territorio alle quali applicare i medesimi criteri dimensionali. Quanto sopra andrebbe previsto anche in caso di apertura di medie strutture di vendita per le quali il regime transitorio potrebbe prevedere un limite di 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 2.500 mq. per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. A regime, rispetto a detto limite, occorre prevedere un potere analogo alle regioni di individuazione delle zone alle quali applicarlo. Deroche ai limiti relativi agli esercizi di vicinato, ma comunque rientranti nella fascia, possono essere stabiliti dalla regione su richiesta motivata di uno o più comuni;

16. Nella comunicazione prevista dall'articolo 7 e nella domanda di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media e di una grande struttura di vendita occorre indicare, oltre al settore merceologico e all'ubicazione del locale, la superficie di vendita dell'esercizio. Detto elemento è infatti fondamentale ai fini della valutazione della domanda da parte dell'organo comunale per gli esercizi soggetti ad autorizzazione e ai fini della conoscenza dell'entità dimensionale in caso di esercizi soggetti a comunicazione. Occorre aggiungere all'articolo 7, comma 3, lettera b), dopo le parole «norme urbanistiche» le seguenti: «e gli strumenti e *standard* urbanistici»;

17. All'articolo 7 sopprimere il comma 2, in quanto superato da norme successive a quelle citate;

18. All'articolo 7, comma 4, occorre precisare che vanno esclusi gli impianti e le attrezzature finalizzati alla somministrazione;

19. Aggiungere all'articolo 8, comma 1, il seguente periodo: «Nel rilascio dell'autorizzazione sono tenuti presenti anche gli obiettivi e le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, in quanto compatibili»;

20. All'articolo 8, comma 3, occorre richiamare gli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1;

21. All'articolo 8, comma 4, occorre elevare a centoventi giorni il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio assenso;

22. Si rileva la necessità di consentire l'apertura di esercizi di media distribuzione attraverso accorpamento di due o più esercizi esistenti da almeno tre anni, operanti nello stesso comune, limitandone l'applicazione alla sola fase transitoria. Occorre precisare inoltre che l'accorpamento riguarda la somma delle superfici dei singoli esercizi accorpati intesa come la superficie massima prevista per gli esercizi di vicinato. A regime si ritiene opportuno siano le regioni a definire criteri e parametri per accorpamenti relativi all'apertura della media distribuzione e all'ampliamento della media e grande distribuzione nell'ordine del venti per cento in coerenza con il quadro programmatorio dalla medesima definito;

23. All'articolo 9, comma 3, aggiungere dopo le parole «senza diritto di voto» le seguenti: «ma con l'espressione formale e preventiva alla deliberazione di pareri da comunicare a regione e provincia». Alla fine del comma, dopo le parole «insediamento interessato» aggiungere le seguenti «qualora tra i comuni contermini ve ne siano appartenenti a province diverse da quella partecipante alla Conferenza di servizi, tale o

tali province partecipano alle riunioni della stessa Conferenza con le medesime modalità e il medesimo ruolo dei Comuni contermini»; occorre inoltre prevedere ove l'ente sia territorialmente coinvolto, la partecipazione di un rappresentante della comunità montana alla Conferenza dei servizi;

24. All'articolo 9, comma 4, occorre attribuire alle regioni la competenza a definire le norme relative al procedimento autorizzatorio derivante dalla decisione della Conferenza dei servizi, prevedendo che la Conferenza acquisisca il parere obbligatorio della regione confinante quando la grande struttura di vendita debba situarsi nei pressi del proprio territorio, qualora venga richiesto dalla regione interessata;

25. Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10, comma 1, lettera c), specificando sia i criteri in base ai quali il comune possa subordinare gli effetti della comunicazione, sia definendo precisamente quali siano a loro volta gli effetti di detta subordinazione, se sospensivi, inibitivi, eccetera. Valuti il Governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano. Si ritiene opportuno estendere alle lettere c) e d) dell'articolo 6, comma 3, la possibilità prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera c), ed inoltre portare a tre anni il periodo indicato. Più in generale, alle disposizioni dell'articolo 10, che riguardano l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi commerciali, occorre aggiungere «con particolare favore per quelle misure volte alla rivitalizzazione del tessuto economico sociale e culturale»;

26. Al fine di realizzare il monitoraggio dei mutamenti del sistema distributivo e di avere dati affidabili sulla consistenza della rete distributiva nelle sue specifiche articolazioni è opportuno inserire una disposizione che preveda l'utilizzazione di una modulistica univoca sul territorio nazionale con l'indicazione degli elementi fondamentali relativi all'esercizio. Un successivo sistema di raccolta dei dati, preferibilmente automatizzato, potrebbe rappresentare un efficace supporto informatico e agevolare l'azione di analisi dell'entità e della efficienza della rete distributiva demandata agli osservatori regionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto;

27. Occorre prevedere la possibilità per il sindaco di coordinare con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali, l'apertura dei negozi con quanto previsto all'articolo 36, comma 3, della legge n. 142 del 1990 per un limite di dodici ore, massime giornaliere in luogo di tredici ore. È opportuno prevedere inoltre il riposo compensativo infrasettimanale;

28. Precisare all'articolo 12, comma 3, la necessità per la regione di tenere in conto le proposte dei comuni e definire con più precisione il criterio di prevalente economia turistica. Occorre, inoltre, prevedere la possibilità di delimitazioni di particolari zone anche per le città d'arte, nonché la delimitazione dei periodi di maggior flusso turistico;

29. All'articolo 13, comma 2, occorre prevedere il servizio di rifornimento al pubblico nel caso di più di due festività consecutive;

30. All'articolo 13, comma 3, si ravvisa la necessità di prevedere direttamente in capo ai comuni il potere di autorizzare l'apertura di esercizi di vicinato in orario notturno;

31. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di vendite straordinarie, si suggerisce l'eliminazione delle vendite promozionali dal comma 1 dell'articolo 15 contenente le definizioni, e la conseguente soppressione del comma 4. L'inserimento delle medesime, infatti, in un sistema di regolamentazione a scala regionale, rischia di risolversi in una limitazione all'iniziativa imprenditoriale, in riferimento al necessario coordinamento sul piano sovregionale o nazionale delle offerte promozionali;

32. Si ritiene necessario precisare che gli spacci interni di cui all'articolo 16 non debbano avere accesso diretto alla pubblica via;

33. In materia di vendita mediante apparecchi automatici effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo assegnate in concessione, è necessario specificare che la medesima vendita è soggetta alle disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio;

34. In materia di vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, ove si tratti di prodotti preconfezionati per i quali non sussistano rischi di manipolazione o alterazione del prodotto e risulti garantita la tutela del consumatore, si ritiene eccessivamente limitante la disposizione che obbliga gli incaricati delle ditte al possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso all'attività di vendita dei prodotti alimentari;

35. All'articolo 22 occorre inserire una disposizione che preveda la chiusura immediata di un esercizio che svolga abusivamente la propria attività; al comma 4, lettera a), del medesimo articolo è opportuno inserire una sola proroga per un massimo di due anni. All'articolo 22, commi 1, 2 e 3, occorre prevedere l'ammontare delle sanzioni di cui al comma 1 da lire tremilioni a lire ventimilioni e le sanzioni del comma 3 da lire cinquecentomila a cinquemilioni da applicarsi in misura doppia per la media distribuzione ed in misura tripla per le grandi strutture di vendita, aggiungendo che le violazioni dell'articolo 11 rientrano nella previsione del comma 1;

36. Prevedere che i centri di assistenza tecnica previsti dall'articolo 23 possano organizzare offerte formative, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza e della tutela del consumatore, rivolte sia agli operatori in attività sia a coloro che intendono avviare un'impresa commerciale. Prevedere altresì che l'attestazione rilasciata a chi partecipa ai percorsi formativi possa costituire titolo preferenziale nelle graduatorie regionali di accesso a fondi specificamente destinati alla qualificazione della rete distributiva;

37. È opportuno definire puntualmente i requisiti professionali necessari nel periodo transitorio durante il quale è previsto soltanto il subentro nell'attività commerciale;

38. All'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande la cui istruttoria risulta completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento;

39. Occorre valutare all'articolo 25, comma 4, se non sia opportuno prevedere espressamente la sospensione della presentazione di nuove domande dopo la pubblicazione del decreto ad evitare aggravii burocratici e conseguenti difficoltà di gestione e la ripresentazione delle domande giacenti alla predetta data, non ancora istruite dopo l'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'originario ordine cronologico di presentazione;

40. In merito agli indennizzi previsti dall'articolo 25, comma 6, sentite le associazioni di categoria, si suggerisce di prevedere una gestione differenziata degli indennizzi che tenga conto anche dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito del titolare e della situazione patrimoniale;

41. In relazione alle disposizioni relative agli strumenti finanziari, si sottolinea l'esigenza di riequilibrare, in termini di stanziamenti, la disposizione dell'articolo 24, comma 6, con quella contenuta nell'articolo 25, comma 8, e di prevedere adeguati finanziamenti dei centri di assistenza tecnica previsti dall'articolo 23 anche al fine di potenziare l'offerta dei servizi formativi agli operatori commerciali;

42. Si rappresenta la necessità di interventi mirati a sostenere, attraverso i meccanismi del credito di imposta, della detrazione dall'imponibile, dell'ammortamento anticipato e della imposta forfettaria sostitutiva, pari a una quota convenzionalmente definita, per un periodo limitato, la ricomposizione del valore di avviamento rivolto ai medesimi soggetti di cui all'articolo 25, comma 6. Si ritiene, inoltre, opportuno prolungare il periodo previsto dal medesimo comma 6;

43. Occorre prevedere che la permanenza in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici, contemplata dall'articolo 26, comma 4 del testo in esame, sia limitata a non più di un anno dalla pubblicazione del decreto. Trascorso tale termine si applica la disciplina generale prevista dal medesimo decreto;

44. Per quanto concerne le disposizioni in materia di esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche si ravvisa l'opportunità:

di inserire fra le sanzioni per le violazioni il provvedimento di confisca della merce e delle attrezzature il quale rappresenta un efficace strumento contro il fenomeno dell'abusivismo che caratterizza il settore;

di inserire una disposizione atta a garantire la possibilità da parte dell'autorità comunale di vietare o limitare l'esercizio nelle aree eventuale valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Si ritiene inoltre necessario prevedere che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio non abiliti anche all'esercizio in forma itinerante;

45. Il potere sostitutivo previsto all'articolo 31 si intende applicato all'articolo 25, comma 3, solo esclusivamente in caso di inerzia delle regioni e non anche in caso di adozione di provvedimenti di diniego;

46. Occorre coordinare il disposto dell'articolo 31 con il comma 4 dell'articolo 25, prevedendo, in caso di inerzia delle regioni oltre i termini stabiliti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 6, il potere in capo al Governo di regolamentare provvisoriamente la materia al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo;

47. Si ritiene opportuno ribadire il divieto di vendita contestuale all'ingrosso e al dettaglio;

48. Appare indispensabile accompagnare la riforma della disciplina del commercio con una regolamentazione delle vendite sottocosto, al fine di garantire le condizioni di una libera e leale concorrenza fra le imprese in ottemperanza ai principi costituzionali e comunitari, valutarne l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detta disciplina – individuate come «vendite sottocosto» le cessioni di beni effettuate ad un prezzo inferiore ai costi di acquisizione degli stessi, ed individuato come prezzo effettivo di acquisto quello risultante dalle fatture di acquisto, dai contratti di fornitura o da altri documenti, maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa – dovrà stabilirne il divieto, quanto meno se effettuato da imprese in posizione di preminenza sul mercato ad esse pertinente, in termini tali da assicurarne l'efficacia e l'ineludibilità. A tal fine dovrà essere prevista, in aggiunta ad un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo, la possibilità di esperire azioni civili di carattere inibitorio e risarcitorio. È opportuno verificare in questo quadro la possibilità di promuovere forme di autoregolamentazione fra le organizzazioni delle imprese e quelle del settore distributivo nella piena salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza del mercato;

49. Appare altrettanto importante regolamentare le cosiddette vendite piramidali sulla scorta degli esempi provenienti dalla normativa dei principali partners europei;

Infine la Commissione:

Per tutto ciò che attiene ai rapporti tra i diversi livelli istituzionali richiama il parere della Conferenza Unificata, che condivide nelle sue grandi linee.

Raccomanda la necessità di adottare provvedimenti tesi a scoraggiare operazioni di carattere speculativo attraverso gli sfratti per fine locazione relativi agli immobili adibiti ad esercizio commerciale particolarmente nei centri storici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Laura Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997 n. 94)

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B30^a, 0003^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, iniziato nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il deputato Giorgio PASETTO, *relatore*, illustrando il provvedimento all'esame, ricorda che con il medesimo si completa il processo di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio, definendo l'assetto organico delle strutture dipartimentali del nuovo ministero nonchè degli uffici di diretta collaborazione politica con il ministro. Il compito della Commissione è, essenzialmente, quello di verificare se l'organizzazione rispecchi le esigenze di funzionalità che si sono intese perseguire anche in una prospettiva di omogeneità con i grandi dicasteri economici degli altri paesi europei.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1, concernente il Dipartimento del tesoro, prevede che lo stesso sia strutturato in sei direzioni di livello dirigenziale generale, nonchè in un Servizio per gli affari generali, per il personale e per la qualità dei processi e dell'organizzazione. In particolare, alla prima direzione

ne centrale del Dipartimento vengono attribuiti i nuovi compiti relativi ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali che fungono da supporto alla preparazione dei documenti di programmazione. Per la restante parte le articolazioni delle direzioni centrali riflettono in larga misura le attuali competenze della Direzione generale del tesoro, con l'eliminazione delle funzioni relative alla gestione dei conti della Tesoreria statale che vengono spostate sul Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Nell'articolo 2 si prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sia articolato in nove Ispettorati generali e in un Servizio per gli affari generali, per il personale e per la qualità dei processi e dell'organizzazione. Vengono istituiti un nuovo Ispettorato generale per la spesa sociale e il Centro nazionale di contabilità pubblica, al quale sono attribuiti compiti di analisi e studio dei profili teorici, applicativi e di innovazione normativa della nuova disciplina della contabilità pubblica. Il Centro opera alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato. Vengono poi confermate con riferimento agli uffici centrali del bilancio, le qualificazioni di uffici dirigenziali generali di livello C relative alle *ex* Ragionerie centrali di Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei trasporti e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sempre nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale è costituito un Comitato di garanzia per i controlli comunitari.

L'articolo 3 riguarda il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che si articola in cinque Servizi centrali, uno dei quali si occupa degli affari generali del personale e della qualità dei processi e dell'organizzazione. In particolare il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale concentra la propria operatività sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, intervenendo anche nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali e di programma. Il Servizio per la programmazione negoziata si occupa, invece, di tutti gli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, accordi di programma, ecc.) eccezion fatta per le intese istituzionali di programma, di cui si occupa il primo Servizio. Tutta l'area delle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari è attribuita ad un apposito servizio che deve partecipare ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE costituisce, infine, il supporto operativo e per l'attività di amministrazione necessaria al funzionamento dell'organo collegiale.

L'articolo 4 dello schema di regolamento è articolato in cinque servizi centrali. In particolare, il coordinamento operativo e l'integrazione delle attività e dei sistemi informativi del Ministero sono affidati ad un apposito servizio centrale per il sistema informativo integrato.

Lo schema di regolamento prevede poi all'articolo 5 il Consiglio tecnico scientifico degli esperti, con compiti essenzialmente di analisi e studio, e all'articolo 6 stabilisce che gli uffici di diretta collaborazione

con il Ministro ed il Sottosegretari di Stato abbiano esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione. Infine, gli articoli 7 e 8 si riferiscono rispettivamente alla nuova dotazione organica del Ministero unificato e all'abrogazione del Consiglio dei ragionieri, già previsto dal regio decreto 827 del 1924.

Il relatore svolge una serie di considerazioni di ordine generale.

Innanzitutto va dato atto al Governo di aver ristabilito, con l'invio alla Commissione della parte dello schema di regolamento relativa all'organizzazione dei dipartimenti, un corretto rapporto tra Governo e Parlamento così come richiamato dai Presidenti delle Camere. Dal momento che erano stati introdotti contenuti nuovi rispetto alla prima versione presentata alle Camere, appare del tutto coerente concludere il processo di unificazione chiedendo alla Commissione di esprimere il proprio parere anche su questi nuovi aspetti organizzativi.

Dall'analisi del testo in esame si sottolinea la mancanza di uniformità nel peso e nelle denominazioni delle articolazioni interne ai Dipartimenti (Servizi, Ispettorati, Direzioni). L'organizzazione dei Dipartimenti presenta, inoltre, un consistente ampliamento dei posti di vertice delle strutture dirigenziali alle cui sfere di competenza sono attribuite funzioni svolte dall'Amministrazione del Tesoro a discapito delle funzioni esercitate dall'Amministrazione del Bilancio, con conseguente ridimensionamento di queste ultime. Lo squilibrio tra le strutture risulterebbe sensibilmente aggravato in presenza del Regolamento di individuazione degli Uffici generali, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, con particolare riguardo ai Dipartimenti provinciali, laddove alle ragionerie provinciali vengono attribuiti compiti propri del Dipartimento per le politiche di coesione e sviluppo, in tal caso amplificando le interferenze di attività riferibili strutture diverse.

Si ha l'impressione infine che questo schema sull'articolazione dei Dipartimenti, istituendo nuovi organismi, vada in netta controtendenza rispetto ai principi che il legislatore ha recentemente fissato. Nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato, infatti, si manifestavano perplessità sui nuovi comitati istituiti anche per la circostanza che questi non appaiono coerenti con il Decreto Legislativo n. 430/97. Pertanto andrebbe attentamente verificata la convenienza di tale assetto sotto il profilo dei costi rispetto ai benefici che possono trarsene.

Dall'analisi dei singoli articoli emergono alcune considerazioni di dettaglio. Nell'ambito del Dipartimento del tesoro. La Direzione I accorpa più funzioni indicate nell'articolo 2 del Regolamento relativo alle attribuzioni dei dipartimenti: «analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali» (lettera a), «informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico» (lettera c), «gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato, rappresentanza dell'azionista, attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato» (lettera g). Rispetto al Regolamento relativo alle attribuzioni dei dipartimenti, le funzioni assegnate alla Direzione VI non trovano riscontro in alcuna indicazione concernente le relative com-

petenze. Non sono, inoltre, assegnate ad alcuna struttura le competenze di cui alla lettera *h*), relative ai compiti di consulenza per l'attività pre-deliberativa del CIPE e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del dipartimento. Al Servizio per gli affari generali e del personale è assegnato, tra l'altro, il coordinamento dell'attività prelegislativa del Dipartimento.

Per quanto riguarda il Dipartimento della Ragioneria Generale rispetto alle funzioni enucleate nell'articolo 3, comma 1, del Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti, si osserva che la funzione «rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza», di cui alla lettera *a*) non risulta compresa fra quelle di alcun Ispettorato; inoltre le competenze assegnate all'Ispettorato generale per gli affari economici non risultano fra quelle enucleate nel Regolamento di attribuzioni, così come quelle attribuite all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; infine, non sono assegnate ad alcuna struttura le competenze ricomprese nella lettera *f*), relative ai compiti di consulenza per l'attività pre-deliberativa del CIPE e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del dipartimento.

La configurazione del Centro nazionale di contabilità pubblica, che ha sostanzialmente i compiti di un ufficio studi con competenze delimitate, appare dilatata rispetto all'assetto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 430 del 1997, e quindi non coerente con l'attribuzione di potestà regolamentare, in particolare, con riguardo alla possibilità di assegnare al Centro di contabilità pubblica dirigenti generali (fino ad un massimo di tre) con funzioni di studio e ricerca. Tutto questo in aggiunta alla possibilità del Dipartimento della Ragioneria generale, alle cui dirette dipendenze opera il Centro, di avvalersi di quattro dirigenti generali per specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca.

L'istituzione del Comitato di garanzia per i controlli comunitari, non prevista dal decreto legislativo n. 430 del 1997 e neppure dallo schema di regolamento già trasmesso alle Camere, era invece presupposta dal decreto-legge n. 305 del 1997 (AIMA), decaduto, ed è attualmente prevista dall'articolo 3 di un disegno di legge all'esame del Senato (A.S. 2893). Pertanto non esiste, allo stato, una norma di legge che ne autorizzi la costituzione.

In merito al Dipartimento politiche di sviluppo e coesione si osserva che rispetto alle funzioni enucleate nell'articolo 4, comma 1, del Regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti non compaiono le competenze assegnate al Servizio centrale di Segreteria del CIPE. Non risultano assegnate ad alcuna struttura e non viene chiarita l'attribuzione della competenza di cui alla lettera *f*) riguardante «l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento», nè quella di cui alla lettera *g*), relativa all'attivazione delle procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo delle amministrazioni o degli enti regionali e locali.

Per quanto concerne il Dipartimento amministrazione generale e del personale non risultano chiaramente individuabili le competenze assegnate al Servizio centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro. Rispetto all'articolo 5, comma 1, del Regolamento di attribuzioni dei di-

partimenti, non sono assegnate ad alcuna struttura le competenze di cui alla lettera *d*) «servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie», lettera *e*) «servizi relativi all'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche» ed alla lettera *f*) «supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8 e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri Dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica». Pertanto non è chiaro se queste competenze rimangono al Dipartimento e a quale servizio sono assegnate. Con lo schema in esame si prevede di affidare a questo Dipartimento competenze in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali, di assunzioni e trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero. Contemporaneamente analoghi uffici per gli affari generali e per la gestione del personale interno sono stati creati in seno ai singoli Dipartimenti. Ciò che ne consegue è una duplicazione di strutture organizzative e di costi di gestione in palese contraddizione con i principi contenuti nella legge delega che prevede l'eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione funzionale e organizzativa fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione. Sarebbe, pertanto auspicabile un'eliminazione dei predetti uffici di gestione interna del personale interni ai singoli Dipartimenti demandando il governo delle risorse umane del Ministero unicamente in capo al IV Dipartimento.

Nella norma sul Consiglio tecnico-scientifico non compare più il riferimento all'ISAE, che avrebbe dovuto essere costituito con un regolamento previsto dalla legge delega e non ancora emanato. Per la rideterminazione dei compensi dei componenti si fa riferimento all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985. In particolare, l'articolo 10 prevede che i compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministero del tesoro.

Infine, in ordine alla nuova dotazione organica l'incremento dei dirigenti generali di livello C (!15) appare di scarsa comprensione tenuto conto del fatto che i nuovi posti sono riservati a strutture di studio e consulenza (3 posti) ed a ricoprire la titolarità di sede di determinati dipartimenti provinciali (12 posti). Tale moltiplicazione di posti di vertice a livello periferico non trova idonea giustificazione nemmeno nelle nuove unificate funzioni degli istituendi dipartimenti provinciali, soprattutto se si effettua un oggettivo confronto con l'articolazione periferica delle altre Amministrazioni dello Stato. Si tratta quindi di un aumento di alti dirigenti che non trova riscontro nelle altre Amministrazioni che risulta essere foriera di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e che si colloca certamente al di fuori dei richiamati principi della legge delega, in ordine alla complessiva riduzione della spesa. Sarebbe opportuno un chiarimento sui tagli operati al VI livello, in previsione anche di quelle che saranno le nuove competenze del dicastero. Sarebbe opportuno su questa materia una mirata riqualificazione professionale dei propri dipendenti così come previsto peraltro dall'articolo 8 del decreto n. 430

del 1997, onde consentire una crescita professionale del personale. Conseguentemente, andrebbero meglio ridefinita una più complessiva ed armonica rimodulazione degli organici sempre nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

Il Presidente Antonio MARZANO ritiene che si debba chiarire, con riferimento alla nuova dotazione organica, l'effettiva valenza compensativa delle riduzioni di posti nelle qualifiche funzionali rispetto al previsto incremento della dotazione organica dirigenziale.

Il sottosegretario di Stato Laura PENNACCHI interviene per ricordare che è in atto un processo di razionalizzazione riferito ad una struttura già esistente, che conta circa 19 mila unità di personale al tesoro e solo 700 dipendenti al bilancio; eventuali apparenti sproporzioni, cui si è fatto cenno da parte del relatore, riflettono in realtà tale situazione. Per quanto poi concerne il CIPE intende puntualizzare che l'attività istruttoria è rimessa a ciascun servizio secondo la relativa competenza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B30^a, 0006^o)

Dopo un breve dibattito in ordine all'opportunità di una diversa calendarizzazione dei lavori della Commissione, il Presidente Antonio MARZANO, consentendo la Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta da convocare per martedì 10 marzo alle ore 9. Conseguentemente il termine per il deposito della proposta di parere da parte del relatore è fissato alle ore 19 dello stesso giorno, mentre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta medesima è stabilito a mercoledì 11 marzo alle ore 14. Nella seduta di mercoledì 11 marzo, alle 20, avrà luogo la votazione del parere.

La seduta termina alle ore 9,35.

